



**ORDINE DEGLI INGEGNERI  
della Provincia di Bergamo**

**TARIFFA PROFESSIONALE INGEGNERI ARCHITETTI  
RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI E LOCALI**

(approvata definitivamente dal Consiglio dell'Ordine con deliberazione del 11 aprile 2006)

Legge 2 marzo 1949 n° 143  
Decreto Ministeriale 4 aprile 2001  
Decreti Ministeriali in materia di tariffa professionale  
Deliberazioni, pareri, chiarimenti dell'Ordine degli Ingegneri della  
Provincia di Bergamo

# SOMMARIO

- **Legge 2 marzo 1949 n°143** e successive modifiche e integrazioni  
Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto  
**pag. 3**
  
- **Decreto Ministeriale 4 aprile 2001**  
Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività (ai sensi dell'art. 17, comma 14 bis, della Legge 11 febbraio 1994 n°109 e s. m. e i.)  
**pag. 43**
  
- **Linee guida sulle procedure e sui compensi relativi alle prestazioni di ingegneria antincendio**  
Deliberazione dell'Ordine degli Ingegneri di Bergamo n° 1 del 6 settembre 2005  
**pag. 55**
  
- **Tariffa professionale per gli adempimenti ex Legge 10/91**  
Deliberazione dell'Ordine degli Ingegneri di Bergamo n° 5 del 13 ottobre 1997  
**pag. 79**
  
- **Tariffa D.Lgs. 494/96**  
Deliberazione dell'Ordine degli Ingegneri di Bergamo n°1 del 24 marzo 1998  
**pag. 85**
  
- **Decreto Ministeriale 3 settembre 1997**  
Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti  
**pag. 91**
  
- **Decreto Ministeriale 30 maggio 2002**  
Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale  
**pag. 93**

## **LEGGE 2 MARZO 1949 N. 143 e successive modificazioni e integrazioni**

“Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali  
dell'ingegnere e dell'architetto”

### **Legenda Caratteri:**

“testo”                      Testo Legge 02.03.1949 n. 143

“testo corsivo” <i>testo Delibere Ordine Ingegneri di Bergamo</i>
---

## CAPO I - NORME GENERALI

### Art. 1

La presente tariffa ha carattere nazionale e serve a stabilire gli onorari professionali spettanti agli Ingegneri e agli Architetti giusta il regolamento approvato con Regio Decreto 23 Ottobre 1925 numero 2537, in applicazione della Legge 24 Giugno 1923 n. 1395.

*Per i lavori pubblici si rimanda al Decreto Ministero della Giustizia del 4 aprile 2001 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26 aprile 2001; per le prestazioni ivi non contenute è in vigore la presente tariffa.*

### Art. 2

Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nei seguenti quattro tipi:

- a) onorari a percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera;
- b) onorari a quantità, ossia in ragione dell'unità di misura;
- c) onorari a vacanza, ossia in ragione del tempo impiegato;
- d) onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista.

Gli onorari per le prestazioni non specialmente contemplate in questa tariffa vengono stabiliti per analogia.

Quando una prestazione è richiesta con speciale urgenza, gli onorari indicati nella presente tariffa sono aumentati del 15 per cento, salvo diversa pattuizione fra le parti.

#### **Maggiorazione per urgenza speciale**

*Premesso che il carattere di speciale urgenza della prestazione giustificante la maggiorazione prevista dall'articolo in esame deve trovare fondamento nella specifica richiesta del Committente, il professionista è tenuto ad avvertire preventivamente il cliente che la prestazione urgente comporta una maggiorazione dell'onorario del 15%, salvo pattuizione di una percentuale superiore.*

***(Delibera n. 5 del 18 dicembre 1995)***

*Con delibera n.1 del 27 gennaio 1997 il Consiglio ha ribadito l'applicabilità di quanto detto al comma precedente.*

### Art. 3

Gli onorari dovuti all'Ingegnere o all'Architetto per le prestazioni professionali sono normalmente valutati a percentuale o a quantità.

### Art. 4

Gli onorari devono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacanza in quelle prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione e alle quali non sarebbero perciò applicabili le tariffe a percentuale o a quantità.

Sono in particolare da computarsi a vacanza:

- a) i rilievi di qualunque natura e gli studi preliminari relativi; gli accertamenti per rettifiche di confini e simili;
- b) le competenze per trattative con le autorità e coi confinanti, le pratiche per espropri e locazioni, i convegni informativi e simili;

c) il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno, quando i lavori da retribuirsi a percentuale od a quantità debbono svolgersi fuori ufficio;

d) le varianti ai progetti di massima, durante il corso dello studio di questi, se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere.

Gli onorari a vacazione sono stabiliti per il professionista incaricato in ragione di <sup>(1)</sup> € 56,81 per ogni ora o frazione di ora. Qualora egli debba avvalersi di aiuti, avrà diritto inoltre ad un compenso in ragione di <sup>(1)</sup> € 37,96 all'ora per ogni aiuto iscritto all'Albo degli Ingegneri ed Architetti e di <sup>(1)</sup> € 28,41 per ogni altro aiuto di concetto.

Quando nei casi previsti dalla seguente tariffa l'onorario a vacazione è integrativo di quelli a percentuale od a quantità, il compenso orario è ridotto alla metà. <sup>(2)</sup>

Salvo casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare più di 10 ore sulle 24.

Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, detti compensi possono essere aumentati fino al 50 per cento.

## Art. 5

Gli onorari sono stabiliti a discrezione oltre che per le consulenze anche per le prestazioni seguenti e simili e in tutti quei casi in cui non sia possibile applicare il criterio per analogia:

- a) ricerche industriali, commerciali, economiche, confronti di sistemi di produzione, di costruzione e di impianti;
- b) esperienze, prove, studio di processi di fabbricazione, misure di portate di corsi d'acqua;
- c) studi di piani regolatori di viabilità ed edilizia urbana e dei problemi alla circolazione e del traffico;
- d) studi di piani regolatori idraulici di bacini fluviali e per la scelta della migliore soluzione per impianti idroelettrici;
- e) organizzazione razionale del lavoro;
- f) perizie estimative dei beni in forma di parere verbale o di lettera, memorie e perizie stragiudiziali in tema di responsabilità civile o penale, consulenza su brevetti, interpretazioni di leggi e regolamenti, sentenze, contratti, certificati di autorità marittime o consolari o di registri di classificazione di navi;
- g) giudizi arbitrali, amichevoli componimenti, convenzioni per servitù, diritti di acqua, riconfinazioni;
- h) collaudi di strutture complesse in cemento armato;
- i) opere di consolidamento, restauri architettonici;
- l) pareri comunicati oralmente o per corrispondenza;
- m) prestazioni professionali riguardanti opere di importo inferiore a € 129,11;
- n) per ogni certificato che rilascia, a richiesta, il professionista ha diritto al compenso minimo di € 1,58349.

Nella determinazione dell'onorario deve aversi particolare riguardo alla competenza specifica del professionista.

### **Consolidamento strutturale**

*In merito alla valutazione del compenso per prestazioni inerenti il consolidamento strutturale di opere esistenti mediante interventi consistenti non esclusivamente in strutture in c.a., rientra tra le modalità possibili l'applicazione delle aliquote relative alla classe ed alla categoria di appartenenza dell'opera oggetto dell'intervento, essendo infatti previsto dall'art. n. 5 lettera i) che l'onorario per opere di consolidamento venga stabilito a discrezione. Tale discrezionalità può concretizzarsi assumendo come riferimento la classe e la categoria di appartenenza dell'opera e le relative aliquote.*

***(Delibera del 18 dicembre 1995 - modificata l'11 aprile 2006)***

(1) Variazioni al Testo di Legge apportate con D.M. Ministero Grazia e Giustizia n. 417 del 03.09.97 in vigore dal 19.12.97 come da G.U. n. 283 del 4 dicembre 1997.

(2) I compensi a vacazione di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 4, si intendono come integrativi, e quindi da ridursi alla metà nei casi seguenti:

- 1) perizie estimative (art. 24 di tariffa);
- 2) inventari e consegne (art. 29 di tariffa)

## Art. 6

Salvo contrarie pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese:

- a) le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie;
- b) le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio od opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio;
- c) le spese di bollo, di registro, di diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;
- d) le spese di scritturazione, di traduzione di relazioni e di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzioni di disegni eccedenti la prima copia;
- e) i diritti di autenticazione delle copie di relazione o disegni.

Le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscafi, ecc..., vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti e della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto. Le spese di percorrenza su strade ordinarie, tanto se con vetture o automezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche.

### **Compenso per le copie di progetto**

*Quando nella parcella le spese vengono espone in dettaglio, il compenso a percentuale è da intendersi compensativo della consegna di una sola copia dei disegni oltre all'originale. Nel caso di conglobamento delle spese ai sensi dell'art. 13, si devono intendere compensate n. 3 copie degli elaborati oltre all'originale.*

*(Delibera del 11 dicembre 1985)*

## Art. 7

Quando un incarico viene dal committente affidato a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa.

## Art. 8

I compensi stabiliti per le diverse prestazioni presuppongono che il pagamento di quanto è dovuto al professionista sia assunto per intero dal committente. Se il professionista dovesse percepire compensi da terzi in forza di convenzioni o di capitolato, l'importo deve essere portato a diminuzione della specifica emessa a carico del committente.

## Art. 9

Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da anticipare.

Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 90 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita.

Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il professionista può richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze.

Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa: dopo di che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.

## **Art. 10**

La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente articolo 18.

Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.

## **Art. 11**

Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti per la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quanto altro rappresenta l'opera dell'Ingegnere e dell'Architetto, restano sempre riservati a questi ultimi i diritti di autore conformemente alle leggi.

La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti, concessioni ottenute in proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte, caso per caso, con accordi diretti con il cliente.

La tutela della fedele esecuzione artistica o tecnica dei progetti approvati dal committente e il loro sviluppo nella esecuzione, spetta esclusivamente al progettista.

## CAPO II - COSTRUZIONI EDILIZIE - COSTRUZIONI STRADALI E FERROVIARIE - OPERE IDRAULICHE - IMPIANTI E SERVIZI INDUSTRIALI - COSTRUZIONI MECCANICHE - Elettrotecnica

### Art. 12

Per le opere considerate in questo capo gli onorari sono determinati a percentuale, salvo quanto è stabilito nel successivo articolo 17.

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale, le prestazioni del professionista possono riguardare:

l'esecuzione di un'opera, e cioè la compilazione del progetto e del preventivo, la stipulazione dei contratti di esecuzione o di appalto, la direzione dei lavori, il collaudo e la liquidazione;

la stima di un'opera esistente.

Per il primo gruppo di prestazioni si fa luogo alla applicazione dei compensi stabiliti dagli articoli dal 15 al 23 e per il secondo gruppo di prestazioni a quelli degli articoli dal 24 al 28.

### Art. 13

Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio - sia di concetto che d'ordine - di cancelleria, di copisteria, di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico; gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli 4, 6 e 17. (3)

Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ivi compresi gli incarichi di collaudo, ha facoltà di essere compensato a norma del precedente comma, ovvero di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 6 della stessa tariffa in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale. (4)

*Per gli incarichi di collaudo statico, il Consiglio dell'Ordine ha deliberato una specifica applicazione della tariffa per la quale si rimanda all'Art. 19 ed alle Delibere n. 3 del 26 settembre 2000 e n. 4 del 18 giugno 2003.*

#### **Conglobamento spese e compensi accessori**

*Anche in presenza di quanto disposto dall'art. 5 del D.M. 21/08/1958 che dà facoltà al professionista di conglobare spese e compensi accessori demandando al Consiglio dell'Ordine la determinazione della percentuale del conglobamento in caso di disaccordo, si ritiene opportuno che tale facoltà venga esercitata previo accordo con il Committente.*

***(Delibera n. 5 del 18 dicembre 1995 - modificata l'11 aprile 2006)***

\*\*\*\*\*

#### **Percentuali di conglobamento dei compensi accessori e spese**

*In linea di massima sono indicate le seguenti percentuali di conglobamento dei compensi accessori:*

- 30% per prestazioni effettuate nell'ambito del territorio comunale in cui ha sede l'ufficio del professionista;
- 40% per prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale in cui ha sede l'ufficio del professionista.

*Quanto sopra non esclude il caso, tutt'altro che raro, in cui la percentuale equa da esporre in parcella risulti inferiore o superiore alle misure suddette, sempre ovviamente entro il limite massimo del 60%.*

*Resta comunque salva la facoltà di esporre i compensi accessori e spese con elenco dettagliato e motivato, senza limiti di sorta.*

***(Parere di Consiglio del febbraio/marzo 1984)***

(3) Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 21 agosto 1958, le norme del primo comma dell'art. 13 valgono anche per gli incarichi di collaudo. In caso di disaccordo con il committente, la percentuale del conglobamento sarà determinata dal Consiglio dell'Ordine sempre entro il limite massimo del 60 per cento.

(4) Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 4 aprile 2001, negli onorari per i lavori pubblici, calcolati in base alle aliquote determinate dalla nuova tabella A, il rimborso forfettario delle spese e dei compensi accessori è stabilito nella misura minima del 30% per importi di lavori pari a € 25.822,84 e nella misura minima del 15% per importi di lavori pari o superiori a € 51.645.689,91. Per importi di lavori intermedi le percentuali si calcolano per interpolazione lineare.

## Art. 14

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale dovuti al professionista le opere considerate in questo capo vengono suddivise nelle classi e categorie descritte nell'elenco seguente, avvertendo che, se un lavoro professionale interessa più di una categoria, gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.

Classe	Categoria	OGGETTO
<b>I</b>		<b>Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative</b>
	a)	Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili. Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggiati su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri.
	b)	Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza. Organismi costruttivi in metallo.
	c)	Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili.
	d)	Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali.
	e)	Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi, costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.
	f)	Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato.
	g)	Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche.
<b>II</b>		<b>Impianti industriali completi e cioè: macchinario, apparecchi, servizi generali ed annessi, necessari allo svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali.</b>
	a)	Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.
	b)	Impianti della industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili, impianti siderurgici, officine meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche, impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie.
	c)	Impianti della industria chimica organica, della piccola industria chimica speciale, impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro), impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.
<b>III</b>		<b>Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni civili, e cioè macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi.</b>

Classe	Categoria	OGGETTO
	a)	Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, della energia elettrica e della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.
	b)	Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici.
	c)	Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc.
<b>IV</b>		<b><i>Impianti elettrici.</i></b>
	a)	Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e della elettrometallurgia.
	b)	Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazioni e di conversione, impianti di trazione elettrica.
	c)	Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonica.
<b>V</b>		<b><i>Macchine isolate e loro parti.</i></b>
<b>VI</b>		<b><i>Ferrovie e strade.</i></b>
	a)	Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianura e collina, escluse le opere d'arte di importanza da compensarsi a parte.
	b)	Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie in montagna o comunque con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte di importanza e le stazioni di tipi speciali, da compensarsi a parte. Impianti teleferici e funicolari.
<b>VII</b>		<b><i>Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, opere analoghe, escluse le opere d'arte di importanza da computarsi a parte.</i></b>
	a)	Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani.
	b)	Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari). Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica.
	c)	Opere di navigazione interna e portuali.
<b>VIII</b>		<b><i>Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane.</i></b>
<b>IX</b>		<b><i>Ponti, manufatti isolati, strutture speciali</i></b>
	a)	Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche. Strutture in legno o metallo dei tipi ordinari.
	b)	Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari.
	c)	Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali.

### **Modalità per tariffare una progettazione integrata**

*Una prestazione integrale o integrata che dir si voglia, o comunque comprendente prestazioni ascrivibili a classi e categorie diverse (con riferimento alla Tabella A della Tariffa), deve essere parcellata scindendo i vari importi.*

*Qualora il Committente affidi l'incarico a più professionisti potrà essere preventivamente pattuita, o riconosciuta ai sensi dell'art. 6 della Legge 1 luglio 1977 n. 404, una maggiorazione degli onorari per la funzione di coordinatore della progettazione.*

**(Delibera n. 4 del 13 ottobre 1997)**

\*\*\*\*\*

### **Tariffa per gli impianti elettrici**

*Le reti di distribuzione per illuminazione e f.m. all'interno dei contenitori di utilizzo, sia civili che industriali, rientrano nella classe III/c fino al quadro generale.*

*Gli impianti esterni a detto quadro, per produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica rientrano nella classe III/a.*

**(Delibera del 4 maggio 1988)**

\*\*\*\*\*

### **Tariffa per gli impianti di illuminazione stradale**

*In base al principio che l'inquadramento di un'opera nella corrispondente Classe ai fini del calcolo dell'onorario deve avvenire tenendo conto del reale oggetto della prestazione, la II Sez. della Cass. Civile, con sentenza del 2 aprile 1976, ha rilevato che esiste sostanziale differenza tra impianti di illuminazione e impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione; i primi compiono trasformazione di energia in luce e concernono l'utilizzo dell'energia, i secondi trasferiscono l'energia da luogo a luogo, attività questa che inerisce ancora alla produzione e non al consumo.*

*Inoltre l'illuminazione si può ottenere anche con energie diverse, mentre l'energia elettrica può essere impiegata per usi diversi, per cui un impianto di trasmissione, anche come antecedente, può non servire a un impianto di illuminazione.*

*Ne consegue che l'impianto di illuminazione stradale, in quanto di illuminazione non può, per sua essenza, essere situato tra quelli di trasmissione.*

*Circa l'ubicazione, la Cassazione ha rilevato incongruenza nel testo dell'art. 14 della Legge 143/49 che, nel titolo della Classe III, prima dell'elencazione delle categorie, fa riferimento alla qualità interna degli impianti, qualità che, in quanto inserita nella premessa, sembrerebbe dover riguardare tutte le categorie degli impianti di seguito elencate; viene invece nuovamente usata nell'oggetto della categoria a), mentre non è ripetuta nelle descrizioni delle categorie b) e c).*

*Non potendo l'impianto di illuminazione stradale essere inquadrato tra quelli di linee e reti di trasmissione e distribuzione, data l'oggettiva diversità tra i due tipi di impianto, si verte in ipotesi di prestazione non specificamente contemplata, per la quale l'art. 2 co. 2 della Legge 143/49 prescrive che l'onorario venga stabilito per analogia.*

*Essendo indubbia l'analogia tra impianti di illuminazione interni e esterni, le relative prestazioni devono essere remunerate secondo la voce della tariffa di cui alla Classe III/c.*

**(Delibera n. 5 del 18 dicembre 1995)**

\*\*\*\*\*

### **Prestazioni concernenti reti di distribuzione di gas**

*Secondo il principio previsto dall'art. 2 co. 2 in base al quale gli onorari per le prestazioni non specialmente contemplate nella tariffa devono essere stabiliti per analogia, si ritiene che alle prestazioni inerenti alle reti di distribuzione di gas metano siano applicabili i compensi di cui alla Classe VIII - Impianti per provvista, condotta, distribuzione di acqua - Fognature urbane.*

*Per il calcolo del compenso relativo alla cabina di decompressione si applicano le aliquote della Classe III/b.*

**(Delibera n. 1 del 27 gennaio 1997)**

\*\*\*\*\*

### **Tariffa per opere in c.a.p.**

*Alle opere in cemento armato precompresso va applicata la tariffa corrispondente alla Classe I/g.*

**(Delibera del 24 maggio 1983)**

## Art. 15

Quando per l'esecuzione di una delle opere indicate nel precedente prospetto il professionista presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera - dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione - le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera indicata alla tabella A.

A questi effetti, per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori od il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo.

L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.

Per i lavori il cui importo di spesa non raggiunge il minimo di 129,11 € il compenso è valutato a discrezione. (6)

(5) A norma dell'art. 2 del D.M. 21 agosto 1958 alle prestazioni per l'esecuzione di opere contemplate nella lett. A) del Capo II sono applicabili i criteri stabiliti negli artt. 21, 22 e 23.

(6) Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 aprile 2001, negli onorari per i lavori pubblici calcolati in base alle aliquote determinate dalla nuova tabella A, i compensi sono stabiliti a discrezione per importi di lavori inferiori a € 25.822,84, entro il limite massimo dell' onorario corrispondente a € 25.822,84.

### **Barriere architettoniche**

*In merito alle prestazioni svolte per l'eliminazione delle barriere architettoniche, si precisa che:*

- a) *quando la prestazione si limita alla sola relazione descrittiva delle opere da eseguirsi per l'adeguamento dell'opera esistente, l'onorario deve essere esposto a discrezione a norma dell'art. 5 della Tariffa;*
- b) *quando la prestazione riguarda il progetto di massima, esecutivo o la direzione lavori, l'onorario deve essere esposto a percentuale secondo la categoria e la classe di appartenenza dell'opera, con le aliquote corrispondenti alle prestazioni effettuate e con le eventuali maggiorazioni previste dalla Tariffa.*

***(Delibera del 14 marzo 1988 - modificata l'11 aprile 2006)***

\*\*\*\*\*

### **Onorario per la direzione lavori - Importo lordo corrispondente a nuovi prezzi**

*Nel caso di aggiudicazione di un contratto d'appalto con il criterio del prezzo più basso, determinato anche mediante offerta di prezzi unitari, l'importo lordo da considerare agli effetti del calcolo dell'onorario per la direzione lavori e la contabilizzazione è quello a base d'appalto (di progetto).*

*Qualora nel corso dei lavori vengano concordati nuovi prezzi, che devono intendersi netti, non essendoci né ribasso né aumento, la determinazione del corrispondente importo lordo viene effettuata moltiplicando l'importo risultante dall'applicazione dei nuovi prezzi per il rapporto tra l'importo di progetto e il prezzo offerto.*

***(Delibera n. 1 del 27 gennaio 1997)***

\*\*\*\*\*

### **Perizie suppletive e perizie di variante**

- *Per la redazione di elaborati relativi a perizie suppletive che attengono soltanto alla quantità dei lavori originariamente previsti, l'onorario deve essere computato sull'importo suppletivo applicando la percentuale corrispondente all'importo suppletivo sommato a quello originario.*
- *Per la redazione di elaborati relativi ad una perizia di variante, l'onorario va computato sull'importo delle sole modifiche apportate con la percentuale relativa a tale importo e per le aliquote delle prestazioni effettuate, indipendentemente dal fatto che l'importo della variante rientri in tutto o in parte in quello progettuale.*

*Spetta al professionista dichiarare, sotto la sua responsabilità, i relativi importi qualora non emergano autonomamente dal computo metrico.*

Qualora la perizia suppletiva o quella di variante siano elaborate da professionista diverso dal progettista, si applica la percentuale relativa al solo importo suppletivo o modificativo, per le aliquote delle prestazioni effettuate; è dovuta l'applicazione del compenso accessorio del 25% ai sensi dell'art. 18.

*(Delibera del 4 maggio 1988 - modificata l'11 aprile 2006)*

\*\*\*\*\*

**Compensi delle prestazioni per l'ottenimento di concessioni o permessi, per acquisizione di terreni, ecc.**

Le prestazioni sopra indicate sono usualmente da compensare a vacanza o a discrezione. Nel caso in cui il committente abbia conferito al professionista l'incarico di progettazione e/o direzione lavori, tali prestazioni possono essere compensate elevando i compensi accessori dal 30% (40% se la prestazione è fornita fuori dal comune di residenza) fino al massimo del 60%, dandone comunicazione motivata al committente preventivamente all'esecuzione della prestazione.

Oltre tale limite dovrà esporre l'intero compenso a piè di lista. (Vedi Delibera n. 5 del 18 dicembre 1995).

Il conglobamento in misura superiore al 30% (40% per lavori fuori dal comune di residenza) deve essere concordato con il committente e documentato all'atto della liquidazione della parcella da parte dell'Ordine.

E' escluso ogni aumento in contrasto con il disciplinare di incarico.

*(Delibera del 4 maggio 1988 - modificata l'11 aprile 2006)*

\*\*\*\*\*

**Aggiornamento prezzi**

Con riferimento agli articoli 23/a e 23/c della tariffa viene precisato che, anche per la misura e contabilità, l'importo delle opere, su cui deve essere commisurato l'onorario, è quello risultante dopo la revisione prezzi, al lordo di eventuale ribasso di gara.

*(Delibera del 21 aprile 1977 - modificata l'11 aprile 2006)*

\*\*\*\*\*

**Progetti stralcio**

L'onorario per i progetti stralcio va esposto nella misura del 25% di quello calcolato sull'onorario spettante per l'importo lordo delle opere stralciate e per le aliquote della tabella B relative agli elaborati effettivamente redatti.

Su tale onorario si possono conglobare i compensi accessori.

*(Delibera del 17 luglio 1985 - modificata l'11 aprile 2006)*

## Art. 16

Gli onorari dell'art. 15 sono dovuti integralmente quando l'opera viene seguita dal professionista in tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale fino al compimento ed alla liquidazione dei lavori ed anche quando avviene che nell'adempimento dell'intero incarico non siano eseguite o siano solo parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni specificate all'art. 19, semprechè l'aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a termini della tabella B, non superi il valore 0,20.

**Particolari costruttivi**

Al progettista non spetta il compenso previsto dalla vigente tariffa professionale alla tabella B lettera e) qualora un progetto esecutivo manchi degli elaborati indicanti i particolari costruttivi e decorativi relativi all'opera.

Se durante la costruzione dell'opera il direttore dei lavori predispone tutte le documentazioni e le specifiche necessarie a definire i particolari costruttivi e decorativi gli spetta il compenso di cui alla lettera e). Se il direttore lavori è persona diversa dal progettista, tale compenso gli è dovuto anche se indebitamente riconosciuto al progettista.

*(Delibera del 30 gennaio 1984 - modificata l'11 aprile 2006)*

## Art. 17

Sono esclusi dagli obblighi del professionista, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera dei lavori e la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità. Le mansioni relative sono però affidate a persona di comune fiducia del committente e del professionista, sotto il diretto controllo di quest'ultimo.

Il professionista ha diritto ad un maggiore compenso, da valutarsi discrezionalmente entro il limite del 50 per cento della quota spettante per la direzione lavori, quando, per la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori richieda da parte del professionista un impiego personale maggiore del normale.

### **Mancanza di sorveglianza o lavori in economia**

*L'impegno personale maggiore del normale, dovuto alla mancanza di personale di sorveglianza e di controllo o per essere i lavori eseguiti in economia, determina il diritto ad un maggior compenso, diritto che deve essere immediatamente comunicato formalmente al committente al suo insorgere.*

*(Delibera n. 1 del 1997 - modificata l'11 aprile 2006)*

## Art. 18

Quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, come si è detto sopra, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell'allegata tabella B aumentata del 25 per cento come nel caso della sospensione di incarico di cui al primo comma dell'art. 10. (7)

Qualora però l'opera del professionista si limiti alla sola assistenza al collaudo od alla sola liquidazione dell'opera, ovvero anche ad entrambe queste prestazioni, dette aliquote sono aumentate del 50 per cento.

Nel caso di incarico parziale originario le dette aliquote o percentuali vanno computate in base all'importo consuntivo lordo dell'opera corrispondente, o in mancanza, al suo attendibile preventivo.

Nel caso di sospensione dell'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione come è detto sopra.

In ogni caso sono da computarsi a parte gli eventuali compensi a vacanza per le prestazioni di cui all'art. 4, il rimborso delle spese di cui all'art. 6 e gli oneri di cui all'art. 17.

(7) Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 4 aprile 2001, negli onorari per i lavori pubblici calcolati in base alle aliquote determinate dalla nuova tabella A, riportata a pag. 391, nel caso di affidamento parziale delle fasi di progettazione e della attività di direzione lavori non è dovuta alcuna maggiorazione di tariffa.

### **Interpretazione dell'art. 18 sulla maggiorazione del 25% per incarico parziale - Valutazione compensi accessori**

*Conformemente all'interpretazione fornita dal Consiglio Nazionale Ingegneri con la lettera del 22/03/96 prot. n. 9351, si prende atto che l'art. 18 della Tariffa Professionale, nel disciplinare le ipotesi in cui risulta applicabile la maggiorazione in oggetto, espressamente stabilisce: "quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell'allegata Tabella B aumentata del 25%".*

*Il compenso spettante al professionista viene quindi ad essere determinato sulla base delle aliquote della tabella B cui si aggiunge la maggiorazione del 25%. Tale aumento, come pure quello eventualmente corrisposto ex art. 17, costituisce onorario a tutti gli effetti.*

*Sull'onorario così determinato si applicano poi i compensi accessori secondo quanto disposto dall'articolo richiamato.*

*(Delibera n. 6 del 1997)*

\*\*\*\*\*

### **Maggiorazione per incarico parziale**

La maggiorazione prevista dall'art. 10 della Tariffa, finalizzata a salvaguardare il professionista da possibili soprusi, spetta al professionista solo in caso di sospensione di incarico (atto riservato al soggetto che lo ha conferito); l'interruzione di rapporto per dimissioni del professionista non può essere infatti qualificata come sospensione.

(Delibera n. 5 del 14 luglio 2003)

\*\*\*\*\*

### **Interruzione dell'incarico di Direzione Lavori per causa non dipendente dal professionista incaricato**

Se un incarico viene interrotto in fase di direzione lavori per causa non dipendente dal professionista incaricato, il committente ha l'obbligo di corrispondere l'onorario per la parte di lavori eseguiti e il compenso va calcolato applicando agli importi delle opere progettate e dirette le rispettive aliquote e l'aumento del 25% sull'importo delle opere solamente progettate.

Esempio redatto per opere appartenenti alla classe I categorie a, b, c oppure d (l'esempio è calcolato applicando la categoria c):

$258228,45 \times 6,438\% \times 0,65 + 103291,38 \times 6,438\% \times 0,65 \times 0,25 + 154937,07 \times 8,278\% \times 0,35$

di cui 258228,45 (£. 500.000.000) importo totale delle opere progettate, 154937,07 (£. 300.000.000) importo delle opere dirette e 103291,38 (£. 200.000.000) importo delle opere progettate e non realizzate.

(Delibera del 17 luglio 1985 - modificata l'11 aprile 2006)

\*\*\*\*\*

### **Maggiorazioni**

Le maggiorazioni previste dagli articoli 2 comma 3, 4 comma 5, 17 comma 2, 18 commi 1 e 2 sono obbligatorie. Al professionista che rinuncia all'espletamento di una parte dell'incarico originariamente conferitogli, non spetta la maggiorazione del compenso a percentuale prevista dall'art. 18 comma 1.

(Delibera n. 1 del 27 gennaio 1997 - modificata l'11 aprile 2006)

## **Art. 19**

Agli effetti di quanto è disposto nei precedenti articoli, la prestazione complessiva del professionista per l'adempimento del suo mandato comprende le seguenti operazioni:

- a) compilazione del progetto sommario della costruzione o dello studio sommario dell'impianto, ovvero calcolazione di massima della macchina, del congegno e dell'organismo statico, in modo da individuare l'opera nei suoi elementi a mezzo di schizzi, o di una relazione;
- b) compilazione del preventivo sommario;
- c) compilazione del progetto esecutivo coi disegni d'insieme in numero ed in scala sufficiente per identificarne tutte le parti;
- d) compilazione del preventivo particolareggiato e della relazione;
- e) esecuzione dei particolari costruttivi e decorativi;
- f) assistenza alle trattative per i contratti di forniture e per le ordinazioni, con la eventuale compilazione dei relativi capitolati;
- g) direzione ed alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario ad esclusivo giudizio dell'ingegnere emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita;
- h) prove d'officina;
- i) operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo dei lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento;
- l) liquidazione dei lavori ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali.

A ciascuna di queste funzioni corrispondono per ogni singola classe di lavori le aliquote indicate nell'allegata tabella B intendendosi che con l'aliquota del progetto esecutivo vanno sempre sommate quelle del progetto di massima e del preventivo sommario da parte dello stesso progettista.

**Compensi per l'effettuazione delle prove di carico**

Qualora nell'ambito di un collaudo statico vengano effettuate le prove di carico, in parcella potrà essere esposto il relativo compenso determinato come segue:

- a vacanza per quanto riguarda il tempo impiegato per l'esecuzione delle operazioni stesse;
- a discrezione per quanto riguarda la stesura della relazione integrativa.

**(Delibera del 19 ottobre 1987 - modificata l'11 aprile 2006)**

\*\*\*\*\*

**Collaudo statico in corso d'opera**

Considerato il maggior impegno richiesto al professionista per l'effettuazione del collaudo statico in corso d'opera, viene stabilito che l'onorario per tale tipo di collaudo, costituito da una quota fissa e da quella a percentuale, debba essere aumentato nella misura minima del 30% e, se maggiore, debba essere preventivamente concordata.

**(Delibera del 19 ottobre 1987 - modificata l'11 aprile 2006)**

\*\*\*\*\*

**Onorario per prestazioni di collaudo statico di strutture in c.a. e metalliche e rimborso chilometrico**

- 1) viene mantenuta invariata (€ 361,52) la quota fissa per importi lordi delle strutture inferiori o uguali a € 25822,84;
- 2) la quota fissa viene elevata a € 1032,91 per importi lordi delle strutture superiori a € 516456,90
- 3) per importi lordi delle strutture intermedi a quelli citati ai punti n.1 e 2, la quota fissa va determinata per interpolazione lineare;
- 4) per opere strutturali di particolare semplicità e di valore inferiore a € 15493,71 è ammessa l'applicazione della tariffa a discrezione con l'aggiunta di spese e vacanze.
- 5) per quanto riguarda le strutture metalliche il coefficiente viene elevato dall'attuale 0.06 allo 0.10 in modo che l'onorario per il collaudo risulti almeno uguale a quello per l'assistenza al collaudo, in considerazione della complessità della prestazione.

**(Delibera n. 3 del 26 settembre 2000)**

\*\*\*\*\*

**Incarico di collaudo statico da terna rilasciata dall'Ordine**

L'Ingegnere cui sia stato affidato l'incarico di collaudo statico a seguito di inserimento in una terna rilasciata dall'Ordine è tenuto a:

- redigere la parcella di collaudo sulla base dell'importo delle opere effettivamente accertato in sede di collaudo e presentarla all'Ordine per il conseguente rilascio del visto di congruità completa del modello di autodichiarazione dei dati relativi alla costruzione (modello allegato);
- presentare a richiesta dell'Ordine copia della fattura o ricevuta fiscalmente regolare emessa a seguito di pagamento della stessa da parte del Committente/Impresa.

**(Delibera n. 1 del 24 febbraio 2004)**

**La presente delibera annulla e sostituisce la delibera n. 2 del 20 maggio 2003)**

MODELLO AUTODICHIARAZIONE DEI DATI DELL'OPERA COLLAUDATA  
(da presentare all'Ordine insieme alla parcella da vistare)

Spett. Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Bergamo  
Passaggio Canonici Lateranensi, 1  
**24121 BERGAMO**

Il/La sottoscritto/a Dott. Ing.....  
incaricato/a dall'Impresa.....  
a seguito di rilascio da parte di codesto Ordine della terna prot. n.....del.....  
del collaudo statico del/della (indicare il tipo di costruzione)  
.....  
sito/a in Comune di.....  
di cui alla denuncia al Comune di .....n.....del.....

***dichiara che in sede di collaudo ha accertato i seguenti dati riferiti all'opera:***

Superficie fuori terra            m<sup>2</sup>. .....  
Superficie interrata            m<sup>2</sup>. .....  
Volume fuori terra            m<sup>3</sup>. .....  
Volume interrato            m<sup>3</sup>. .....

Importo delle opere strutturali sulla cui base è stata redatta la parcella

in c.a.                            € .....  
in c.a. precompresso            € .....  
in acciaio                        € .....  
in legno (altri materiali  
strutturali)                        €.....

Altri dati d'interesse.....  
.....

.....,li.....

FIRMA

.....

### **Parcelle di collaudo statico con sottostima delle opere strutturali**

Qualora il Consiglio dell'Ordine, su segnalazione della Commissione Parcelle o per propria valutazione, constati che il valore delle opere strutturali, dichiarato da un iscritto nel "MODELLO AUTODICHIARAZIONE DEI DATI DELL'OPERA COLLAUDATA" e utilizzato per la stesura della corrispondente parcella di collaudo statico a seguito di terna, è manifestamente incongruo e tale da determinare la violazione degli articoli 15 e 22 delle Norme di Etica per l'esercizio della professione di Ingegnere, delibera di procedere come di seguito indicato, dopo che la parcella sia stata corretta:

prima irregolarità: il Consiglio invia all'Ingegnere una lettera di richiamo;

seconda irregolarità: il Consiglio depenna il nominativo dell'Ingegnere dall'elenco dei nominativi per il rilascio di terne da parte dell'Ordine per un periodo di due anni;

terza irregolarità: il Consiglio avvia procedimento disciplinare nei confronti dell'Ingegnere.

**(Delibera n. 3 del 20 Dicembre 2004)**

\*\*\*\*\*

### **Rimborso chilometrico**

Il rimborso chilometrico viene elevato a € 0,50 Km. con decorrenza dal 1 Ottobre 2003.

**(Delibera n. 4 del 18 giugno 2003)**

\*\*\*\*\*

### **Collaudo tecnico - amministrativo**

Si applicano all'intero importo dell'opera - come definito dall'art. 210 comma 3 del D.P.R. 554/99 - le aliquote previste dalla Tabella C della Tariffa ex Legge 143/49 con l'aggiunta di un ulteriore compenso, variabile dal 10% al 30% dell'importo risultante dall'applicazione della Tabella E (onorari per misura e contabilità dei lavori), per la revisione tecnico-contabile.

All'importo complessivo risultante si somma il rimborso forfettario delle spese, nella misura dal 30% al 60% previsto dall'art. 210 del D.P.R. 554/99 comma 6, ovvero un rimborso spese a vacanza, predeterminato in base alle presumibili difficoltà delle operazioni di collaudo e alla previsione del numero di visite ritenute necessarie.

I compensi per i collaudi specialistici (strutture, impianti, ecc.) che si rendessero necessari, e che debbano essere eseguiti in aggiunta o in concomitanza del collaudo tecnico-amministrativo generale, sono da compensarsi a parte.

**(Delibera del 16 luglio 1986 - modificata il 11 aprile 2006)**

\*\*\*\*\*

### **Collaudo tecnico - amministrativo in corso d'opera**

Per i collaudi in corso d'opera si applicano le disposizioni dell'art. 210 comma 5 del Regolamento sui LL.PP (D.P.R. 554/99).

Nel collaudo tecnico - amministrativo in corso d'opera le spese, se forfettizzate, vanno calcolate sull'onorario maggiorato anziché su quello base.

**(Delibera del 16 dicembre 1991 - modificata l'11 aprile 2006)**

\*\*\*\*\*

### **Collaudi tecnici o tecnico - amministrativi di impianti tecnologici**

Considerato che gli adempimenti stabiliti dalle norme via via emanate in materia di collaudo di impianti tecnologici comportano da parte del professionista notevoli maggiori impegni in precedenza non previsti e quindi da non ritenersi compensati con la vigente Tariffa - Tabella C - viene stabilito che per tali tipi di collaudi, in aggiunta all'onorario previsto dalla tabella C, venga esposto un compenso a percentuale ricavato dall'applicazione della aliquota della Tabella A parzializzato secondo la lettera I - assistenza al collaudo - e moltiplicato per i seguenti coefficienti riduttivi:

1) impianti di classe III/a (limitatamente a quelli per la produzione e la distribuzione del vapore, dell'energia elettrica e della forza motrice) di classe III/b e III/c (limitatamente a quelli di pubblica illuminazione) 0,90;

2) impianti di classe III/a non compresi tra quelli citati al precedente punto 1) 0,60.

Sui predetti onorari è ammesso il conglobamento delle spese e dei compensi accessori. Qualora il collaudo sia soltanto tecnico e non anche tecnico - amministrativo, non dovrà essere esposto l'onorario di cui alla Tabella C.

**(Delibera del 23 marzo 1987 - modificata l'11 aprile 2006)**

\*\*\*\*\*

**Certificato di regolare esecuzione**

*Considerato che l'art. 28 della Legge n. 109/94 ha elevato il limite di validità per il rilascio del certificato di regolare esecuzione in luogo del collaudo sino a 200.000 ecu e che tale modifica determina una particolare responsabilità per il direttore dei lavori che rilascia tale certificato, per tale prestazione si ritiene vada applicata la Tabella C colonna a) della tariffa professionale con la riduzione del 25%.*

*(Delibera del 9 ottobre 1978 - modificata l'11 aprile 2006)*

**B) COLLAUDO DI LAVORI E FORNITURE**

**Art. 19-a)**

Il collaudo di lavori e forniture comprende l'esame le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di misure e di applicazioni di prezzi, l'esame di eventuali riserve e relativo parere e, infine il rilascio del certificato di collaudo.

**Art. 19-b)**

Quando il professionista sia incaricato del collaudo di opere progettate e dirette da altri, le competenze sono regolate dalla tabella C nella quale sono indicate alle due finché (a) e (b) le percentuali secondo che si tratti della pura e semplice collaudazione delle opere con l'esame e il parere sugli atti contabili della gestione e sulle riserve ovvero della collaudazione predetta e del riparto della spesa a carico dei vari condomini in proporzione delle quote di proprietà a termine delle disposizioni vigenti.

Il collaudo si riferisce tanto all'opera dell'esecutore del lavoro quanto a quella del professionista direttore dei lavori.

Il collaudo deve essere eseguito in conformità delle norme e delle prescrizioni stabilite per la collaudazione delle opere statali con la compilazione del verbale di visita dei lavori, della relazione di collaudo, del certificato di collaudo e della relazione sulle riserve e questioni sorte durante l'esecuzione di lavori.

Le percentuali stabilite per il collaudo debbono essere applicate anche sull'importo delle riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento.

**Art. 19-c)**

Quando il collaudo che si compie, si riferisce a lavori aggiudicati anteriormente al 10 luglio 1947, l'importo dei lavori da collaudare deve essere aggiornato moltiplicandolo per il coefficiente di adeguamento contenuto nella tabella D e relativo all'anno di aggiudicazione dell'appalto.

**Art. 19-d)**

Nel caso in cui il committente nomini il collaudatore sin dall'inizio dell'appalto, con l'obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, l'onorario percentuale di cui alla tabella C sarà aumentato da un minimo del 15 per cento ad un massimo del 30 per cento.

**Art. 19-e)**

Quando il collaudo riguarda opere di manutenzione lo onorario percentuale dato dalla tabella C sarà maggiorato discrezionalmente fino ad un massimo del 50 per cento.

### Art. 19-f)

La revisione dei calcoli di stabilità, anche se fatta in sede di collaudo, sarà compensata in ragione dello 0,20 dell'aliquota c della tabella B, riferentesi agli onorari stabiliti per la progettazione di opere delle diverse classi, limitatamente all'importo delle opere o parte di esse in cemento armato, ferro e legno, verificate.

### C) RIPARAZIONI DI DANNI DI GUERRA

#### Art. 19-bis)

Le prestazioni per riparazione dei danni conseguenti a fatti di guerra rientrano nel capo II e relativo sottocapo A) della tariffa e vanno sempre considerate come incarico parziale. Pertanto le aliquote di compenso sono quelle risultanti dalla tabella A in relazione alla classe e alla categoria di cui si riferisce l'opera e in rapporto — secondo la tabella B della tariffa — alle prestazioni necessarie e di fatto eseguite, con l'aumento in ogni caso, del 25 per cento per incarico parziale.

In particolare:

Il preventivo particolareggiato va assimilato ad un vero e proprio progetto comprendente il preventivo medesimo e gli eventuali disegni e calcoli di carattere statico, o gli studi o le proposte anche in forma descrittiva.

Per questi elaborati l'onorario va computato escluse le aliquote di cui alle lettere a) e b) della tabella B, solo in base alle aliquote della lettera d) (preventivo particolareggiato) e della lettera c) (progetto esecutivo), le quali ultime debbono essere ridotte discrezionalmente — a seconda dell'importanza del lavoro svolto — entro i limiti minimi e massimi seguenti:

Prestazione Parziale	Classe dei lavori secondo l'elencazione dell'art. 14							
	I <i>a-b-c-d</i>	I <i>e</i>	I <i>f-g</i>	II- III	IV	V	VI VII VIII	IX
<i>c) progetto esecutivo</i>	0,05	0,06	0,06	0,04	0,04	0,06	0,03	0,04
	0,15	0,17	0,17	0,13	0,11	0,18	0,09	0,12

Quando lo studio statico od architettonico presenta nel complesso o nei particolari notevole importanza, al professionista compete un compenso integrativo da valutarsi a norma delle corrispondenti o analoghe voci di tariffa, oppure a discrezione.

Per la direzione dei lavori e per altre prestazioni complementari (lettere e, f, g, h, i, ed l della tabella B) l'onorario va commisurato alle corrispondenti aliquote, ma limitatamente alle singole prestazioni eseguite.

Vanno applicate — se non sono in contrasto con le attuali — le altre complementari norme di tariffa, non escluse quelle di cui ai numeri 4 (compensi a vacanze), 6 (rimborso spese), 18, 21, 43 e 44, con le modifiche contenute in tutte le presenti norme.

## Art. 20

Quando l'incarico conferito al professionista riguardi la esecuzione di più opere complete di tipo e di caratteristiche costruttive identiche, e senza che il complesso di insieme richieda speciali cure di concezione, l'onorario corrispondente a quella parte di prestazioni professionali riguardanti il progetto e che sia da eseguire una sola volta per tutte le opere, deve essere computato sull'importo di una sola delle opere stesse.

## Art. 21

Quando per lo studio del progetto sommario si richiedono dal committente elaborati con soluzioni distinte e diverse il compenso dovuto al professionista è valutato discrezionalmente, e può anche arrivare fino al doppio delle aliquote dell'art. 19, lettere a) e b).

Il compenso può parimenti essere aumentato fino al doppio delle rispettive aliquote parziali, quando l'opera, sia per speciali difficoltà di progetto e di esecuzione, sia per rispondere a prescrizioni di legge, richieda uno sviluppo di elaborati tecnici e contabili superiore al normale.

Analogamente possono aumentarsi fino al doppio le aliquote delle lettere a), c) e g) quando si tratta di lavori di trasformazione di fabbricati o di impianti richiedenti maggiori prestazioni di assistenza ai lavori.

### **Progetto sommario, maggiorazione per più soluzioni.**

*Quando il committente richieda al professionista di elaborare nello studio del progetto sommario più soluzioni distinte e divergere, l'art. 21 comma 1 prevede, la valutazione discrezionale del compenso fino ad arrivare al doppio delle aliquote dell'art. 19, lett. a e b.*

*La disposizione vada interpretata nel senso che la maggiorazione va applicata una sola volta in modo che il compenso totale può risultare al massimo raddoppiato rispetto a quanto comporta l'applicazione delle aliquote predette per lo studio di una soluzione unica; naturalmente sono fatti salvi casi particolari concordati fra le parti.*

*La richiesta del committente deve essere riportata nel disciplinare e, in difetto di tale previsione, il professionista deve documentare che la pluralità di soluzioni è stata espressamente richiesta del committente.*

*(Delibera n. 5 del 18 dicembre 1995)*

## Art. 22

Le modificazioni ed aggiunte all'elaborato o al progetto definitivamente approvato, introdotte in corso di lavoro per cause non imputabili al professionista e richiedenti nuovi studi, sono considerate come appendici al progetto od all'elaborato, ed il professionista ha diritto al compenso anche sulla parte studiata e non eseguita, compenso che è valutato o in via discrezionale, oppure, ove possibile, sul costo preventivato della parte non eseguita.

## Art. 23

Quando il professionista, col consenso del committente, ritenga necessario ricorrere all'opera od al consiglio di specialisti, questi hanno diritto al loro compenso indipendentemente dalle competenze del professionista. (8)

(8) A norma dell'art. 2 del D.M. 21 agosto 1958 i criteri stabiliti negli articoli 21, 22 e 23 sono applicabili alle prestazioni per l'esecuzione di opere contemplate alla lettera A) del Capo II.

## D) MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI

### **Art. 23-a)**

La misura e contabilità dei lavori, salvo speciali accordi sono di spettanza del professionista incaricato della direzione e liquidazione dei lavori. Esse si identificano con la regolare compilazione dei prescritti documenti contabili e comprendono anche i rilievi di qualsiasi natura.

Gli onorari relativi a queste prestazioni, sono valutati in base alla tabella E e possono essere applicati solo per lavori edilizi (classe I).

Per i lavori delle altre classi tali percentuali saranno ridotte del 30 per cento.

Gli onorari di cui alla tabella E, se riferiti a contabilità riguardanti lavori di ripristino, trasformazione, ampliamenti e manutenzione, saranno maggiorati come appresso: per riparazioni e trasformazioni, del 20%; per aggiunte e ampliamenti, del 10%; per ordinaria manutenzione, del 40%.

## E) AGGIORNAMENTO DEI PREZZI

### **Art. 23-b)**

L'aggiornamento dei prezzi di progetto eseguito dallo stesso progettista, sarà compensato come appresso.

a) se in base a semplici variazioni percentuali dei primitivi prezzi con una aliquota pari al 20 per cento di quella relativa al preventivo particolareggiato (prestazioni d, della tabella B) con un minimo di € 3,16691;

b) se in base a nuove analisi, con una aliquota pari al 40 Per cento di quella relativa al preventivo particolareggiato (prestazione d, della tabella B); con un minimo di € 6,33383;

Se l'aggiornamento viene eseguito da professionista non autore del progetto, le suddette aliquote saranno maggiorate del 25 per cento per incarico parziale.

## F) REVISIONE DEI PREZZI

### **Art. 23-c)**

La revisione analitica dei prezzi contrattuali di appalto è compensata con una aliquota pari al 40 per cento di quella fissata per la contabilità dei lavori (tabella E), applicata all'importo lordo revisionato.

Se la revisione viene effettuata in base ad analisi già compilate e inserite in progetto o in contratto, l'aliquota suddetta viene ridotta al 20 per cento.

Se la revisione che si compie non si riferisce ai prezzi correnti ma a quelli di un appalto svolto in epoca anteriore, agli effetti dello onorario l'importo revisionato sarà aggiornato applicando gli stessi coefficienti di adeguamento relativi ai collaudi.

Infine, se la revisione è eseguita dallo stesso professionista che presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera e ne redige la contabilità, il relativo onorario è ridotto del 25 per cento.

## G) PRESTAZIONI PER PERIZIE ESTIMATIVE

### **Art. 24**

Per le perizie estimative particolareggiate — oltre i compensi integrativi a vacanze di cui all'art. 4 ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6 — è dovuto al professionista un compenso a percentuale sul valore stimato in base alle aliquote della tabella F che sono suscettibili di aumento fino al limite di un quarto in relazione alla difficoltà della perizia.

L'applicazione della tabella per valori intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.

Per importi di stima inferiori alle € 129,11 l'onorario viene stabilito a discrezione.

Per perizia particolareggiata si intende quella basata su specifici criteri di valutazione e corredata di relazione motivata di descrizioni, di computi e, ove occorrono, di tipi.

Se la perizia è sommaria — cioè in forma di giudizio basato su elementi sintetici e globali come cubatura o numero dei vani per i fabbricati numero dei fusi o dei telai per gli opifici, produzione giornaliera, ecc., esposto in una breve relazione riassuntiva — le suddette aliquote vengono ridotte alla metà.

### **Art. 24-a)**

Se la perizia è analitica — ossia la perizia particolareggiata è integrata da specifiche distinte dello stato e del valore delle singole strutture dei singoli elementi, delle singole macchine od apparecchi costitutivi del complesso periziato — il compenso a percentuale viene determinato applicando aliquote doppie di quelle stabilite per le perizie particolareggiate.

### **Art. 25**

Per i beni rustici (terreni e fabbricati) e per le aree da fabbrica si applicano le percentuali della categoria I, per le merci e le scorte industriali quelle della rispettiva industria, giusta la classificazione di cui all'elenco dell'art. 14.

### **Art. 26**

Se la perizia riguarda divisioni fra compartecipanti, rateizzo di quote, valutazioni in contraddittori e simili, per le quali si richiedono discussioni, studi e conteggi maggiori degli ordinari, gli onorari di cui ai precedenti capoversi possono aumentare fino al doppio.

Quando la perizia divisionale viene completata con un progetto divisionale, gli onorari di cui sopra possono essere anche triplicati.

### **Art. 27**

Per le stime per le quali si richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti lo stesso oggetto, come nelle perizie per danni, per espropriazioni parziali e simili, l'onorario dovuto è quello competente al cumulo delle somme rappresentanti le parziali valutazioni ed è stabilito su questo cumulo colle aliquote dei precedenti articoli.

### **Art. 27-a)**

Quando la perizia estimativa va riferita a prezzi anteriori a quelli correnti al 10 gennaio 1947, l'onorario risultante dall'applicazione delle percentuali della tabella F va maggiorato, a seconda dell'anno di riferimento, della corrispondente percentuale di adeguamento indicata nella tabella G.

### **Art. 27-b)**

Gli onorari per le stime vanno sempre stabiliti separatamente per le singole unità immobiliari, quando dette unità derivino da lottizzazioni per vendite all'asta o appartengano a proprietari diversi o si trovino in località diverse o quando anche si differenzino negli elementi obiettivi e subiettivi che costituiscono la base delle stime.

### **Art. 28**

Per le perizie di affitto di beni stabili urbani, impianti industriali e beni rustici il compenso è in ragione del

9,198 per cento del fitto annuo sui primi .....	€ 77,47
6,132 per cento sul fitto eccedente fino a .....	€ 232,41
3,066 per cento sull'eccesso	

e va aumentato come alla tabella G, in correlazione all'anno cui si riferisce l'importo del fitto, rimanendo sempre da computare a parte gli eventuali compensi a vacanza di cui all'art. 4 ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6.

### Art. 29

Per la compilazione di inventari e consegne - oltre il compenso integrativo a vacazione a norma dell'art. 4 per le operazioni da compiersi sopra luogo, ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6 - è dovuto al professionista un compenso da valutarsi:

- a. per i beni stabili urbani nella ventesima parte delle percentuali rispettivamente stabilite all'art. 15 applicate all'importo di stima delle cose inventariate o consegnate, ovvero nel 12,264 per cento del canone di affitto annuo, se trattasi di beni affittati;
- b. per gli impianti industriali nella quindicesima parte delle rispettive percentuali stabilite all'art. 15, applicate all'importo di stima della cosa inventariata o consegnata, ovvero nel 12,264 per cento del canone di affitto annuo, se trattasi di beni affittati;
- c. per i beni rustici posti in condizioni ordinarie:
  - € 1,42515 per ettaro, per fondi di area inferiore a .....ha. 20
  - € 1,18762 per ettaro, sull'area eccedente fino a .....ha. 80
  - € 0,99760 per ettaro, sull'area eccedente fino a .....ha. 150
  - € 0,85509 per ettaro, sull'area eccedente oltre gli .....ha. 150oltre il 4,599 per cento sul canone di affitto del primo anno di locazione per i primi 40 ettari e il 3,066 per cento sul rimanente canone.

In caso di mancanza del canone di affitto, dette percentuali sono applicate sui canoni correnti per beni analoghi.

I compensi previsti tanto per inventari o consegne di stabili urbani o rustici, quanto per quelli degli impianti industriali, presuppongono come ordinariamente avviene in pratica, che l'inventario o la consegna vengano redatti sulla scorta di precedenti consegne.

Quando invece esse siano da impostarsi ex novo, i compensi di cui sopra sono suscettibili dell'aumento del 30 per cento salvo eventuali compensi da valutarsi a discrezione per ricerche di titoli relativi a possesso ed in modo particolare per i diritti d'acqua.

La redazione di mappe o tipi è compensata in aggiunta con le norme del capo IV.

Per gli inventari di boschi, in cui sia richiesta la classificazione e la stazionatura delle piante di alto fusto, e per quelli di terreni con notevole consistenza, di colture legnose specializzate o promiscue, di parchi, di giardini e di vivai, i compensi di cui sopra sono suscettibili di aumento fino al 100 per cento.

### Art. 30

Per i prospetti riassuntivi degli enti da portarsi a confronto nei bilanci di consegna e riconsegna (sommari del consegnato e riconsegnato e conseguenti conteggi di debito e di credito), è dovuto al professionista un compenso ad opera come segue:

- 1) per i beni stabili urbani l'onorario è valutato sul cumulo delle due partite finali di debito e credito, applicandosi a questo cumulo le aliquote delle perizie analitiche (articolo 24, capoverso 3), oltre 6,132 per cento sul canone di affitto del primo anno di locazione, salvo il caso di atti eccezionali (come ad esempio, per stabili centrali di grandi città) nel qual caso l'aggiunta viene ridotta discrezionalmente;
- 2) per gli impianti industriali idem;
- 3) per i beni rustici, i sommari e sommarioni in ragione di € 0,33253 l'ettaro, fino a 50 ettari e di € 0,23752 l'ettaro sull'eccedenza; la valutazione dei debiti e crediti in ragione di € 0,57006 l'ettaro oltre al 6,132 per cento sul cumulo delle somme, poste a debito e a credito, da applicarsi alla differenza fra consegnato e riconsegnato delle singole voci di ogni partita.

I compensi per le valutazioni delle eventuali opere di miglioria straordinaria sono determinati in aggiunta ai precedenti coi criteri dell'articolo 24 delle perizie estimative.

Se i bilanci vengono eseguiti in contraddittorio, gli onorari di cui ai precedenti capoversi 1), 2) e 3), per le valutazioni dei debiti e crediti sono suscettibili di aumento fino al cinquanta per cento (50%).

Per i beni rustici, nel caso che il professionista debba eseguire solamente i rilievi di riconsegna necessari alla redazione del bilancio e non sia quindi richiesta la formazione d'un regolatore e completo testimoniale di stato, il compenso per i rilievi occorsi per la compilazione del bilancio è commisurato in ragione dei tre quinti dei compensi stabiliti dall'art. 29.

### Art. 31

Per inventari, misurazioni e valutazioni di scorte rurali, fieni, paglie, piantagioni, oltre al rimborso delle spese di ogni natura anche per il personale manuale di aiuto, è dovuto all'ingegnere un compenso a quantità commisurato come segue:

a) per le scorte rurali: *Misurazione Valutazione*

Fieni e stramaglie per mangimi al quintale	€ 0,01583	0,01583
Paglie e lettiere per mangimi al quintale	€ 0,00594	—
Legna in cataste al quintale	€ 0,00396	—

b) per le piantagioni in ragione del 6,132 per cento del valore di stima nei casi ordinari. Il compenso può ridursi fino al 3,066 per cento per i boschi di notevole estensione e regolarità.

## CAPO IV - LAVORI TOPOGRAFICI

### Art. 32

Sono comprese in questa classe le prestazioni per lavori topografici planimetrici ed altimetrici, sia che si tratti di lavori preparatori e preliminari di lavori di altre classi, sia che si tratti di lavori per sé stanti.

### Art. 33

Tutte le operazioni di campagna ed i rilevamenti in luogo sono compensati a vacanza a norma dell'art. 4.

### Art. 34

Per la formazione di planimetrie di terreni da rilievi originali e per la redazione di tipi coll'indicazione del perimetro dei fabbricati, delle strade, corsi d'acqua e simili gli onorari vengono stabiliti come segue:

- a) sino a 10 ettari di estensione, il lavoro viene valutato a vacanze
- b) per estensioni maggiori, secondo la seguente tabella:

	IN PIANURA		IN COLLINA		IN MONTAGNA	
	scala 1/1000	scala 1/2000	scala 1/1000	scala 1/2000	scala 1/1000	scala 1/2000
1. Terreni nudi o poco alberati con scarsi particolari di strade, case e corsi d'acqua: per ettaro.....€	1,42515	1,18762	1,90020	1,42515	2,37525	1,90020
2. Terreni frastagliati da piantagioni, strade, corsi d'acqua e paludosi: per ettaro.....€	1,90020	1,66267	2,37525	1,90020	2,85030	2,37525
3. Terreni a boschi, vigneti e frutteti: per ettaro.....€	2,37525	2,13772	2,85030	2,37525	3,32535	2,85030

Viene applicato in aggiunta un compenso di € 0,47505 per ogni particella inferiore ai 500 mq. e di € 0,23752 se superiore ai 100 mq. con indicazione dei confini di proprietà e delle colture.

Per la formazione di piani o tini parcellari, frazionamento e cabrei colorici desunti da rilievi originali, gli onorari di cui alla tabella del presente articolo possono essere aumentati fino al 100%.

In caso di lottizzazione per vendita di cui occorrono descrizioni particolareggiate, tipi di frazionamento e tipi per atti notarili di trapasso, gli onorari i cui alla suddetta tabella possono essere aumentati fino al 150 per cento.

### Art. 35

Per la formazione di planimetrie di abitati da rilievi originali e la redazione di tipi con indicazione di strade, piazze o spazi comunque interposti e circondanti fabbricati, esclusa però la rappresentazione interna di questi, gli onorari vengono stabiliti come segue:

- a) sino a 5 ettari di estensione, il lavoro viene valutato a vacanza;
- b) per estensione superiore a 5 ettari, secondo la tabella seguente:

	IN PIANURA		IN COLLINA		IN MONTAGNA	
	scala 1/1000	scala 1/2000	scala 1/1000	scala 1/2000	scala 1/1000	scala 1/2000
per ettaro.....€	4,75050	3,80040	5,70060	4,75050	7,12575	5,70060

### **Art. 36**

Ai disegni di strisce di terreno da rilievi originali per studi di tracciati stradali, canali, elettrodotti e simili è applicabile la tabella dell'art. 34 con un aumento del 20 per cento computando l'estensione in base ad una larghezza non minore di metri 30.

### **Art. 37**

Nel caso in cui il tipo planimetrico sia disegnato in scala maggiore di 1 a 1000, si applicano gli onorari stabiliti per i tipi in scala 1 a 1000 aumentati del 20 per cento.

Analogamente, per i tipi in scala minore di 1 a 2000, si applicano gli onorari stabiliti per i tipi in scala di 1 a 2000 aumentati del 20 per cento.

### **Art. 38**

Gli onorari per la formazione di tipi planimetrici, a cui possono servire di base planimetrie esistenti o mappe del nuovo catasto, vengono applicati nella misura di tre quinti di quelli indicati nella tabella dell'art. 34.

### **Art. 39**

Nella formazione di planimetrie di terreni di natura varia gli onorari vengono liquidati separatamente per ciascuna parte del lavoro a seconda delle qualità del terreno indicate all'art. 34.

### **Art. 40**

Il computo della superficie è compensato in più con € 0,95010 a 1,42515 per ettaro, oltre il compenso fisso di € 0,23752 per ogni particella di proprietà o coltura distinta.

### **Art. 41**

Per le aree da fabbrica negli abitati, l'onorario per la formazione dei tipi ed il computo delle aree viene valutato a vacanze.

### **Art. 42**

Per la formazione originale di piani quotati i compensi dell'art. 34 vengono aumentati del 40%, quando il piano quotato è ottenuto per punti isolati, del 60%, se con curve di livello equidistanti da 1 a 5 metri.

Se il rilievo altimetrico si completa con la redazione di profili longitudinali e di sezioni trasversali, i compensi dell'art. 34 sono suscettibili di aumento fino all'80%.

Per il rilevamento altimetrico su piano planimetrico esistente sono dovuti i compensi della tabella dell'art. 34 ridotti al 50% se per punti isolati ed al 70% se con tracciamento delle curve di livello equidistanti da 1 a 5 metri.

### Art. 43

I disegni delle piante di edifici rilevati sono retribuiti in ragione di metro quadrato di area rilevata e rappresentata nelle piante come alla tabella seguente con l'aggiunta di una somma fissa di € 2,37525.

	SCALA DEL DISEGNO			
	1/50	1/100	1/200	1/500
a) Edifici con pianta di semplice disposizione e con ambienti in prevalenza regolari..... €	da 0,02138 a 0,02850	da 0,01425 a 0,02138	0,01425	0,00713
b) Edifici con pianta complicata e con ambienti di varia forma e grandezza..... €	da 0,04988 a 0,07126	da 0,03563 a 0,05701	0,03563	0,02138

Gli onorari della tabella si applicano per un solo piano dell'edificio. Per il disegno di ciascuno degli altri piani, gli onorari vengono ridotti del 25%.

Per i disegni delle sezioni verticali necessarie a definire l'edificio l'onorario viene valutato in ragione di € 0,00285 a 0,00475 per ogni metro cubo di volume dell'edificio a seconda della minore o maggiore complessità delle strutture e del numero delle sezioni occorrenti.

### Art. 44

La rappresentazione dei prospetti di edifici rilevati, oltre che con una somma fissa di € 2,37525 è retribuita in ragione di € 0,02850 a € 0,09501 per metro quadrato di prospetto secondo le difficoltà e la scala del disegno.

Il rilievo ed il disegno dei particolari ornamentali sono retribuiti a vacanze.

Le spese dei ponti e dei mezzi d'opera occorrenti nei rilievi sono a carico del committente.

**Art. 45**

Ferma restando l'applicazione delle norme generali, gli onorari per le prestazioni inerenti alle cave ed alle miniere sono di regola determinati a percentuale ovvero a quantità con le modalità indicate negli articoli seguenti; sono in ogni caso computati a parte ed in aggiunta i compensi a vacanze per le prestazioni di cui allo articolo 4 ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6.

**Art. 46**

Prospezione geologica mineraria di una regione, determinazione geognostica da tracciare su topografia al 50.000 e relativa relazione da € 0,23719 a € 0,47505 per ogni ettaro, secondo la seguente tabella:

Fino a 50 ettari .....	€ 23,75250
Per ogni ettaro in più oltre i 50 fino a 100 ettari.....	€ 0,38004
Per ogni ettaro in più oltre i 100 ettari .....	€ 0,23719

**Art. 47**

Visita a permessi minerari di prima prospezione senza lavori, determinazione geognostica del suolo, del permesso e degli affioramenti di sostanze minerarie utili, e presunzione del loro valore industriale: la stessa tariffa come all'art. 46 più un compenso fisso di € 19,00200.

Per il caso in cui la prospezione abbia per scopo la domanda di ricerca in base alla nuova legge mineraria, con delimitazioni segnate su topografia al 25.000 e redazione di tre piani al 10.000 La tariffa indicata al primo capoverso del presente articolo viene aumentata del 25 per cento.

**Art. 48**

Visita a permessi minerari in lavorazione ed a miniere tanto in esercizio che inattive, con relazione sulla geognostica del suolo del territorio sui giacimenti e su tutti i lavori accessibili: il compenso è valutato per ogni metro cubo di giacimento compreso fra le rocce incassanti, in base alla seguente tabella:

fino a 1.000 metri cubi .....	€ 0,04750
per ogni metro cubo oltre i 1.000 fino a 10.000 .....	€ 0,01900
per ogni metro cubo oltre i 10.000 fino a 25.000.....	€ 0,01426
per ogni metro cubo oltre i 25.000 fino a 50.000 .....	€ 0,00950
per ogni metro cubo oltre i 50.000.....	€ 0,00475

**Art. 49**

Progetto ed esecuzione di costruzioni ed impianti industriali annessi alle cave od alle miniere: i relativi onorari vengono determinati applicando le norme di cui al capo II della presente tariffa.

## Art. 50

Stime di cave e miniere. Per la compilazione della stima di una cava o di una miniera, corredata della descrizione dei luoghi del bacino geologico e delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali annessi, l'onorario viene liquidato a percentuale in base alla seguente tabella con un minimo di € 7,91728.

Per un valore fino a	€	2.582,28	3,066%
Sul di più fino a	»	5.164,57	2,452%
» »	»	12.911,42	1,839%
» »	»	25.822,84	1,226%
» »	»	38.734,27	0,613%
» »	»	51.645,69	0,306%
» »	»	258.228,45	0,245%
» »	»	516.456,90	0,183%
Sul di più (9)			0,122%

L'onorario viene determinato applicando le suesposte percentuali al valore complessivo del giacimento, delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali quando la stima delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti è fatta in modo molto sommario.

Quando invece per questi enti si richiede una stima meno sommaria ovvero la stima particolareggiata od analitica, l'onorario dovuto per la stima del giacimento viene determinato applicando le percentuali suesposte al valore del solo giacimento e l'onorario dovuto per la stima delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti viene liquidato a parte ed in aggiunta con le norme di cui al capo II.

## Art. 51

Divisione, ampliamenti e fusione di cave e miniere: per i progetti di divisione, ampliamenti e fusioni di cave e miniere con assegnazione delle quote in base a titoli di proprietà, l'onorario viene liquidato con le modalità di cui al precedente articolo con l'aumento del 10%.

(9) Per la parte eccedente l'importo di € 2.582.284,50 si applica la percentuale fissata dal D.M. 29.6.1981: 0,102%.

## CAPO VI - INGEGNERIA NAVALE (10)

### Art. 52

Ferma restando l'applicazione delle norme generali, in quanto non modificate dalle seguenti, per la determinazione degli onorari per prestazioni inerenti all'ingegneria navale si seguono le seguenti particolari modalità.

### Art. 53

Quando l'ingegnere navale debba permanere fuori residenza, all'estero o in navigazione, gli onorari a vacanza di cui all'articolo 4 vengono aumentati del 50 per cento.

### Art. 54

Agli effetti della determinazione degli onorari, le prestazioni dell'ingegnere navale possono riguardare:

- 1) nuove costruzioni
- 2) lavori di riparazione o trasformazione;
- 3) liquidazioni;
- 4) salvataggi e recuperi;
- 5) perizie per accertamento o valutazione di danni;
- 6) perizie per valutazione di navi.

Nel caso di cumulo di alcuni fra gli incarichi qui specificati relativamente ad uno stesso lavoro, si applicano al 100 per cento la tariffa relativa all'incarico principale ed al 30 per cento quelle relative agli incarichi secondari.

### Art. 55

#### Tariffa I. - Nuove costruzioni

IMPORTO DELL'OPERA		ONORARIO PERCENTUALE DELL'IMPORTO
Fino a.....€	1.032,91	12,264%
Sul di più fino a.....»	2.582,28	9,198%
» » .....	10.329,14	4,599%
» » .....	25.822,84	2,299%
» » .....	51.645,69	0,919%
» » .....	103.291,38	0,827%
» » .....	154.937,07	0,705%
» » .....	258.228,45	0,613%
» » .....	516.456,90	0,490%
» » .....	1.032.913,80	0,367%
Sul di più		0,306%

I-a) Per progetti dettagliati si applica la tariffa I al 100 per cento sul costo dello scafo, dell'allestimento e dell'apparato motore.

Il progetto dettagliato comprende l'insieme dei piani dello scafo da presentare ai registri di classificazione (sezione maestra e piano dei ferri) per la approvazione del progetto di una nave, il piano di costruzione, gli elementi della carena, lo studio della stabilità e dell'assetto, i piani dei ponti, il piano generale dell'apparato motore corredato dei dati principali e degli altri richiesti dai registri di classificazione e il preventivo di costo.

Nella tariffa I al 100 per cento è compreso il compenso per quelle variazioni che si debbono introdurre nei disegni su richiesta dei registri di classificazione.

È pure compreso il compenso per la formazione delle specifiche, l'assistenza al committente del contratto col costruttore fino all'inizio dell'opera.

Per i piani particolareggiati di parte dell'apparato motore, di parti dello scafo e dell'arredamento del piroscavo il compenso deve convenirsi.

(10) Per la parte eccedente l'importo di € 2.582.284,50 si applica la percentuale fissata dal D.M. 26.9.1981: Tariffa I: 0,255, Tariffa II: 0,511, Tariffa III: 0,204, Tariffa IV: 0,511, Tariffa V: 0,255.

- I-b) Per progetti di massima di scafi, apparati motori ed allestimento si applica il 50 per cento della tariffa I.
- I-c) Per revisione di progetti altrui o di offerte: per un solo progetto od una sola offerta di applica il 20 per cento della tariffa I.  
Per ogni progetto od offerta in più relativa allo stesso lavoro il compenso viene aumentato del 5 per cento della tariffa I.
- I-d) Per assistenza e lavori e relativi controlli si applica il 50 per cento della tariffa I, oltre le precedenti competenze.

NOTE

- a) Per alcune soltanto fra le diverse parti di uno stesso progetto, ossia scafo, apparato motore, sistemazioni interne, è da applicare la tariffa I a ciascuna delle parti a seconda del loro sviluppo relativamente al valore delle parti medesime.
- b) Gli onorari risultanti dalla precedente tariffa sono aumentati dal 15 al 20 per cento per piroscafi cisterna o frigoriferi; del 30 per cento per piroscafi passeggeri.
- c) Qualora per un progetto già studiato si richiedano varianti da parte del committente, l'onorario risultante dalla tariffa sarà aumentato a discrezione secondo l'importanza del lavoro richiesto.
- d) Oltre quanto è detto all'art. 6 delle norme generali, sono da computarsi a parte le spese del disegnatore.

**Art. 56**

*Tariffa II. - Lavori di riparazione o trasformazione*

IMPORTO DELL'OPERA	ONORARIO PERCENTUALE DELL'IMPORTO	
Fino a.....€	258,23	12,264%
Sul di più fino a.....»	516,46	11,651%
» » .....»	1.032,91	10,731%
» » .....»	1.549,37	9,198%
» » .....»	2.582,28	7,665%
» » .....»	5.164,57	6,132%
» » .....»	12.911,42	3,679%
» » .....»	25.822,84	1,839%
» » .....»	51.645,69	1,533%
» » .....»	103.291,38	1,226%
» » .....»	206.582,76	1,073%
» » .....»	335.696,98	0,919%
» » .....»	516.456,90	0,766%
Sul di più		0,613%

- II-a) Per controllo dettagliato con specifiche, assistenza ai lavori e relativi controlli, ecc., si applica la tariffa II al 100 per cento.
- II-b) Per progetti di massima si applica il 30 per cento della tariffa II.
- II-c) per revisione di progetti altrui e di offerte: per un solo progetto od una sola offerta si applica il 20 per cento della tariffa II.  
Per ogni progetto ed ogni offerta in più, il compenso viene aumentato del 5 per cento della tariffa II.
- II-d) Per l'assistenza ai lavori e relativi controlli si applica il 50 per cento della tariffa II.

NOTE

- a) Onorario complessivo minimo per la tariffa II € 39,58745.
- b) Per le varianti di un progetto già studiato vedi nota c) della tariffa I.
- c) Oltre quanto è detto all'art. 6 delle norme generali, sono da computarsi a parte le spese di disegnatore.

**Art. 57***Tariffa III - Liquidazioni*

IMPORTO DELL'OPERA		ONORARIO PERCENTUALE DELL'IMPORTO
Fino a.....€	258,23	3,066%
Sul di più fino a.....»	516,46	2,912%
» » .....	1.032,91	2,759%
» » .....	1.549,37	2,452%
» » .....	2.582,28	2,146%
» » .....	5.164,57	1,533%
» » .....	12.911,42	0,919%
» » .....	25.822,84	0,613%
» » .....	51.645,69	0,551%
» » .....	103.291,38	0,490%
» » .....	206.582,76	0,429%
» » .....	335.696,98	0,367%
» » .....	516.456,90	0,306%
Sul di più		0,245%

III-a) Per la liquidazione delle fatture relative a lavori progettati e diretti da altri, compresi i relativi controlli ed i computi metrici, si applica la tariffa III al 100 per cento.

III-b) Per liquidazione delle fatture relative a lavori diretti dal professionista si applica il 50 per cento della tariffa III.

III-c) Per liquidazione delle fatture senza aver visto i lavori si applica il 30 per cento della tariffa III.

## NOTE

a) Oltre le precedenti competenze, sono da computarsi i diritti fissi per visita a bordo come segue:

1) diritto fisso per la prima visita a bordo, € 7,91728

2) diritto fisso per ogni successiva visita, € 9,95864;

3) per sopralluoghi e visite in bacino, visite interne di caldaie, di doppio fondo, gavoni, cisterne, i precedenti diritti sono aumentati del 50 per cento.

b) Il compenso globale non deve mai essere inferiore al 5 per cento del ribasso ottenuto nella liquidazione, né ad ogni modo, inferiore a € 7,91728.

**Art. 58***Tariffa IV - Salvataggi e recuperi*

*(Tariffa a base percentuale dei lavori da salvare per corpo e merci)*

IMPORTO DELL'OPERA		ONORARIO PERCENTUALE DELL'IMPORTO
Fino a.....€	258,23	12,264%
Sul di più fino a.....»	516,46	11,651%
» » .....	1.032,91	10,731%
» » .....	1.549,37	9,198%
» » .....	2.582,28	7,665%
» » .....	5.164,57	6,132%
» » .....	12.911,42	3,679%
» » .....	25.822,84	1,839%
» » .....	51.645,69	1,533%
» » .....	103.291,38	1,226%
» » .....	206.582,76	1,073%
» » .....	335.696,98	0,919%
» » .....	516.456,90	0,766%
Sul di più		0,613%

- IV-a) Per direzione di lavori di salvataggio e recupero senza la gestione amministrativa, si applica la tariffa IV al 100 per cento.
- IV-b) Per lo studio del recupero, senza direzione dei lavori e senza assistenza, si applica, il 30 per cento della tariffa IV.
- IV-c) Per assistenza ai lavori senza averne la direzione si applica il 50 per cento della tariffa IV.
- IV-d) Per sopralluoghi isolati o pareri tecnici i compensi sono da stabilire caso per caso.

NOTE

- a) Sul valore delle merci da salvare la tariffa IV si applica con riduzione del 50 per cento.
- b) Nel caso di non riuscito salvataggio si applica il 70 per cento della tariffa IV.
- c) Nel caso di non tentato salvataggio il compenso è stabilito a discrezione secondo il tempo impiegato e l'importanza dell'opera prestata. Non deve essere però in nessun caso inferiore al 20 per cento della tariffa IV.

**Art. 59**

*Tariffa V. - Perizie per accertamento e valutazione di danni*

IMPORTO DELL'OPERA	ONORARIO PERCENTUALE DELL'IMPORTO
Fino a.....€	258,23
Sul di più fino a.....»	516,46
» » .....	1.032,91
» » .....	1.549,37
» » .....	2.582,28
» » .....	5.164,57
» » .....	12.911,42
» » .....	25.822,84
» » .....	51.645,69
» » .....	103.291,38
» » .....	206.582,76
» » .....	335.696,98
» » .....	516.456,90
Sul di più	0,306%

- V-a) Per accertamento dei danni, computi metrici per la valutazione, trattative con l'assicuratore od armatore per l'accordo si applica la tariffa V al 100 per cento.
- V-b) Per l'accertamento dei danni e loro valutazione si applica il 50 per cento della tariffa V.
- V-c) Per perizie giudiziarie e stragiudiziali per accertamento di danni e causali di essi si applica la tariffa V al 100 per cento.
- V-d) Per l'assistenza a perizie nell'interesse di una parte si applica l'80 per cento di quanto è stabilito nella tariffa V-a), v-b), V-c) ove non sia presentata relazione; il 100 per cento se è presentata relazione.

NOTE

- a) L'onorario minimo della tariffa V è di € 19,79373.
- Nel caso in cui il professionista dovesse anche eseguire il progetto ed assistere ai lavori di riparazione si deve cumulare la tariffa V al 30 per cento con la tariffa II al 100 per cento.

## Art. 60

### Tariffa VI. - Perizie per valutazioni di navi.

(Tariffa a base in ragione della stazza lorda ed in relazione al tipo di bastimento)

VI-a) — Piroscafi e motonavi da carico:

fino a tonn. di stazza lorda	300	€ 0,03167	per tonn
sul di più fino a tonn	1000	€ 0,02376	per tonn
sul di più fino a tonn	2000	€ 0,01582	per tonn
sul di più fino a tonn	3000	€ 0,01187	per tonn
sul di più fino a tonn	4000	€ 0,00791	per tonn
sul di più fino a tonn	5000	€ 0,00396	per tonn
sul di più fino a tonn	8000	€ 0,00237	per tonn
oltre le tonnellate	8000	€ 0,00158	per tonn

VI-b) Piroscafi e motonavi cisterna, vale la tariffa VI-a) al 115 per cento.

VI-c) Piroscafi e motonavi frigoriferi o miste, vale la tariffa VI-a) al 125 per cento.

VI-d) Piroscafi e motonavi per passeggeri e navi di lusso; onorari da concordarsi in misura non minore di quelli derivanti dalla tabella VI-a) al 125 per cento.

VI-e) — Velieri:

fino a tonn. di stazza lorda	300	€ 0,02376	per tonn.
sul di più fino a tonn.	600	€ 0,01899	per tonn.
sul di più fino a tonn.	900	€ 0,01581	per tonn.
sul di più fino a tonn.	1200	€ 0,01267	per tonn.
sul di più fino a tonn.	1500	€ 0,00949	per tonn.
oltre le tonnellate	1500	€ 0,00475	per tonn.

VI-f) Motovelieri, draghe e pontoni biga; vale la tariffa VI-e) al 125 per cento.

VI-g) Velieri e motovelieri cisterna; valgono rispettivamente le tariffe VI-e) e VI-f) al 115 per cento.

VI-h) Nelle stime di valori di demolizione si applica il 20 per cento della tariffa.

#### NOTE

a) Per perizie in base ad elementi sommari anche senza visita della nave, allo scopo di stabilire l'ordine di grandezza del valore venale, da esprimersi in un «certificato di valutazione» a qualunque scopo inteso si applicano le tariffe base al 100 per cento col minimo di € 7,91676.

b) Per le perizie particolareggiate basate su specifici criteri di valutazione e corredate di relazione motivata ed eventualmente di descrizioni, computi o tipi, si applica la tariffa base al 150 per cento, col minimo di € 23,75185.

c) Per perizie analitiche, ossia particolareggiate integrate da specifiche o distinte dello stato e del valore di singole strutture o parti dello scafo, attrezzature, macchinari o impianti appartenenti al complesso periziato, nonché in ogni altro caso di particolare complessità e difficoltà si applica la corrispondente tariffa base a 250 per cento col minimo di € 39,58694.

d) Per eventuali accessi a bordo, aiuti e spese, si procede alla integrazione del complesso secondo le norme generali.

e) Per piroscafi e motonavi di oltre 16 anni e velieri e motovelieri di oltre 20 anni di età come pure per bastimenti con certificato di classe di prossima scadenza, la relativa tariffa base va applicata al 110 per cento.

## Art. 61

Per i lavori o progetti di impianto di cantieri navali, per costruzione o riparazione di navi e di officine relative, per progetti e costruzioni di bacini, per perizie di cantieri, ecc., si applicano le norme di cui al capo II della presente tariffa.

## Art. 62

Per studi di varo e di mancato varo, per collaudo di materiali diversi presso stabilimenti, per collaudi e prove idrauliche e prove di macchinari i compensi sono da stabilire caso per caso a discrezione del professionista

**TABELLA A - Onorario a percentuale dovuti al professionista**

La tabella è prolungata oltre i € 258.228,45 e fino a € 2.582.284,50 a norma dell'art. 3 del D.M. 21-8-1958.

IMPORTO DELLE OPERE (€)	CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENAZIONE DELL'ART. 14																									
	Costruzioni edilizie							Impianti industriali completi			Impianti di servizi generali			Impianti elettrici			Macchine isolate	Ferrovie o strade		Opere idrauliche			Acquedotti e fognature	Ponti, manufatti isolati, strutture speciali		
	Ia	Ib	Ic	Id	Ie	If	Ig	IIa	IIb	IIc	IIIa	IIIb	IIIc	IVa	IVb	IVc	V	VIa	VIb	VIIa	VIIb	VIIc	VIII	IXa	IXb	IXc
129,11	21,462	26,368	30,967	35,567	67,454	24,529	33,420	38,326	53,656	68,987	53,656	57,489	76,652	45,991	38,326	30,661	61,322	18,703	23,609	21,463	24,529	26,368	26,368	24,529	30,967	35,751
258,23	19,929	24,988	29,588	33,880	58,255	22,995	32,194	30,661	42,925	55,189	42,925	45,991	61,322	36,793	30,661	24,529	45,991	17,630	22,689	19,930	23,456	24,989	24,989	23,456	29,434	33,880
516,46	18,396	22,689	27,441	31,734	52,123	22,076	29,741	26,368	36,793	49,057	36,793	39,246	52,123	30,661	25,755	20,849	38,326	15,790	20,696	17,783	19,930	22,689	22,689	19,930	27,442	31,734
1.291,14	15,330	18,856	23,609	27,595	44,458	19,929	25,448	19,929	27,901	36,793	27,901	29,894	40,779	23,916	19,930	15,944	30,048	12,418	17,323	14,257	15,637	18,856	18,856	15,637	22,996	27,135
2.582,28	13,184	15,330	19,929	24,529	39,859	17,783	21,462	15,330	22,076	29,434	21,462	22,995	31,887	18,397	15,330	12,264	21,156	10,271	14,411	11,038	13,491	15,944	15,177	12,264	19,010	22,689
5.164,57	11,038	13,184	17,170	22,076	35,260	15,637	18,396	12,264	17,170	22,689	17,170	18,396	24,529	14,717	12,264	9,812	15,330	9,198	13,338	9,198	10,425	13,184	13,184	10,271	17,170	20,236
7.746,85	10,731	13,031	16,863	21,462	32,194	14,564	16,863	11,498	16,097	20,696	16,097	17,323	23,302	13,797	11,498	9,198	12,878	8,738	12,724	8,738	9,658	12,571	12,571	9,658	15,637	19,316
10.329,14	9,965	12,724	16,097	20,696	30,661	13,797	16,097	10,731	15,024	19,316	15,024	16,097	21,462	12,878	10,731	8,585	12,264	8,432	12,264	8,432	9,198	11,958	11,958	9,198	15,330	18,703
15.493,71	9,658	12,264	15,330	19,316	27,595	13,031	15,330	9,965	13,951	17,936	13,951	15,024	19,929	11,958	9,965	7,972	11,345	7,665	11,651	7,665	8,585	10,885	10,885	8,585	14,717	17,477
20.658,28	9,198	11,498	14,564	19,010	26,061	12,264	14,564	9,198	12,877	16,557	12,877	13,797	18,396	11,038	9,198	7,359	----	6,899	11,038	6,899	7,972	9,965	9,965	7,972	14,104	16,404
25.822,84	8,892	10,731	13,797	18,396	24,529	11,498	13,797	8,738	12,264	15,790	12,264	13,184	17,477	10,425	8,738	7,052	9,505	6,132	10,425	6,132	7,359	9,198	9,198	7,359	13,491	15,330
51.645,69	7,665	9,198	12,264	15,330	21,462	9,965	12,264	7,665	9,198	13,797	10,731	11,498	15,330	9,198	7,665	6,132	6,899	4,599	8,432	4,599	5,366	6,132	7,665	5,826	10,425	12,264
77.468,53	6,745	7,972	11,038	13,337	19,010	8,738	11,038	6,746	7,665	11,958	9,352	9,965	13,491	8,432	6,745	5,519	----	4,293	7,665	4,293	----	----	6,439	5,212	8,892	10,271
103.291,38	6,132	7,359	9,965	11,804	16,863	7,818	9,965	5,979	6,439	10,118	8,125	8,738	11,958	7,819	6,132	5,059	4,599	4,139	7,359	4,139	----	----	6,132	4,906	8,278	9,658
129.114,22	5,826	6,745	9,045	10,578	15,024	7,205	9,045	5,366	6,285	8,585	7,205	7,818	10,731	7,359	5,826	4,752	----	3,986	7,052	3,986	----	----	5,826	4,599	7,819	9,045
154.937,07	5,519	6,439	8,278	9,658	13,491	6,592	8,278	4,906	5,672	7,359	6,592	7,205	9,811	7,052	5,519	4,446	----	3,833	6,745	3,833	4,599	5,212	5,519	4,293	7,359	8,738
206.582,76	5,212	6,132	7,205	8,585	11,651	5,979	7,052	4,293	4,906	6,132	5,672	6,285	8,585	6,745	5,212	4,293	----	3,679	6,439	3,679	----	----	5,212	3,986	7,052	8,432
258.228,45	5,059	5,826	6,439	7,972	10,425	5,519	6,439	3,833	4,599	5,212	5,059	5,672	7,665	6,439	4,906	4,139	----	3,526	6,132	3,526	4,446	5,059	5,059	3,679	6,745	8,125
309.874,14	4,833	5,799	6,163	7,619	9,965	5,274	6,156	3,664	4,395	4,982	4,833	5,423	7,328	6,156	4,691	3,955	----	3,484	5,966	3,434	4,385	5,009	4,834	3,581	6,410	7,911
361.519,83	4,665	5,600	5,948	7,363	9,632	5,098	5,948	3,541	4,249	4,816	4,665	5,239	7,083	5,948	4,531	3,822	----	3,467	5,856	3,403	4,323	4,941	4,671	3,465	6,198	7,543
413.165,52	4,538	5,444	5,769	7,140	9,338	4,945	5,766	3,434	4,119	4,669	4,538	5,079	6,868	5,766	4,396	3,706	----	3,454	5,745	3,250	4,262	4,869	4,533	3,346	5,990	7,297
464.811,21	4,415	5,298	5,620	6,960	9,100	4,816	5,620	3,344	4,012	4,549	4,415	4,952	6,688	5,620	4,282	3,611	----	3,414	5,631	3,219	4,201	4,801	4,417	3,208	5,751	7,052
516.456,90	4,369	5,243	5,554	6,879	8,995	4,761	5,554	3,307	3,966	4,496	4,369	4,893	6,612	5,554	4,233	3,572	----	3,399	5,473	3,189	4,139	4,726	4,365	3,162	5,657	6,756
774.685,35	4,032	4,838	5,129	6,351	8,309	4,395	5,131	3,053	3,664	4,155	4,032	4,518	6,106	5,131	3,909	3,298	----	3,230	4,809	3,035	4,047	4,623	4,032	2,777	4,971	6,658
1.032.913,80	3,833	4,599	4,879	6,040	7,900	4,181	4,879	2,902	3,484	3,951	3,833	4,297	5,810	4,880	3,719	3,136	----	3,117	4,448	2,882	3,925	4,481	3,833	2,523	4,512	5,850
1.549.370,70	3,526	4,231	4,525	5,604	7,328	3,879	4,525	2,694	3,230	3,664	3,526	3,986	5,385	4,525	3,449	2,908	----	3,081	4,350	2,729	3,741	4,273	3,557	2,407	4,310	5,309
2.065.827,60	3,362	4,036	4,279	5,298	6,932	3,668	4,279	2,547	3,055	3,465	3,362	3,771	5,094	4,279	3,261	2,749	----	3,005	4,293	2,637	3,557	4,065	3,362	2,394	4,293	5,063
2.582.284,50	3,219	3,823	4,102	5,077	6,640	3,513	4,102	2,440	2,928	3,320	3,219	3,611	4,879	4,102	3,123	2,637	----	2,948	4,236	2,514	3,373	3,850	3,222	2,370	4,242	5,028
Oltre 2582284,50(*)	2,683	3,219	3,418	4,231	5,534	2,927	3,418	2,033	2,440	2,767	2,683	3,010	4,066	3,418	2,603	2,197	----	2,456	3,529	2,095	2,811	3,208	2,685	1,975	3,535	4,190

(\*) A norma del D.M. 11.6.1987 per la parte eccedente l'importo di € 2.582.284,50 si applicano le percentuali fissate dal precedente D.M. 29.6.1981 (riportate nell'ultima riga della presente tabella).

TABELLA B

	CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL' ART. 14									
	I <i>a-b-c-d</i>	I <i>e</i>	I <i>f-g</i>	II III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
<i>a)</i> Progetto di massima	0,10	0,12	0,08	0,12	0,08	0,12	0,07	0,04- 0,07	0,10	0,07
<i>b)</i> Preventivo sommario	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,01-0,02	0,03	0,03
<i>c)</i> Progetto esecutivo	0,25	0,28	0,28	0,22	0,18	0,30	0,15	0,15-0,12	0,15	0,20
<i>d)</i> Preventivo particolareggiato	0,10	0,08	0,08	0,10	0,07	0,07	0,12	0,05- 0,04	0,05	0,05
<i>e)</i> Particolari costruttivi e decorativi	0,15	0,20	0,04	0,08	0,05	0,08	0,10	0,15	0,12	0,20
<i>f)</i> Capitolati e contratti	0,03	0,03	0,05	0,10	0,10	---	0,08	0,10	0,10	0,10
<i>g)</i> Direzione lavori	0,25	0,20	0,35	0,15	0,20	0,15	0,25	0,30	0,25	0,20
<i>h)</i> Prove di officina	---	---	---	---	---	0,12	---	---	---	---
<i>i)</i> Assistenza al collaudo	0,03	0,02	0,03	0,15	0,20	0,13	0,05	0,05	0,05	0,10
<i>l)</i> Liquidazione	0,07	0,05	0,07	0,05	0,10	---	0,15	0,15	0,15	0,05

(11) Ai sensi del D.M. 4 aprile 2001, relativo agli onorari per lavori pubblici, nelle nuove tavole B e B1, sono state ridefinite e dettagliate le descrizioni e le aliquote delle prestazioni parziali relative alla progettazione e direzione dei lavori

**TABELLA C - Collaudo (Art. 19-b)**

IMPORTO DELLE OPERE	Percentuale sull' importo delle opere		IMPORTO DELLE OPERE	Percentuale sull' importo delle opere	
	senza reparto	con il reparto		senza reparto	con il reparto
	a)	b)		a)	b)
516,46	3,066	3,986	30.987,41	0,429	0,552
1.032,91	2,698	3,495	36.151,98	0,399	0,521
1.549,37	2,453	3,189	41.316,55	0,383	0,491
2.582,28	2,146	2,790	46.481,12	0,368	0,460
5.164,57	1,472	1,901	51.645,69	0,353	0,445
7.746,85	1,073	1,380	77.468,53	0,279	0,362
10.329,14	0,889	1,165	103.291,38	0,236	0,307
15.493,71	0,644	0,828	154.937,07	0,190	0,245
20.658,28	0,552	0,705	258.228,45	0,150	0,196
25.822,84	0,475	0,613			

*Per importi maggiori resta fissata l'applicazione dell'ultima aliquota. (\*)*

(\*) Per la parte eccedente l'importo di € 2.582.284,50 si applicano le percentuali fissate dal D.M. 29.6.1981: 0,125 e 0,163.

**TABELLA D - Coefficienti di adeguamento (art. 19-c)**

Anno di aggiudicazione dell'appalto	Coefficiente di adeguamento al 1947 dell'importo delle opere	Anno di aggiudicazione dell'appalto	Coefficiente di adeguamento al 1947 dell'importo delle opere
1938	55,___	1° semestre 1944	9,17
1939	47,83	2° semestre 1944	3,93
1940	36,67	1° semestre 1945	2,33
1941	28,95	2° semestre 1945	2,02
1942	23,40	1° semestre 1946	2,02
1943	15,71	2° semestre 1946	1,67
		1947	1,___

Al nuovo importo virtuale risultante va applicata la corrispondente aliquota di compenso -ove occorra, interpolata, -contenuta nella tabella sopra riportata.

**NOTE**

- a) L'importo da aggiornarsi è quello dello stato finale in base ai prezzi lordi di aggiudicazione escluso quindi l'eventuale maggiore importo intervenuto per la revisione dei prezzi, quando tale maggiore importo non figuri nella contabilità e non sia perciò sottoposto all'esame del collaudatore; è quello comprensivo della revisione, nel caso contrario. In questo caso il coefficiente di adeguamento è quello corrispondente all'anno cui si riferiscono le varie revisioni dei prezzi.
- b) Un incarico di collaudo assegnato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, durante il corso dei lavori o dopo la loro esecuzione, e che non sia stato ancora condotto a termine per cause indipendenti dalla volontà e dalla diligenza del professionista (mancata tempestiva consegna di atti contrattuali, tecnici o contabili, impedimenti dovuti a forza maggiore, ecc.), va compensato in base alle norme dell'art. 19-c).
- c) L'importo lordo dei lavori va aumentato agli effetti della determinazione dell'onorario degli importi delle riserve discusse indipendentemente dal loro accoglimento.

- d) Se un'opera comprende varie parti distinte per contratti e contabilità, le quali richiedono separati certificati di collaudo, gli onorari vanno stabiliti separatamente per l'importo lordo relativo a ciascun contratto e certificato di collaudo;
- e) In aggiunta a tali onorari debbono essere rimborsate e corrisposte al professionista le spese e gli onorari seguenti
- 1) le spese di viaggio, di vitto e di alloggio per i sopralluoghi fuori sede;
  - 2) le spese di bollo, postali, telegrafiche e telefoniche e per le copie oltre l'originale
  - 3) gli onorari a vacanza, in ragione di 5/6, 8/1 all'ora limitatamente al tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno per portarsi nel luogo dei lavori da collaudarsi.
- f) Se il collaudo è affidato a più professionisti, a ciascuno di essi è dovuto l'onorario che spetterebbe al professionista che da solo dovesse eseguire il collaudo.

**TABELLA E - Onorari per la misurazione e la contabilità dei lavori ( art. 23-a)**

IMPORTO DELL'OPERA	Percentuale da applicare
Fino a € 2.582,28	1,839%
Sul di più fino € 10.329,14	1,686%
Sul di più fino a € 25.822,84	1,533%
Sul di più fino a € 51.645,69	1,226%
Oltre € 51.645,69 e per qualsiasi imp.(* )	1,073%

(12) Per la parte eccedente l'importo di € 2.582.284,50 si applica la percentuale fissata dal D.M. 29.6.1981: 0,894.


**TABELLA F** - *Onorari dovuti al professionista per perizie estimative particolareggiate in % (millesimi) di importo stimato. La tabella è prolungata oltre i € 258.228,45 e fino a € 2.582.284,50 a norma dell'art. 3 del D.M. 21-8-1958.*

IMPORTO STIMATO (€)	Costruzioni edilizie	Impianti industriali completi	Impianti di servizi generali	Impianti elettrici	Macchine isolate	Ferrovie e strade	Opere idrauliche	Acquedotti e fognature	Ponti, manufatti isolati, strutture speciali
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
129,11	52,123	52,123	55,190	39,859	58,256	27,595	27,595	30,661	36,793
258,23	34,340	34,340	36,793	24,529	36,793	18,090	18,703	19,930	23,609
516,46	27,595	27,595	29,434	19,623	30,661	16,557	15,944	18,090	22,076
1.291,14	22,382	22,382	23,915	15,944	23,915	13,797	12,571	15,024	18,397
2.582,28	17,170	17,170	18,397	12,264	16,863	11,651	10,731	12,264	15,330
5.164,57	13,797	13,797	14,717	9,811	12,264	10,731	8,278	10,425	13,797
7.746,85	12,878	12,878	13,797	9,198	10,425	10,118	7,665	10,118	12,571
10.329,14	11,958	11,958	12,878	8,585	9,811	9,811	7,359	9,505	12,264
15.493,71	11,038	11,038	11,958	7,972	9,198	9,198	6,745	8,585	11,651
20.658,28	10,425	10,425	11,038	7,359	7,972	8,892	6,439	7,972	11,345
25.822,84	9,811	9,811	10,425	7,052	7,359	8,278	5,826	7,359	10,731
51.645,69	7,359	7,359	9,198	6,132	6,132	6,745	4,293	6,132	9,198
103.291,38	4,906	4,906	7,665	5,212	4,906	5,212	3,066	4,906	7,665
154.937,07	4,293	4,293	6,745	4,906	3,741	4,906	2,606	4,238	6,745
258.228,45	3,679	3,679	6,132	4,293	3,679	4,293	2,300	3,679	6,132
309.874,14	3,660	3,660	5,861	4,109	---	4,109	2,070	3,660	5,979
361.519,83	3,530	3,530	5,659	3,990	---	3,990	1,886	3,542	5,703
413.165,52	3,430	3,430	5,493	3,863	---	3,863	1,840	3,430	5,574
464.811,21	3,344	3,344	5,353	3,802	---	3,802	1,748	3,344	5,512
516.456,90	3,307	3,307	5,291	3,679	---	3,679	1,702	3,307	5,090
774.685,35	3,055	3,055	4,847	3,465	---	3,465	1,610	3,055	4,838
1.032.913,80	2,902	2,902	4,660	3,320	---	3,320	1,379	2,902	4,487
1.549.370,70	2,692	2,692	4,371	3,250	---	3,250	1,150	2,692	4,242
2.065.827,60	2,545	2,545	4,102	3,046	---	3,046	1,012	2,545	4,065
2.582.284,50	2,442	2,442	3,925	2,876	---	2,876	0,920	2,442	3,925
Oltre 2.582.284,50(*)	2,035	2,035	3,270	2,396	---	2,396	0,767	2,035	3,271

(\*) A norma del D.M. 11-6-1987 per la parte eccedente l'importo stimato di € 2.582.284,50 si applicano le percentuali fissate dal D.M. 29.6.1981 (riportate nell'ultima riga della presente tabella).

**TABELLA G (art. 27-a)**

Anno a cui si riferiscono i prezzi della perizia estimativa	Maggiorazione dell'onorario	Anno a cui si riferiscono i prezzi della perizia estimativa	Maggiorazione dell'onorario
Fino al 31 dicembre 1940	550%	Fino al 31 dicembre 1940	100%
Fino al 31 dicembre 1940	450%	Fino al 31 dicembre 1940	20%
Fino al 31 dicembre 1940	350%	Fino al 31 dicembre 1940	15%
Fino al 31 dicembre 1940	250%		



## **DECRETO 04 APRILE 2001**

"Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività (ai sensi dell'art 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche )"

**Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
di concerto con  
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 14-bis, ter e quater;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 554;

Vista la legge 2 marzo 1949, n. 143, recante: «Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti»;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 143, recante: «Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti»;

Visti i decreti ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965, 18 novembre 1971, 13 aprile 1976, 29 giugno 1981, 11 giugno 1987, n. 233, di aggiornamento degli onorari professionali spettanti agli ingegneri ed agli architetti;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili»;

Vista la proposta dei Consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti;

Decreta:

**Art. 1.**

I corrispettivi per le attività di progettazione e per le altre attività previste dall'art. 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sono quelli di cui alle tabelle A, B, B1, B2, B3, B5 e B6 allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

**Art. 2.**

1. Gli onorari di cui alla tabella A del presente decreto, per importi inferiori a 50 milioni di lire, sono stabiliti a discrezione entro il limite massimo dell'onorario corrispondente a 50 milioni di lire.

2. Per importi di lavori superiori a 100 miliardi di lire si applica la percentuale relativa all'importo di 100 miliardi di lire.

**Art. 3.**

1. Il rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi agli onorari a percentuale determinati a seguito dell'applicazione delle tabelle A, B, B1, B2,

B4, e B6 limitatamente ai supporti esterni alla amministrazione, allegate al presente decreto, deve essere riconosciuto forfetariamente nella misura minima del 30 per cento del medesimo per importi di lavori pari a 50 milioni e nella misura minima del 15 per cento per importi di lavori pari o superiori a 100 miliardi. Per importi di lavori intermedi le percentuali si calcolano per interpolazione lineare.

2. Nel caso l'entità dei rimborsi spese e dei compensi accessori superi gli importi minimi di cui al precedente comma, devono essere prodotti i giustificativi di spesa per l'intero ammontare del rimborso e degli oneri accessori.

**Art. 4.**

1. Nel caso di affidamento parziale delle fasi di progettazione e della attività di direzione lavori non è dovuta alcuna maggiorazione delle tariffe di cui al presente decreto.

**Art. 5.**

1. Il metodo di calcolo relativo alla progettazione integrale e coordinata di cui all'art. 2, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 è il seguente:

a) progettazione preliminare:

1) per la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull'intero ammontare dell'opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all'opera nel suo insieme;

2) alle prestazioni specialistiche, escluse le opere edili, si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, computate sull'ammontare di ciascuna opera con la relativa percentuale;

b) progettazione definitiva e progettazione esecutiva:

1) per la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull'intero ammontare dell'opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all'opera nel suo insieme;

2) sulle opere edili e complementari si applicano le aliquote dalle prestazioni non comprese nella fase di ideazione ed attinenti la prestazione specialistica, applicandole sull'ammontare delle opere, con la relativa percentuale;

3) alle prestazioni specialistiche si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, applicandole sull'ammontare di ciascuna opera, con la relativa percentuale.

**TABELLA A - CORRISPETTIVI A PERCENTUALI RELATIVE  
ALLE VARIE CLASSI E CATEGORIE DI LAVORO**

Le percentuali della tabella A sono definite da una serie di curve rispondenti alla formula sotto riportata

$$p = I^n \times 10^q + x_3$$

dove **p** = percentuale ricercata

**I** = importo opere

**x<sub>3</sub>** = parametro di tendenza della curva

ed i due parametri **n** e **q** sono determinati, come di seguito riportato, dai valori di due importi (**I<sub>1</sub>** e **I<sub>2</sub>**) e dalle rispettive percentuali (**x<sub>1</sub>** e **x<sub>2</sub>**) assunti per la determinazione della curva e riportati, unitamente al parametro **x<sub>3</sub>** nella tabella A sotto riportata.

$$n = \log((x_1 - x_3) / (x_2 - x_3)) / \log(I_1 / I_2)$$

$$q = \log((x_1 - x_3) / I_1^n)$$

Classe	Categoria	Importi (in Euro)		Percentuali %		Parametro tendenza x <sub>3</sub>	Coefficienti	
		primo I <sub>1</sub>	secondo I <sub>2</sub>	prima x <sub>1</sub>	seconda x <sub>2</sub>		n	q
I	a	25.822,84	51.645.689,91	12,4559	2,9741	2,3301	-0,362475797	2,604674042
I	b	25.822,84	51.645.689,91	14,7270	3,6426	2,7961	-0,348087186	2,612435295
I	c	25.822,84	51.645.689,91	18,9434	3,8575	2,9689	-0,380099837	2,880429310
I	d	25.822,84	51.645.689,91	24,9135	4,7702	3,6743	-0,389989558	3,047773677
I	e	25.822,84	51.645.689,91	32,6375	6,0967	4,8060	-0,404028635	3,227113485
I	f	25.822,84	51.645.689,91	15,3963	3,2347	2,5425	-0,364364863	2,804850886
I	g	25.822,84	51.645.689,91	20,1015	3,7664	2,9689	-0,403538467	3,014236641
II	a	25.822,84	51.645.689,91	11,7778	2,2410	1,7658	-0,400979213	2,769642767
II	b	25.822,84	51.645.689,91	14,3803	2,6884	2,1193	-0,403915538	2,870602897
II	c	25.822,84	51.645.689,91	21,2001	3,0291	2,4030	-0,447571561	3,248778409
III	a	25.822,84	51.645.689,91	16,4889	2,9528	2,3301	-0,411007347	2,964392543
III	b	25.822,84	51.645.689,91	17,7554	3,3157	2,6138	-0,404084946	2,962996202
III	c	25.822,84	51.645.689,91	23,5555	4,4820	3,5316	-0,400978556	3,070667695
IV	a	25.822,84	51.645.689,91	14,1333	3,8014	2,9689	-0,341545259	2,554734468
IV	b	25.822,84	51.645.689,91	11,7778	2,8870	2,2603	-0,357907439	2,557611968
IV	c	25.822,84	51.645.689,91	9,4222	2,4412	1,9085	-0,348185613	2,412050200
V		25.822,84	516.456,90	12,4690	4,7082	2,0000	-0,451353518	3,011278768
VI	a	25.822,84	51.645.689,91	7,9619	2,7513	2,1335	-0,295271914	2,068290242
VI	b	25.822,84	51.645.689,91	13,7643	3,9316	3,0655	-0,330735265	2,488540410
VII	a	25.822,84	51.645.689,91	8,1897	2,3337	1,8197	-0,331162187	2,265228356
VII	b	25.822,84	51.645.689,91	9,5883	3,1431	2,4411	-0,305298293	2,201113252
VII	c	25.822,84	51.645.689,91	11,9985	3,5782	2,7866	-0,322882079	2,388906269
VIII		25.822,84	51.645.689,91	12,8705	2,9736	2,3316	-0,368145778	2,647055961
IX	a	25.822,84	51.645.689,91	10,1459	2,1833	1,7151	-0,380316864	2,603828348
IX	b	25.822,84	51.645.689,91	17,3828	3,9130	3,0703	-0,372623850	2,799733449
IX	c	25.822,84	51.645.689,91	20,6537	4,6379	3,6394	-0,373055082	2,876734634

Ad esempio volendo calcolare la percentuale da applicare per un Importo di lavori pari a 10 milioni di Euro per la Categoria I e classe a) si potrà applicare direttamente la formula inserendo i nuovi valori dei parametri sopra riportati:

$$P = I^n \cdot 10^q + x_3$$

$$P = 10.000.000^{-0,362475797} \times 10^{2,604674042} + 2,3301 = \mathbf{3,4978}$$

**TABELLA A - ESEMPLIFICAZIONE PER SCAGLIONI DI IMPORTO LAVORI**

IMPORTO OPERE (€)	CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14																									
	Costruzioni edilizie							Impianti industriali completi			Impianti di servizi generali			Impianti elettrici			Macchine isolate	Ferrovie o strade		Opere idrauliche			Acque- dotti e fognature	Ponti, manufatti isolati, strutture speciali		
	Ia	Ib	Ic	Id	Ie	If	Ig	IIa	IIb	IIc	IIIa	IIIb	IIIc	IVa	IVb	IVc	V	VIa	VIb	VIIa	VIIb	VIIc	VIII	IXa	IXb	IXc
25.822,84	12,4559	14,7270	18,9434	24,9135	32,6375	15,3963	20,1015	11,7778	14,3803	21,2001	16,4889	17,7554	23,5555	14,1333	11,7778	9,4222	12,4690	7,9619	13,7643	8,1897	9,5883	11,9985	12,8705	10,1459	17,3828	20,6537
51.645,69	10,2062	12,1693	15,2434	19,8827	25,8394	12,3900	15,9212	9,3483	11,3863	16,1866	12,9788	14,0566	18,6966	11,7798	9,6868	7,8110	9,6566	6,8832	11,5725	6,8832	8,2251	10,1512	10,4969	8,1922	14,1249	16,7770
77.468,53	9,1297	10,9355	13,4903	17,5120	22,6612	10,9689	13,9662	8,2104	9,9864	13,8991	11,3442	12,3273	16,4210	10,6404	8,6836	7,0339	8,3761	6,3473	10,5049	6,2470	7,5516	9,2475	9,3646	7,2666	12,5747	14,9328
103.291,38	8,4563	10,1600	12,4004	16,0434	20,7019	10,0868	12,7609	7,5083	9,1233	12,5102	10,3389	11,2613	15,0167	9,9225	8,0552	6,5454	7,5997	6,0041	9,8297	5,8446	7,1219	8,6744	8,6579	6,6912	11,6086	13,7836
129.114,22	7,9803	9,6096	11,6335	15,0125	19,3314	9,4667	11,9177	7,0168	8,5197	11,5496	9,6371	10,5157	14,0337	9,4122	7,6104	6,1987	7,0632	5,7573	9,3485	5,5579	6,8137	8,2651	8,1589	6,2864	10,9273	12,9733
154.937,07	7,6190	9,1907	11,0533	14,2343	18,2999	8,9981	11,2829	6,6466	8,0653	10,8329	9,1095	9,9544	13,2933	9,0232	7,2724	5,9349	6,6632	5,5674	8,9808	5,3389	6,5769	7,9519	7,7806	5,9801	10,4113	12,3596
206.582,76	7,0952	8,5813	10,2159	13,1136	16,8192	8,3223	10,3717	6,1148	7,4130	9,8144	8,3535	9,1488	12,2298	8,4566	6,7821	5,5511	6,0954	5,2877	8,4439	5,0191	6,2292	7,4937	7,2330	5,5381	9,6650	11,4722
258.228,45	6,7250	8,1490	9,6266	12,3268	15,7835	7,8472	9,7342	5,7426	6,9567	9,1100	7,8256	8,5854	11,4853	8,0539	6,4350	5,2788	5,7030	5,0866	8,0613	4,7912	5,9797	7,1664	6,8465	5,2270	9,1389	10,8466
309.874,14	6,4439	7,8198	9,1808	11,7330	15,0039	7,4882	9,2543	5,4622	6,6133	8,5845	7,4289	8,1612	10,9246	7,7469	6,1713	5,0715	5,4105	4,9318	7,7690	4,6171	5,7881	6,9160	6,5534	4,9918	8,7403	10,3727
361.519,83	6,2203	7,5574	8,8273	11,2628	14,3881	7,2037	8,8752	5,2406	6,3420	8,1724	7,1158	7,8262	10,4814	7,5019	5,9613	4,9062	5,1812	4,8073	7,5352	4,4779	5,6342	6,7155	6,3205	4,8052	8,4237	9,9964
413.165,52	6,0365	7,3411	8,5374	10,8777	13,8849	6,9705	8,5654	5,0595	6,1203	7,8377	6,8603	7,5524	10,1191	7,2998	5,7886	4,7700	4,9952	4,7039	7,3421	4,3629	5,5067	6,5497	6,1291	4,6522	8,1639	9,6875
464.811,21	5,8816	7,1585	8,2936	10,5543	13,4629	6,7745	8,3056	4,9075	5,9344	7,5586	6,6462	7,3229	9,8152	7,1290	5,6430	4,6550	4,8401	4,6161	7,1787	4,2656	5,3984	6,4093	5,9680	4,5235	7,9452	9,4275
516.456,90	5,7485	7,0015	8,0846	10,2773	13,1022	6,6065	8,0835	4,7775	5,7755	7,3211	6,4633	7,1266	9,5553	6,9820	5,5178	4,5561	4,7082	4,5400	7,0378	4,1817	5,3048	6,2881	5,8296	4,4132	7,7575	9,2044
774.685,35	5,2813	6,4479	7,3539	9,3116	11,8486	6,0201	7,3115	4,3256	5,2232	6,5049	5,8288	6,4446	8,6514	6,4630	5,0778	4,2075	—	4,2685	6,5393	3,8849	4,9713	5,8585	5,3446	4,0276	7,1002	8,4232
1.032.913,80	4,9890	6,0999	6,8997	8,7133	11,0758	5,6560	6,8355	4,0467	4,8827	6,0094	5,4386	6,0242	8,0936	6,1360	4,8021	3,9884	—	4,0946	6,2240	3,6972	4,7586	5,5860	5,0418	3,7880	6,6906	7,9364
1.549.370,70	4,6256	5,6650	6,3383	7,9763	10,1284	5,2067	6,2519	3,7044	4,4652	5,4109	4,9614	5,5088	7,4090	5,7264	4,4588	3,7145	—	3,8733	5,8277	3,4613	4,4888	5,2424	4,6660	3,4917	6,1829	7,3332
2.065.827,60	4,3983	5,3917	5,9893	7,5197	9,5443	4,9278	5,8921	3,4932	4,2079	5,0475	4,6680	5,1911	6,9866	5,4684	4,2437	3,5424	—	3,7316	5,5770	3,3121	4,3166	5,0246	4,4314	3,3076	5,8665	6,9573
2.582.284,50	4,2376	5,1977	5,7436	7,1992	9,1358	4,7318	5,6404	3,3454	4,0279	4,7961	4,4631	4,9689	6,6909	5,2850	4,0914	3,4203	—	3,6297	5,3983	3,2058	4,1931	4,8690	4,2658	3,1780	5,6434	6,6923
5.164.568,99	3,8138	4,6829	5,1010	6,3643	8,0782	4,2197	4,9885	2,9621	3,5618	4,1578	3,9343	4,3936	5,9243	4,7967	3,6891	3,0961	—	3,3528	4,9204	2,9215	3,8589	4,4514	3,8301	2,8390	5,0577	5,9967
7.746.853,49	3,6110	4,4345	4,7964	5,9708	7,5838	3,9777	4,6837	2,7826	3,3439	3,8666	3,6881	4,1246	5,5652	4,5604	3,4961	2,9397	—	3,2152	4,6876	2,7831	3,6938	4,2471	3,6224	2,6784	4,7790	5,6658
10.329.137,98	3,4842	4,2784	4,6071	5,7271	7,2790	3,8274	4,4957	2,6718	3,2096	3,6898	3,5366	3,9588	5,3437	4,4114	3,3752	2,8414	—	3,1271	4,5404	2,6955	3,5885	4,1176	3,4926	2,5786	4,6053	5,4596
15.493.706,97	3,3264	4,0833	4,3732	5,4269	6,9053	3,6420	4,2653	2,5358	3,0449	3,4762	3,3514	3,7555	5,0718	4,2249	3,2246	2,7186	—	3,0150	4,3553	2,5855	3,4549	3,9542	3,3316	2,4552	4,3901	5,2041
20.658.275,96	3,2277	3,9606	4,2277	5,2409	6,6749	3,5269	4,1232	2,4519	2,9433	3,3466	3,2375	3,6302	4,9040	4,1073	3,1303	2,6414	—	2,9432	4,2382	2,5159	3,3697	3,8507	3,2311	2,3785	4,2559	5,0449
25.822.844,95	3,1580	3,8736	4,1253	5,1103	6,5138	3,4460	4,0238	2,3932	2,8723	3,2569	3,1580	3,5426	4,7865	4,0238	3,0635	2,5866	—	2,8916	4,1548	2,4663	3,3085	3,7767	3,1602	2,3245	4,1613	4,9326
36.151.982,94	3,0629	3,7545	3,9865	4,9337	6,2967	3,3364	3,8899	2,3140	2,7766	3,1375	3,0511	3,4245	4,6281	3,9093	2,9724	2,5116	—	2,8199	4,0401	2,3981	3,2238	3,6748	3,0637	2,2513	4,0327	4,7801
51.645.689,91	2,9741	3,6426	3,8575	4,7702	6,0967	3,2347	3,7664	2,2410	2,6884	3,0291	2,9528	3,3157	4,4820	3,8014	2,8870	2,4412	—	2,7513	3,9316	2,3337	3,1431	3,5782	2,9736	2,1833	3,9130	4,6379

**TABELLA B - ALIQUOTE BASE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI**

Classi e categorie secondo l'elencazione dell'art. 14 della L. 143/49

Fasi	Descrizione prestazioni parziali	I	I	I	I	I I	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
		a-b-c-d	e	f	g								
		aliquote											
PROGETTO PRELIMINARE	a) Relazioni, planimetrie, schemi grafici	0,09	0,10	0,07	0,07	0,11	0,11	0,07	0,11	0,08	0,07	0,07	0,10
	b) Calcolo sommario della spesa	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>totale parziale</b>		<b>0,10</b>	<b>0,11</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,08</b>	<b>0,12</b>	<b>0,09</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,11</b>
PROGETTO DEFINITIVO	c) Relazione illustrativa. Elaborati grafici per l'ottenimento delle autorizzazioni	0,23	0,27	0,16	0,16	0,26	0,16	0,20	0,22	0,22	0,20	0,15	0,24
	d) Disciplinare elementi tecnici	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
	e) Computo metrico estimativo. Quadro economico.	0,07	0,07	0,04	0,04	0,07	0,08	0,06	0,04	0,06	0,05	0,06	0,06
<b>totale parziale</b>		<b>0,31</b>	<b>0,35</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,34</b>	<b>0,26</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,29</b>	<b>0,26</b>	<b>0,23</b>	<b>0,31</b>
PROGETTO ESECUTIVO	f) Relazione generale e specialistiche. Elaborati grafici. Calcoli esecutivi.	0,05	0,06	0,16	0,16	0,04	0,15	0,04	0,06	0,04	0,04	0,10	0,06
	g) Particolari costruttivi e decorativi.	0,13	0,15	0,05	0,05	0,10	0,05	0,06	0,10	0,08	0,07	0,05	0,12
	h) Computo metrico estimativo definitivo. Quadro economico. Elenco prezzi e eventuale analisi. Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	0,06	0,03
	i) Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma.	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02
<b>totale parziale</b>		<b>0,24</b>	<b>0,27</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,19</b>	<b>0,27</b>	<b>0,15</b>	<b>0,21</b>	<b>0,17</b>	<b>0,16</b>	<b>0,24</b>	<b>0,23</b>
DIREZIONE DEI LAVORI	l) Direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina	0,32	0,24	0,42	0,42	0,32	0,32	0,45	0,38	0,42	0,45	0,42	0,32
	l <sub>1</sub> ) Liquidazione	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,05	0,02	0,03	0,05	0,03	0,03
<b>totale parziale</b>		<b>0,35</b>	<b>0,27</b>	<b>0,45</b>	<b>0,45</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	<b>0,50</b>	<b>0,40</b>	<b>0,45</b>	<b>0,50</b>	<b>0,45</b>	<b>0,35</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>1,00</b>											

**TABELLA B1 - ALIQUOTE INTEGRATIVE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI** (ulteriori prestazioni introdotte dalla L. 190/94, DPR 554/99)

Classi e categorie secondo l'elencazione dell'art. 14 della L. 143/49

Fasi	Descrizione prestazioni parziali	I	I	I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
		a-b-c-d	e	f	g	aliquote								
PROGETTO PRELIMINARE	m*	Piano economico e finanziario di massima	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	mn**	Capitolato speciale e prestazionale	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	o1	Relazione di indagine geotecnica	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	o2	Relazione di indagine idrologica	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
	o3	Relazione di indagine idraulica	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
	o4	Relazione di indagine sismica	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
	o5	Relazione di indagine archeologica	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
PROGETTO DEFINITIVO	p	Studio di inserimento urbanistico	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,03
	q*	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	r1	Relazione di indagine geotecnica	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	r2	Relazione di indagine idrologica	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	r3	Relazione di indagine idraulica	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	r4	Relazione di indagine sismica	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
PROGETTO ESECUTIVO	s	Piano di manutenzione dell'opera	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03
DIREZIONE DEI LAVORI	t2	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	t3	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	t4	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

\* prestazione richiesta in presenza di affidamento di concessione per lavori pubblici

\*\* prestazione richiesta in caso di appalto concorso o affidamento di concessione per lavori pubblici

N.B. Al fine della determinazione dell'onorario, le prestazioni di tabella B1 devono essere specificatamente richieste dal Responsabile del Procedimento. Eventuali studi specialistici richiesti dal Responsabile del Procedimento relativi a modellazioni, indagini e simulazioni, sono compensati a parte in relazione alla loro consistenza e complessità

**TABELLA B2 - ONORARIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI**

Fasi	aliquote di base (*)	Incrementi			Maggiorazioni per fattori di rischio										Onorario minimo
					Lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesanti	Lavori comportanti l'impiego di esplosivo	Lavori in cassoni	Lavori subacquei	Lavori sotterranei	Lavori che espongono al rischio di annegamento	Lavori in prossimità di linee elettriche a conduttori nudi in tensione	Lavori in presenza di radiazioni ionizzanti che esigono designazione di zone controllate o sorvegliate e che richiedono specifiche misure ed interventi dei coordinatori	Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche con particolari rischi per la sicurezza e che richiedono specifiche misure ed interventi dei coordinatori	Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o delle condizioni ambientali in essere	
Prime indicazioni e prescrizioni	0,0200				5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	206,58 (€)
Responsabile dei lavori in fase di progetto	0,0325				5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	258,23 (€)
Responsabile dei lavori in fase di esecuzione	0,0175				5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	258,23 (€)
Coordinatore per la progettazione	0,1500	15%			5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	774,69 (€)
Coordinatore per l'esecuzione	0,2500	15%	25%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	1291,14 (€)
<b>totale complessivo aliquote</b>	<b>0,4700</b>														

(\*) da applicarsi alle percentuali di tabella A

N.B. gli incrementi si applicano alle aliquote base e non si moltiplicano tra loro. Le maggiorazioni si applicano singolarmente sull'onorario base eventualmente incrementato.

**TABELLA B3.1 - ONORARIO RELATIVO AI RILIEVI PLANOALTIMETRICI CON METODI CELERIMETRICI**

RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO ESEGUITO CON METODI CELERIMETRICI SU TERRENI MEDI E POCO ALBERATI, CON PENDENZA SINO AL 3%, E RELATIVA RESTITUZIONE

<i>Scala</i>	<i>Punti per ettaro</i>	<i>Equidistanza (cm)</i>	<i>Onorario per ettaro (€)</i>
1:200	100	20	1.474,48
1:500	70	50	681,72
1:1.000	30	100	446,74
1:2.000	20	100	320,20
1:5.000(1)	14	2.500	284,05
1:10.000(1)	8	2.500	237,57
<i>Maggiorazioni per particolari difficoltà</i>			
Terreni con pendenza superiore al 3% (n%=pendenza assoluta)			+ 1,5% x (n%+3)
Terreni alberati, chiusi da siepi o vigneti			+ 30%
Terreni con bosco di alto fusto			+ 40%
Terreni con bosco ceduo (necessario taglio con ronchetto)			+ 120%
Terreni acquitrinosi od invasi dalle acque			+ 120%
Lavori in montagna a quota superiore a 1.300 m.			+ 20%

**PROFILI LONGITUDINALI E SEZIONI TRASVERSALI**

<i>Profilo</i>	<i>Punti per chilometro</i>	<i>Scala</i>	<i>Onorario per Km (€)</i>
In terreni di qualsiasi natura	60	1:2.000(lunghezze); 1:200(altezze)	640,41
In terreni di qualsiasi natura (2)	20	1:5.000(lunghezze); 1:500(altezze)	216,91

<i>Sezioni</i>	<i>Larghezza</i>	<i>Scala</i>	<i>Onorario per sezione (€)</i>
Sezioni trasv. Per un minimo di 15 sezioni	20 m	1:200 - 1:1.000	15,49
	Per ogni metro in più di larghezza		1,291

**RILIEVO CON TECNICHE GPS DI CAPISALDI**

<i>Descrizione</i>	<i>Onorario (€)</i>
Per ciascun punto con tolleranza planimetrica +/- 5 mm ed altimetrica +/- 10 mm (incluso raccordo topografico con 3 capisaldi e pilastrino in calcestruzzo)	413,17

(1) Da eseguirsi, se necessario, ad integrazione della cartografia ufficiale per zone di limitata estensione (max 10 ha)

(2) Da eseguirsi, se necessario, ad integrazione della cartografia ufficiale per tratti particolari di limitata lunghezza (max 10 km)

## TABELLA B3.2 - ONORARIO RELATIVO AI RILIEVI DEI MANUFATTI

### PIANTE

<i>Scale</i>	<i>1/10</i> €/m <sup>2</sup>	<i>1/20</i> €/m <sup>2</sup>	<i>1/50</i> €/m <sup>2</sup>	<i>1/100</i> €/m <sup>2</sup>	<i>1/200</i> €/m <sup>2</sup>	<i>1/500</i> €/m <sup>2</sup>
Pianta di semplice disposizione e con ambienti in prevalenza regolari	0,3977	0,3306	0,2686	0,2014	0,1343	0,0671
Pianta complicata e con ambienti di varia forma e grandezza	1,0639	0,8625	0,6662	0,5320	0,3306	0,2014
Compenso fisso per ogni piano	22,1818	22,1818	22,1818	22,1818	22,1818	

### PROSPETTI

<i>Per qualsiasi scala</i>	€/m <sup>2</sup>
Prospetti semplici e in prevalenza regolari	0,2686
Prospetti complicati	0,8883
Compenso fisso per ogni prospetto	22,1818

### SEZIONI

<i>Per qualsiasi scala</i>	€/m <sup>2</sup>
Sezioni semplici e in prevalenza regolari	0,0258
Sezioni complicate	0,0465

**N.B. I compensi unitari includono rilievo e restituzione**

#### **Maggiorazione per compensi unitari**

(tali maggiorazioni si applicano singolarmente all'onorario base e non si moltiplicano tra loro)

- \_ Per rilievo aggiuntivo delle strutture + 30%
- \_ Per rilievo aggiuntivo di impianti tecnologici complessi + 30%  
(da parziale per singoli impianti in relazione alle specifiche situazioni)
- \_ Per rilievo di manufatti soggetti a vincoli: architettonici, archeologico, artistico, storico. + 30%

**TABELLA B4 - ONORARIO RELATIVO AGLI STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE**

<i>Importo dell'opera (€)</i>	<i>Onorario a percentuale Prefattibilità ambientale</i>	<i>Onorario a percentuale Studio di Impatto Ambientale - SIA (1)</i>	<i>Onorario a percentuale Studio di Impatto Ambientale (2)</i>
258.228,45	0,6000	2,0000	2,0000
516.456,90	0,4566	1,5219	1,5219
2.582.284,50	0,2421	0,8071	0,8071
5.164.568,99	0,1842	0,6141	0,6141
10.329.137,98	0,1402	0,4673	0,4673
15.493.706,97	0,1195	0,3983	0,3983
20.658.275,96	0,1067	0,3556	0,3556
25.822.844,95	0,0977	0,3257	0,3257
30.987.413,95	0,0909	0,3031	0,3031
36.151.982,94	0,0856	0,2852	0,2852
41.316.551,93	0,0812	0,2706	0,2706
46.481.120,92	0,0775	0,2583	0,2583
51.645.689,91	0,0743	0,2478	0,2478
129.114.224,77	0,0518	0,1727	0,1727
258.228.449,54	0,0394	0,1314	0,1314
387.342.674,32	0,0336	0,1120	0,1120
516.456.899,09	0,0300	0,1000	0,1000

(1) nell'ambito della normativa VIA

(2) al di fuori dell'applicazione della normativa VIA

COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI	Opere	a	Estese	1,15
		b	Puntali	1
	Intervento	a	Ampliamento / Modificazioni	0,8
		b	Nuove costruzioni	1
	Componenti ambientali	a	Tutte quelle previste dal DPCM	1,15
		b	3 componenti/impatti prevalenti	1
	Livello di analisi (strumenti utilizzati)	a	Metodi empirico/descrittivi	1
		b	Metodi analitico numerici (utilizzo di modelli di simulazione)	1,2
	Cartografia	a	Cartografia tradizionale	1
		b	Cartografia numerica e uso GIS	1,1
	Alternative	a	Presenza di almeno un'alternativa progettuale realizzabile	1,1
		b	Assenza di alternative	1
	Analisi costi-benefici	a	Analisi completa	1
		b	Analisi sommaria o assente	0,9

Nota: Gli onorari non comprendono i costi di indagini di campo, monitoraggio, prelievi ed analisi, nonché le relative relazioni di settore.

Per gli importi intermedi si procederà per interpolazione lineare

**TABELLA B5 - ONORARIO RELATIVO AI PIANI PARTICELLARI D'ESPROPRIO**

	<i>Onorario (€)</i>
Per ciascuna partita catastale	54,74
Per ciascuna particella	20,66
Per la redazione del verbale di consistenza	71,79
Per ciascuna particella	14,98
Per ciascun fabbricato	76,95
Per ciascun frazionamento	929,62

**TABELLA B6 - ONORARIO RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

<i>ALIQUOTE PARZIALI PER ATTIVITA' OMOGENEE</i>	<i>Riferimenti (DPR 554/99)</i>	<i>% Tab. B6</i>
Pre progetto e fattibilità intervento	Art. 8 commi <i>a,b,c.</i>	30
Supervisione coordinamento e verifica alla progettazione: Preliminare Definitiva Esecutiva	Art. 8 commi <i>e,f,o,p</i>	15
Supervisione alla Direzione Lavori	Art. 8 commi <i>l,r,t,v,y,z</i>	10
Supervisione alla Sicurezza	Art. 8 commi <i>n,u.</i>	5
Funzioni Amministrative	Art. 8 commi <i>d,g,h,i,q,s,w.</i>	10
Validazione del progetto	Artt. 46 e 47	30

**APPLICAZIONE ALIQUOTE:**

**Caso 1)** svolgimento delle attività all'interno della Amministrazione.

Si assume quale riferimento per la identificazione economica della prestazione del responsabile del procedimento l'importo fissato dall'art. 18 della L. 109 pari a 1,5% dell'importo dei lavori assunto per la parte relativa alle funzioni del responsabile del Procedimento nella quota parte determinata dall'Amministrazione appaltante.

Quindi:

Prestazione del Responsabile del Procedimento (attività interna all'amministrazione) =  $O_i$

$O_i = (\text{quota determinata dall'Amministrazione}) \times (1,5\% \times (\text{importo lavori}) \times (\text{aliquota Tab. B6}))$

**Caso 2)** conferimento di incarico all'esterno per attività di supporto al Responsabile del Procedimento


In questo caso si assume quale riferimento per la identificazione delle prestazioni del Responsabile del Procedimento l'importo delle competenze relativo all'intero incarico di progettazione e direzione lavori per l'opera in questione, attribuendo, nel raffronto all'intera prestazione del Responsabile del Procedimento un ammontare pari al 25% delle prime

Quindi:

Prestazione Responsabile del Procedimento - attività di supporto esterna all'amministrazione =  $O_e$

$O_e = 25\% (\text{Onorario Progettazione e D.LL.}) \times (\text{aliquote Tab. 6 per prestazioni svolte})$

**N.B.** Per quanto attiene all'attività di Responsabile dei Lavori per la sicurezza, prevista dal D.lgs. 494/96 e s.m.i, si precisa che le competenze sono state esposte a parte nella proposta di revisione di tariffa nella tabella B2 cui si rimanda



# **LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE E SUI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI INGEGNERIA ANTICENDIO**

*"Delibera dell'Ordine degli Ingegneri di Bergamo n. 1 del 06 settembre 2005"*

## LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE E SUI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI INGEGNERIA ANTINCENDIO

*Dopo un periodo di affinamento abbastanza lungo prendono luce le seguenti linee guida sulle procedure e sui compensi relativi alle prestazioni di ingegneria antincendio, che hanno lo scopo di raccogliere in un solo testo le molteplici prestazioni che possono essere conferite ad un ingegnere nello specifico campo della sicurezza antincendi suddividendole in tre diverse categorie:*

*la categoria denominata **A** relativa alla richiesta del parere di conformità*

*la **B** per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi*

*la **C** per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi.*

*Le presenti note hanno il compito di introduzione e spiegazione delle varie scelte adottate e l'obiettivo di fornire ai colleghi alcune indicazioni per il loro utilizzo pratico, eventualmente facendo riferimento alla stessa indicazione o numerazione adottata nella tariffa professionale.*

### **Generalità**

- *Nelle linee guida si preferisce l'uso della definizione di "ingegneria antincendio" e non più di "prevenzione incendi" (terminologia ancora diffusa) per evidenziare come il complesso delle scelte tecniche operi non solo in ordine alla prevenzione ma anche alla protezione.*
- *Questa nuova edizione definisce in termini numerici la quantificazione del compenso, evitando di rifarsi ad un concetto di mero riferimento per una valutazione a discrezione come nelle precedenti revisioni. Le precedenti revisioni avevano tra l'altro anche il compito di test di validazione del modello di determinazione proposto.*
- *Contempla una parte comune alle tre diverse fasi di prestazione riguardante gli oneri non compresi e gli incarichi congiunti.*
- *La formulazione di queste linee guida proviene da una attenta e reiterata operazione di verifica ed aggiustamento e recepisce anche le osservazioni giunte dai colleghi nel periodo di inchiesta che iniziata a gennaio 2004 è terminata a fine giugno 2004.*

### **A - Richiesta del parere di conformità.**

#### **Generali**

- *Viene riconfermato il principio sancito sia dalla legge 143 del 02.03.1949 che dal più recente Decreto 4 aprile 2001, di tarare il compenso dovuto al professionista con l'entità economica delle opere oggetto di verifica e/o progetto e di mitigare l'aumento con un andamento decrescente; in tale senso opera l'elevazione a potenze inferiori dell'unità ( nel nostro caso a 0,71) che riproduce l'andamento decrescente sopra ricordato.*
- *L'adozione, nella formula di calcolo di quanto dovuto al professionista, del parametro "rischio-complessità" assunto pari all'indice di severità determinato dal Ministero dell'Interno (di cui si unisce la relativa tabella) consente di modulare l'entità del compenso secondo gli stessi principi adottati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.*
- *Si è inserito il meccanismo di adeguamento automatico del compenso con le variazioni del costo della vita con un fattore di moltiplicazione *A* dato dal rapporto fra l'indice Istat del gennaio dell'anno in corso e quello del gennaio 2000 pari a 110,5.*

#### **Particolari**

- *Nella fase **A1.3.1** si segnala, nel caso di attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio, come sia necessario integrare la relazione con la valutazione anche matriciale del rischio.*

- Nella fase **A1.3.3** si indica, come completamento esplicativo di quanto elaborato dal professionista, la necessità di produrre dettagliato elenco delle opere di adeguamento antincendio con descrizione ed individuazione tipologica in apposite tavole di riferimento: si tratta di un ulteriore compito del professionista che contribuisce alla chiarezza per la successiva realizzazione delle opere necessarie per l'adeguamento antincendio.
- Nel capitolo **A2 Compensi** occorre chiarire come operare, nella determinazione di quanto dovuto, nel caso in cui si abbiano le medesime attività ripetute come ad esempio più Centrali termiche (attività 91) nello stesso complesso. Per l'esempio citato si dovrà calcolare il compenso  $p_i$  per ogni singola attività 91 e provvedere poi alla loro somma come recita la formula generale :  $C_{prog. VVF} = (F + \sum_i p_i) \times A$
- Sempre nello stesso capitolo **A2 Compensi** è opportuno, in aggiunta alla nota già presente, specificare meglio il principio di valutazione del parametro di estensione **S** per le attività che presentano aree ripetute ed uguali, o piani identici come ad esempio scuole, ospedali, alberghi, uffici eccetera. In questi casi il valore di **S** è la somma delle aree non uguali, queste partecipano singolarmente solo nella misura del 15% . Inoltre per valori particolarmente elevati di **S** (superiori a 10.000) si applica una ulteriore riduzione considerandone solo il 20%.

## **B - Richiesta rilascio del certificato di prevenzione incendi**

### **Generali**

- Vengono confermati gli stessi principi già richiamati per la Richiesta del parere di conformità ed in particolare quanto precisato in ordine al fattore di moltiplicazione **A** secondo l'indice Istat.
- L'espletamento degli incarichi previsti nel capitolo **B** prevedono l'esistenza a mani del professionista di un progetto approvato positivamente dai Vigili del Fuoco o comunque di un insieme di elaborati redatti e completati con lo stesso spirito. L'assenza del progetto a cui riferirsi impedisce il corretto svolgimento dell'incarico professionale a meno che in altra forma il Committente non fornisca preventivamente le stesse informazioni che il progetto doveva contenere.

### **Particolari**

- Nel capitolo **B1.1** "Elencazione opere di adeguamento antincendio" si è voluto precisare la prestazione professionale già prevista nella fase **A 1.3.3** e che quindi normalmente non dovrebbe essere richiesta per quelle prestazioni professionali che si sono sviluppate secondo la formulazione indicata nelle linee guida.
- Nel capitolo **B1.2** "Coordinatore di sicurezza antincendio" si sono indicate le prestazioni professionali di direzione lavori nella specificità antincendio; è evidentemente prestazione che potrebbe essere svolta già dall'usuale figura di Direttore dei Lavori che abbia competenza ed esperienza nello specifico campo antincendio, riconoscendogli però un incremento dell'usuale compenso per il maggior impegno richiesto (vedasi la nota al punto **B 2.2**).
- Nel capitolo **B2** "Compensi" si sono ipotizzate varie possibilità di prestazioni professionali di cui può venire incaricato anche uno stesso professionista: in questi casi i compensi per le singole prestazioni godono di alcune riduzioni per tener conto della conoscenza ormai acquisita della situazione. Mentre si rimanda alla formulazione dei singoli compensi per la valutazione delle riduzioni, si ritiene di più facile lettura l'allegata tabella d'esempio alla pagina finale di queste note.

Estratto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 04/05/1998

Cod. individuazione attività	Attività soggette	Parametro rischio-complexità H
1.	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h	6
2.	Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h	6
	- cabine	2
3.	Depositi e rivendite di gas combustibile in bombole:	
	a) compressi: - per capacità complessive superiori a 0,75 m <sup>3</sup>	2
	b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): - per quantitativi complessivi superiori a 75 kg	2
4.	Depositi e rivendite di gas combustibile in serbatoi fissi	
	a) compressi: - per capacità complessive superiore a 0,75 m <sup>3</sup>	2
	b) disciolti o liquefatti: - per quantitativi complessivi superiori a 0,3 m <sup>3</sup>	2
5.	Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi	
	a) compressi per capacità complessive superiori a 3 m <sup>3</sup>	4
	b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 m <sup>3</sup>	4
6.	Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar	8
7.	Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione	
	- impianti singoli	6
	- impianti misti (gpl e metano)	8
8.	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti	4
9.	Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili	4
10.	Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi	6
11.	Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas	4
12.	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (con punto di infiammabilità fino a 65°C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m <sup>3</sup>	6
13.	Stabilimenti ed impianti dove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 m <sup>3</sup>	6
14.	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermici e simili	6
15.	Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato per capacità geometrica complessiva superiore a 0,5 m <sup>3</sup>	2

16.	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale per capacità geometrica complessiva superiore a 0,2 m <sup>3</sup>	2
17.	Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 m <sup>3</sup>	2
18.	Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio	4
19.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg	4
20.	Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi superiori a 500	2
21.	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti	4
22.	Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume con capacità superiore a 0,2 m <sup>3</sup>	2
23.	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali e animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m <sup>3</sup>	6
24.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplosive classificate come tali dal Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940 n° 635 e successive modificazioni ed integrazioni nonché perossidi organici	8
25.	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive di cui ai DD.MM. 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975 e successive modificazioni ed integrazioni	2
26.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori	8
27.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi organici	8
28.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili	8
29.	Stabilimenti ed impianti ove si producono acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno	8
30.	Fabbriche e depositi di fiammiferi	8
31.	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	6
32.	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo	6
33.	Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li	6
34.	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron ed altre leghe ad alto tenore di magnesio	6
35.	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi	6
36.	Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato	6
37.	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	6
38.	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	6
39.	Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li	6
40.	Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li	6

41.	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.li.	6
42.	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li	6
43.	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria delle carta con quantitativi superiori a 50 q.li	3
44.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche pellicole cinematografiche radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li.	4
45.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg.	4
46.	Depositi di legnami di costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sugheri ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30-11-1983 con quantitativi superiori a 500 q.li	3
47.	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o deposito superiore a 50 q.li:	5
48.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali ed artificiali, tele cerate, linoleum ed altri prodotti affini con quantitativi superiori a 50 q.li:	5
49.	Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle con oltre 25 addetti	4
50.	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li	4
51.	Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive	4
52.	Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche	4
53.	Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali	4
54.	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li	4
55.	Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li	4
56.	Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito	4
57.	Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li	4
58.	Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li	3
59.	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici ed intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili.	6
60.	Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li	4
61.	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati	6
62.	Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li	4
63.	Centrali termoelettriche	8

64.	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW	2
65.	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici valvole elettriche, ecc.	6
66.	Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli	6
67.	Stabilimenti ed impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze	6
68.	Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli	8
69.	Cantieri navali con oltre 5 addetti	8
70.	Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre 5 addetti	8
71.	Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5 addetti	8
72.	Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti	2
73.	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti	6
74.	Cementifici	6
75.	Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n° 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n° 185)	4
76.	Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n° 185)	4
77.	Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n° 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n° 1704)	4
78.	Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione	4
79.	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1 lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n° 1860)	4
80.	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego; - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti	10
81.	Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini	4
82.	Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre 25 addetti	4
83.	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti	4
84.	Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto	4

85.	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti	4
86.	Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti - letto	4
87.	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m <sup>2</sup> comprensiva dei servizi e depositi	4
88.	Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 m <sup>2</sup>	4
89.	Aziende ed uffici nei quali sino occupati oltre 500 addetti	6
90.	Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n° 1564	8
91.	Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 kcal/h	2
92.	Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili	2
93.	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre 5 addetti	4
94.	Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m	2
95.	Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 m e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n° 1497	2
96.	Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n° 886	8
97.	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm	8

**TABELLA ESEMPLIFICATIVA COMPENSI PER PLURALITA' DI INCARICHI**

<i>Prestazione</i>	<i>Progetto parere di conformità</i>	<i>Direzione Lavori (il compenso viene determinato con altra tariffa)</i>	<i>B.1.2 - Coordinatore di sicurezza antincendio</i>	<i>B.1.5 - Responsabile richiesta CPI sino alla presentazione : da B1.5.1 a B1.5.3 compreso</i>	<i>B.1.5 - Responsabile richiesta CPI sino alla DIA<sub>VVF</sub> :da B1.5.1 a B1.5.5 compreso</i>
$C_{prog. VVF}$	si	si	$425 \times A + 0,68 \times C_{prog. VVF} \times D$	$400 \times A + 0,28 \times C_{prog. VVF} \times D$	no
$C_{prog. VVF}$	si	si	$425 \times A + 0,68 \times C_{prog. VVF} \times D$	compresa nella successiva	$700 \times A + 0,49 \times C_{prog. VVF} \times D$
$C_{prog. VVF}$	si	si	$425 \times A + 0,68 \times C_{prog. VVF} \times D$	no	no
$C_{prog. VVF}$	si	no	no	$500 \times A + 0,35 \times C_{prog. VVF} \times D$	no
$C_{prog. VVF}$	si	no	no	compresa nella successiva	$1.000 \times A + 0,7 \times C_{prog. VVF} \times D$
$C_{prog. VVF}$	si	no	no	no	no
$C_{prog. VVF}$	no	no	$850 \times A + 1,36 \times C_{prog. VVF} \times D$	$400 \times A + 0,28 \times C_{prog. VVF} \times D$	no
$C_{prog. VVF}$	no	no	$850 \times A + 1,36 \times C_{prog. VVF} \times D$	compresa nella successiva	$700 \times A + 0,49 \times C_{prog. VVF} \times D$
$C_{prog. VVF}$	no	no	$850 \times A + 1,36 \times C_{prog. VVF} \times D$	no	no
$C_{prog. VVF}$	no	no	no	$500 \times A + 0,35 \times C_{prog. VVF} \times D$	no
$C_{prog. VVF}$	no	no	no	compresa nella successiva	$1.000 \times A + 0,7 \times C_{prog. VVF} \times D$
$C_{prog. VVF}$	no	no	no	no	no
no	si	si	$500 \times A + 0,8 \times C_{prog. VVF} \times D$	$400 \times A + 0,28 \times C_{prog. VVF} \times D$	no
no	si	si	$500 \times A + 0,8 \times C_{prog. VVF} \times D$	compresa nella successiva	$700 \times A + 0,49 \times C_{prog. VVF} \times D$
no	si	si	$500 \times A + 0,8 \times C_{prog. VVF} \times D$	no	no
no	si	no	no	$500 \times A + 0,35 \times C_{prog. VVF} \times D$	no
no	si	no	no	compresa nella successiva	$1.000 \times A + 0,7 \times C_{prog. VVF} \times D$
no	si	no	no	no	no
no	no	no	$1.000 \times A + 1,6 \times C_{prog. VVF} \times D$	$400 \times A + 0,28 \times C_{prog. VVF} \times D$	no
no	no	no	$1.000 \times A + 1,6 \times C_{prog. VVF} \times D$	compresa nella successiva	$700 \times A + 0,49 \times C_{prog. VVF} \times D$
no	no	no	$1.000 \times A + 1,6 \times C_{prog. VVF} \times D$	no	no
no	no	no	no	$500 \times A + 0,35 \times C_{prog. VVF} \times D$	no
no	no	no	no	compresa nella successiva	$1.000 \times A + 0,7 \times C_{prog. VVF} \times D$

**Legenda:** la tabella va letta per righe nella completezza delle 5 colonne: ogni riga rappresenta una possibile situazione di incarichi conferiti allo stesso professionista. In ogni cella, quando non compare "no", "si", "compresa nella successiva", viene indicato il compenso relativo secondo la formulazione adottata nelle presenti linee guida. Quando nella casella compare " no "significa che la relativa prestazione non viene svolta dallo stesso professionista. Quando viene riportata una formula di calcolo vuol dire che la prestazione viene effettuata e la formula ne indica il relativo compenso. La dicitura "compresa nella successiva " evidenzia che la prestazione viene svolta in modo completo e valutata nella successiva colonna di destra. Le formule di calcolo delle singole prestazioni tengono conto della contemporaneità delle prestazioni per lo stesso professionista secondo una lettura per righe estesa a tutte le 5 colonne presenti.

## LINEE GUIDA AI COMPENSI RELATIVI ALL'INGEGNERIA ANTINCENDIO

Le presenti linee guida individuano le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire :

**A** per la richiesta del parere di conformità

**B** per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi e Dichiarazione di Inizio Attività

**C** per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi

e ne quantificano i relativi compensi.

### ONERI NON COMPRESI NEI COMPENSI CALCOLATI

Dai compensi calcolati nelle successive sezioni **A**, **B** e **C** sono espressamente esclusi:

- i rilievi di qualunque natura e/o le relative restituzioni grafiche;
- l'acquisizione delle documentazioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico ivi comprese le tavole, planimetrie, sezioni opportune ecc.;
- le eventuali prestazioni di progettazione delle opere di adeguamento e sistemazione ai fini della sicurezza dall'incendio;
- la direzione dei lavori;
- le certificazioni e/o perizie giurate se non espressamente richieste nell'incarico;
- i compensi accessori, come da artt. 4 e 6 della legge 02.03.1949 n. 143 e come da art. 3 del D.M. 04.04.2001.
- le procedure in deroga

Tali oneri saranno dunque valutati a parte.

### INCARICHI CONGIUNTI

Quando l'incarico viene affidato a più professionisti (esperti in campi specifici) l'intero compenso risultato dall'applicazione delle successive disposizioni viene aumentato delle seguenti percentuali:

per 2 professionisti	+ 50 %
per 3 professionisti	+ 80 %
per 4 o più professionisti	+ 100 %

#### **A) RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA'**

Premesso che:

- l'art. 2 del D.P.R. n. 37 del 12.01.1998 (G.U. n. 57 del 10.03.1998) prescrive che:
  - "Gli Enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 1 (*tutte le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.M. 16.02.1982 e successive modifiche e/o integrazioni*) sono tenuti a richiedere al Comando (*Comando provinciale dei Vigili del fuoco*) l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti...."
- l'art. 1 del D.M. 04.05.1998 (G.U. n. 104 del 07.05.1998) prescrive che:
  - "La domanda di parere di conformità sui progetti, di cui all'art. 2 del D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37, ... va presentata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio. .... Alla domanda sono allegati: a) documentazione tecnico progettuale, in duplice copia, a firma di tecnico abilitato e conforme a quanto specificato nell'allegato n. 1 al presente decreto; ..."
- l'art. 18 del DPR n. 577 del 29.07.1982 (G.U. del 20.08.1982) recita:  
"Procedure di prevenzione incendi.

Ai fini dell'approvazione di un progetto ... i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono avvalersi, nei casi previsti dalla

legge e dai regolamenti, di certificazioni rilasciate da enti e laboratori legalmente riconosciuti o da liberi professionisti iscritti agli albi professionali ....

Nella fase preliminare di progettazione i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco potranno valutare le proposte dei professionisti e degli operatori privati per la individuazione delle soluzioni tecniche più idonee a garantire le condizioni di sicurezza antincendio”

le presenti linee guida individuano le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire al fine della presentazione ed approvazione di un progetto da parte del Comando VV.F., per il rilascio del parere di conformità per l'insediamento, la modifica, l'ampliamento o la ristrutturazione di attività soggetta a norma del D.M. 16.02.1982 e successive modifiche e/o integrazioni e quantificano i relativi compensi.

## **A1 INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

L'individuazione delle singole prestazioni, in sede di elaborazione del progetto o di sua verifica, è schematizzata come segue.

### **A1.1 FASE PRELIMINARE GENERALE**

A1.1.1 Individuazione delle attività soggette alla luce del D.M. 16.02.1982 e successive modifiche e/o integrazioni.

A1.1.2 Verifica dell'ubicazione dell'insediamento in considerazione delle attività circostanti o limitrofe.

### **A1.2 FASE NORMATIVA**

A1.2.1 Individuazione di normative, leggi e regolamenti che riguardano le singole attività.

A1.2.2 Determinazione di disposizioni tecniche di prevenzione incendi laddove sia mancante o incompleta la norma specifica od interpretativa della stessa, tenendo conto di finalità e principi di base della riduzione delle probabilità di insorgenza dell'incendio e della limitazione delle sue conseguenze (art. 3 del D.P.R. n. 577/1982).

A1.2.3 Verifica delle distanze di sicurezza esterne, interne, di protezione e di rispetto nonché dell'accessibilità ai mezzi di soccorso.

### **A1.3 FASE DI PROGETTAZIONE TECNICA ANTINCENDIO**

A1.3.1 Adempimento di quanto indicato nell'allegato I al D.M. 04.05.1998 e come meglio precisato nel mod. PIN 1/a del Ministero dell'Interno - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La documentazione progettuale dovrà comprendere:

- scheda informativa generale,
- relazione tecnica,
- elaborati grafici.

Si possono presentare i seguenti casi:

- attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio: in tale caso occorre riferirsi alle istruzioni di cui alla lettera A dell'allegato I al D.M. 04.05.1998; integrandola con una valutazione del rischio, anche matriciale, alla luce del D.M. 10.3.1998;
- attività regolate da specifiche disposizioni antincendio: in tale caso occorre riferirsi alle istruzioni di cui alla lettera B dell'allegato I al D.M. 04.05.1998;
- ampliamenti o modifiche di attività esistenti: in tale caso occorre riferirsi alle istruzioni di cui alla lettera C dell'allegato I al D.M. 04.05.1998.

A1.3.2 Relazione di valutazione del rischio residuo alla luce del D.M. 10.3.1998, salvo che la disposizione tecnica, se esistente, non la preveda.

A1.3.3 Elenco delle opere di adeguamento antincendio: devono essere previsti appositi elaborati grafici necessari per l'individuazione dei singoli interventi antincendio previsti nel progetto con allegata una sintetica descrizione degli stessi, tenendo conto anche delle eventuali prescrizioni riportate nel parere di conformità.

Alle fasi precedentemente individuate corrispondono le seguenti aliquote:

1.1	Fase preliminare generale	10 %
1.2	Fase normativa	20 %
1.3	Fase di progettazione tecnica antincendio	70 %
		-----
		100 %

## A2 COMPENSI

Il compenso per le prestazioni di ingegneria antincendio va inteso in aggiunta a quanto dovuto al professionista per qualsiasi altra prestazione.

Il compenso è dato dalla seguente formula:

$$C_{\text{prog. VVF}} = (F + \sum_i p_i) \times A$$

- $C_{\text{prog. VVF}}$  è il compenso professionale in € per il progetto antincendio (parere di conformità);
- $F$  è la quota fissa indipendente dalla complessità dell'incarico e valutata in € 800,00;
- $A$  = ISTAT / 110,5 è il coefficiente di aggiornamento ed è dato dal numero indice del costo della vita da adottarsi costante per ciascun anno, dato da quello del gennaio dell'anno in cui si svolge la prestazione professionale diviso per l'indice ISTAT del gennaio 2000 pari a 110,5; l'indice ISTAT per l'anno 2001 risulta pari a 113,9, per l'anno 2002 pari a 116,5, per l'anno 2003 pari a 119,6, per il 2004 pari a 122 e per l'anno 2005 pari a 123,9.
- $p_i$  è il compenso relativo alla singola attività  $i$ esima in €; tale valore è dato dalla formula:  $p_i = 8 \times (H \times S)^{0,71}$
- $H$  parametro di rischio-complessità assunto pari al minimo delle ore indicate per ogni singola attività dall'allegato VI del Decreto del Ministero dell'Interno 04.05.1998 (colonna relativa al parere di conformità del progetto);
- $S$  parametro d'estensione: quando il valore calcolato come nel seguito precisato supera il valore di 10.000 si valutano gli esuberanti da tale limite solo nella misura del 20%.

$S$  è dato (tranne che per le attività 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 63, 64, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 97 e di deposito di cui al D.M. 16.02.1982) dalla superficie in  $m^2$  moltiplicata per il parametro  $q$  definito nel seguito; per attività all'aperto, o sotto tettoie, o di solo o prevalente deposito (con esclusione dell'attività 88 ove il parametro  $S$  ha un particolare valore come nel seguito definito), la superficie viene dimezzata;

- **q** parametro del carico d'incendio, è dato dalla seguente tabella (per valori intermedi interpolare linearmente):

carico d'incendio	<b>q</b>	carico d'incendio	<b>q</b>	carico d'incendio	<b>q</b>
30 kg/m <sup>2</sup>	1,0	120 kg/ m <sup>2</sup>	1,3	210 kg/m <sup>2</sup>	1,6
60 kg/m <sup>2</sup>	1,1	150 kg/ m <sup>2</sup>	1,4	240 kg/m <sup>2</sup>	1,7
90 kg/ m <sup>2</sup>	1,2	180 kg/m <sup>2</sup>	1,5	oltre 240	1,7

Valori particolari di **S**:

- **per le attività 1, 2 e 6:**

**S** = P/0,3 dove **P** è la quantità di gas (in Nm<sup>3</sup>/h se in ciclo ed in Nm<sup>3</sup> se in deposito) sia se si tratti di gas combustibili che comburenti.

- **per le attività 3a, 4a, 4b e 5:**

**S** = V x 120 dove **V** è la capacità del deposito in Nm<sup>3</sup> fino a 200 Nm<sup>3</sup> mentre l'eventuale eccedenza sarà computata solo per 1/10

- **per l'attività 3b:**

**S** = **Q** dove **Q** è il quantitativo del deposito in kg fino a 400 kg mentre l'eventuale eccedenza sarà computata solo per 1/10

- **per le attività 7 e 18:**

**S** = 20 per ogni impianto (colonnina)

- **per le attività 15, 16, 17, 20, 22:**

**S** = V x 6 dove **V** è la capacità del deposito in m<sup>3</sup> fino a 100 m<sup>3</sup> mentre l'eventuale eccedenza sarà computata solo per 1/10

**S** sarà incrementato del 15 % nel caso di serbatoi fuori terra e di un ulteriore 15 % (sia nel caso di serbatoi interrati che fuori terra) per ogni serbatoio esistente oltre il primo.

- **per l'attività 63:**

**S** = P x 40 dove **P** è la potenzialità in MW sino a 10, per potenzialità maggiori **S** = 400 + (P-10) x 5  
**P** sarà incrementato del 15 % per ogni generatore esistente oltre il primo.

- **per le attività 64 e 91:**

**S** = P/3 dove **P** è la potenzialità in kW

**P** sarà incrementato del 15 % per ogni generatore esistente oltre il primo.

- **per l'attività 88:**

**S** = (superficie del deposito) x **D**; dove **D** è un coefficiente riduttivo fornito dalla seguente tabella (per valori intermedi interpolare linearmente)

carico d'incendio	<b>D</b>	carico d'incendio	<b>D</b>	carico d'incendio	<b>D</b>
0 kg/ m <sup>2</sup>	0,100	60 kg/ m <sup>2</sup>	0,550	210 kg/ m <sup>2</sup>	0,800
5 kg/ m <sup>2</sup>	0,233	90 kg/ m <sup>2</sup>	0,600	240 kg/ m <sup>2</sup>	0,850
10 kg/ m <sup>2</sup>	0,367	120 kg/ m <sup>2</sup>	0,650	oltre 240 kg/ m <sup>2</sup>	0,850
15 kg/m <sup>2</sup>	0,500	150 kg/ m <sup>2</sup>	0,700		
30 kg/ m <sup>2</sup>	0,500	180 kg/ m <sup>2</sup>	0,750		

- **per l'attività 92:**

**S** = somma della superficie coperta dei vari piani non identici ai fini antincendio dell'autorimessa con un massimo sino a 3.000 m<sup>2</sup>, per i valori eccedenti questi verranno a sommarsi nella misura del 30%:

**S** sarà incrementato per ogni piano identico ulteriore al primo del 15 % della sua superficie.

- per l'attività 94:

$S = (\text{somma della superficie coperta dei vari piani}) \times q/10.$

- per l'attività 95:

$S = (\text{numero dei vani ascensore o montacarichi} \times 20) + 50.$

- per l'attività 97:

$S = \varnothing \times L/4$  dove  $\varnothing$  è il diametro della tubazione in cm,  $L$  è la lunghezza della condotta in km.

## Note

- Nel caso in cui la progettazione si estenda a zone (aree, volumi, stabilimenti, impianti) in cui siano presenti più attività (D.M. 16.2 1982), il compenso dovrà essere calcolato sull'attività prevalente (attività principale) presente e sommando i compensi per le attività secondarie moltiplicati per il fattore 0,1; tale situazione si presenta quando la stessa area o zona in cui si svolge una attività secondaria è già stata ricompresa in quella dell'attività principale. In tal caso la formula diviene:

$$C_{\text{prog.VVF}} = [F + p_{\text{principale}} + 0,1 \times (p_{\text{secondaria2}} + p_{\text{secondaria3}} + \dots + p_{\text{secondaria n}})] \times A$$

Dove  $p_{\text{principale}}$  è il compenso relativo alla attività principale e  $p_{\text{secondaria2}} \dots p_{\text{secondaria n}}$  sono i compensi relativi alle attività secondarie da 2 ad n.

- La formula di determinazione del compenso non è applicabile per l'attività 83 nel caso di attività sportive all'aperto e/o di manifestazioni temporanee ove si opererà a discrezione.
- Per le attività 84, 85, 86, 87 e 89 per  $S$  si intende la superficie coperta dell'attività, maggiorata da eventuali superfici di piani o parti di piano diversi a diversa destinazione d'uso rispetto al piano tipo. Inoltre  $S$  sarà maggiorata per ogni piano identico ulteriore al primo, del 15 % della sua superficie. Si precisa inoltre che per l'attività 87 la parte di area destinata a servizi e deposito, ai fini del compenso, dovrà essere equiparata a "prevalente deposito" e pertanto valutata dimezzata nella valutazione di  $S$ .
- Per eventuali situazioni particolari in cui le caratteristiche delle attività (così come definite ed elencate dal D.M. 16.2.1982 e successivi aggiornamenti, cioè quelle soggette al controllo dei Vigili del Fuoco) giustificano l'adozione di correttivi, sono ammesse le seguenti riduzioni o maggiorazioni della sola parte del compenso data da  $\sum_i p_i$  dell'intero  $C_{\text{prog.VVF}} = (F + \sum_i p_i) \times A$

- sino a + 40% solo per le situazioni sotto individuate; l'aumento opera sulla singola attività  $p_i$  relativa;

- attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio (così definite dal D.M. 4 maggio 1998):
- attività che presentino rischi aggiuntivi come ad esempio quelli indotti dalla presenza di sostanze radioattive (attività 75, 76, 77, 79, 80) oppure produzione e deposito di sostanze esplosive od instabili (attività 24, 25, 26, 27, 28):
- attività per le quali occorre cautela nei confronti di opere pregevoli per arte e storia (attività 90):

- sino a - 40% solo per le situazioni sotto individuate; la riduzione opera sulle singole attività  $p_i$  che presentano le seguenti particolarità:

- esistenza di progetti antincendio approvati dal Comando dei Vigili del Fuoco (forniti dal Committente completi dell'intera documentazione al professionista) significativi per l'esistente situazione ai fini della sicurezza dal rischio da incendio con scelte e soluzioni confermate valide dal Committente; la riduzione deve essere graduata a seconda della coincidenza del precedente progetto con quello in fase di elaborazione come ad esempio:
  - -10% stessa configurazione planimetrica e tipologia attività
  - - 20% se si presentano anche medesime caratteristiche di carico di incendio, resistenze al fuoco

- - 30% se inoltre gli affollamenti e le vie di esodo sono similari
- -40% se inoltre si adottano le stesse protezioni attive e procedure di emergenza.
- attività particolarmente estese (superfici superiori a 4.000 m<sup>2</sup>) che presentino però anche una ripetitività di problematiche e situazioni antincendio che consentano al professionista una definizione ripetuta delle caratteristiche di sicurezza dal rischio da incendio senza aggravarne l'impegno profuso;
- attività in cui il parametro d'estensione **S** raffiguri per eccesso la situazione dell'attività e quindi non sia correttamente rappresentativa del reale rischio comprendendo superfici ed aree non significative per il rischio di incendio (piazzali, edifici non soggetti, eccetera...); in questi casi l'estensione **S** dovrebbe riferirsi alla sola area del rischio o semplicemente adottando la riduzione proposta nel limite sopra indicato.

## **B) RICHIESTA RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI**

Premesso che:

- l'art. 3 del D.P.R. n. 37 del 12.01.1998 (G.U. n. 57 del 10.03.1998) prescrive che:
  - "Completate le opere di cui al progetto approvato, gli Enti e i privati sono tenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo ....."
  - "...l'interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione, corredata da certificazione di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio..."
- l'art. 2 del D.M. 04.05.1998 (G.U. n. 104 del 07.05.1998) prescrive che:
  - "La domanda di sopralluogo finalizzata al rilascio di certificato di prevenzione incendi di cui all'art.3 del D.P.R. n. 37 ..... Alla domanda sono allegati: a) copia del parere rilasciato... b) dichiarazioni e certificazioni... atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio; ..."
- l'art. 3 del D.M. 04.05.1998 (G.U. n. 104 del 07.05.1998) prescrive che:
  - "La dichiarazione prevista dall'art.3, comma 5, del D.P.R. 12 gennaio 1998 n.37 è redatta ...secondo il modello riportato in allegato 3...."
- l'allegato 3 del D.M. 04.05.1998 (G.U. n. 104 del 07.05.1998) riporta:
  - "...alla citata istanza sono allegati le dichiarazioni e certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato....."
- sempre l'allegato 3 del D.M. 04.05.1998 (G.U. n. 104 del 07.05.1998) richiede la dichiarazione da parte del titolare:
  - "...che l'attività ... è stata realizzata nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio."

le presenti linee guida individuano le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi e dell'inizio dell'attività ai sensi del D.P.R. n. 37/1998 e decreti ad esso collegati, relativamente a quelle attività soggette a norma del D.M. 16.02.1982 e successive modifiche e/o integrazioni al controllo da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco e quantificano i relativi compensi.

## **B1 INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

L'individuazione delle singole prestazioni è schematizzata come segue.

### **B1.1 ELENCAZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO**

B1.1.1 Sopralluogo/ghi da parte del professionista negli ambienti interessati per verificare quali delle opere indicate negli elaborati (tavole, relazioni tecniche, ecc.) allegati alla richiesta di conformità siano da realizzarsi o da adeguarsi.

B1.1.2 Formulazione di un elenco delle opere di adeguamento antincendio sulla scorta di esistente parere di conformità (D.P.R. n. 37/1998): si intende l'individuazione grafica dei singoli interventi e la descrizione sintetica degli stessi.

Gli elaborati che deve fornire il professionista non costituiscono il progetto esecutivo delle singole opere antincendio ma devono consentire l'esatta identificazione e collocazione degli stessi proprio per una successiva opera di progettazione esecutiva (esclusa dalla presente prestazione).

### **B1.2 ASSISTENZA ANTINCENDIO ALLA DIREZIONE LAVORI**

B1.2.1 Assistenza al Direttore dei Lavori per la corretta attuazione dell'opera progettata nello specifico campo di prevenzione incendi secondo l'individuazione di cui all'elenco opere di adeguamento antincendio (con esclusione di elementi portanti e/o separanti con specifica resistenza al fuoco) e sulla scorta di specifici progetti esecutivi degli stessi.

B1.2.2 Determinazione delle varianti non significative per la sicurezza antincendio, tali cioè da non comportare una ripresentazione del progetto di conformità al comando VVF, necessarie per l'esecuzione degli interventi previsti nell'elenco e nei relativi progetti esecutivi specifici.

B1.2.3 Verifica delle singole opere di cui all'elenco con controllo della corrispondenza in opera rispetto sia ai progetti esecutivi specifici che agli elaborati allegati al parere di conformità ed all'elenco opere di adeguamento antincendio secondo quanto richiesto dalle procedure di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (con esclusione di elementi portanti e/o separanti con specifica resistenza al fuoco).

N.B.: La prestazione di Coordinatore di sicurezza antincendio (punto B.1.2) potrebbe essere svolta dallo stesso professionista che viene anche chiamato alla richiesta del Certificato di prevenzione incendi (punto B.1.5); in tale caso nella valutazione dei compensi (vedi punto seguente B.2.5) si deve tener conto di una certa ripetitività dell'incarico e quindi di una riduzione dell'impegno professionale.

### **B1.3. PROGETTAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI ELEMENTI PORTANTI E SEPARANTI**

B1.3.1 Individuazione planimetrica ed altimetrica dei singoli elementi e loro numerazione con riferimento a tavole generali di inquadramento dell'area e/o dei piani.

B1.3.2 Relazione valutativa della resistenza al fuoco dei singoli elementi con identificazione univoca rispetto alla numerazione adottata nella individuazione di cui sopra (la relazione in conformità al

punto 1.2 dell'allegato II del D.M. 04.05.1998 deve riportare ogni dato necessario per la riproducibilità della valutazione); compilazione del relativo modello ministeriale (mod. REL. REI).

B1.3.3 Compilazione della certificazione secondo il relativo modello ministeriale (mod. CERT. REI).

B1.3.4 Descrizione tecnica esecutiva (progetto esecutivo) con i necessari elaborati grafici di supporto per l'esecuzione dell'opera secondo le modalità di valutazione della resistenza al fuoco; sono comprese le relazioni e dichiarazioni per la denuncia delle opere strutturali (legge 1086/1971 e seguenti), se richiesto, solo per gli elementi calcolati con requisiti di resistenza al fuoco.

#### **B1.4 VERIFICA DI CORRISPONDENZA IN OPERA DI ELEMENTI PORTANTI E SEPARANTI RESISTENTI AL FUOCO**

B1.4.1 Esame in luogo dei singoli elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco e con riferimento alla certificazione di resistenza e relativa relazione valutativa, sulla scorta di dichiarazioni di corretta posa degli eventuali rivestimenti protettivi e sulle dichiarazioni della Direzione Lavori ed accertamento, con stesura di dichiarazione secondo modello ministeriale ( mod. DICH. CORRISP.), della corrispondenza tra gli elementi certificati e quelli posti in opera per quanto attiene a :

- numero e posizione elementi
- geometria degli elementi
- materiali costitutivi
- condizioni di carico e di vincolo
- caratteristiche e modalità di posa e di eventuali protettivi.

B1.4.2 Assistenza alla direzione lavori per l'interpretazione e corretta esecuzione del progetto esecutivo della resistenza al fuoco di elementi portanti e separanti. (Qualora ciò non fosse previsto il professionista potrà, a suo giudizio, richiedere verifiche strumentali od avvalersi di dichiarazioni del Direttore Lavori)

#### **B1.5 RESPONSABILE RICHIESTA C.P.I.**

B1.5.1 Sulla scorta dell'intera documentazione che ha portato al rilascio del parere positivo di conformità (D.P.R. n. 37/1998) e dell'elenco opere di adeguamento antincendio, predisposizione della richiesta di sopralluogo ai sensi dell'art. 2 del D.M. 04.05.1998 con compilazione del modello ministeriale relativo (mod. PIN 3).

B1.5.2 Raccolta delle dichiarazioni e certificazioni occorrenti e valutazione della loro completezza formale. (Il professionista che provvede alla raccolta non assume alcuna responsabilità sul contenuto delle stesse, riconducibile al relativo estensore)

B1.5.3 Presentazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della richiesta di C.P.I. completa di documentazione di cui ai due punti precedenti.

B1.5.4 Esame finale generale dell'attività intesa alla verifica della rispondenza dell'attività principale e di quelle secondarie eventualmente presenti alle specifiche approvate nella documentazione e relazioni tecniche che hanno ottenuto il parere di conformità ai sensi del D.P.R. n. 37/1998, al fine di costituire una valutazione tecnica antincendio sulla base della quale il titolare

dell'attività possa consapevolmente sottoscrivere la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA<sub>VVF</sub> con compilazione del mod. PIN 4 )

B1.5.5 Presentazione della DIA<sub>VVF</sub> al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e restituzione del documento protocollato al Committente.

## **B1.6 VALUTAZIONE RISCHI DI INCENDIO**

B1.6.1 Valutazione rischi di incendio secondo l'allegato 1 del D.M. 10 marzo 1998 che si sviluppa attraverso:

- la determinazione dei pericoli di incendio
- l'identificazione delle persone esposte
- l'eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio
- la classificazione del livello di rischio di incendio residuo
- l'adeguatezza delle misure di sicurezza

B1.6.2 Conclusioni derivanti dalla valutazione dei rischi di incendio.

## **B1.7 ELABORATI VIE DI FUGA**

B1.7.1 Predisposizione di tavole grafiche generali e particolari, da redigersi sulla scorta del progetto antincendio, della valutazione del rischio di incendio e del piano di emergenza, indicanti :

- la posizione in pianta "Voi siete qui"
- la posizione delle vie di fuga
- le apparecchiature di protezione attiva (estintori, idranti ecc)
- le posizioni degli organi di intervento (interruttori elettrici, saracinesche, ecc.)
- semplici istruzioni di comportamento
- altre informazioni necessarie (vietato uso ascensori, ecc.)

B1.7.2 Istruzioni per la collocazione delle tavole grafiche.

## **B1.8 REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA**

B1.8.1 Predisposizione del piano di emergenza redatto sulla scorta dell'allegato VIII del D.M. 10 marzo 1998, del progetto antincendio, della valutazione del rischio di incendio e comprendente studio, analisi e scelte di:

- azioni che i lavoratori debbono mettere in atto in caso di incendio
- procedure per l'evacuazione
- disposizioni per l'intervento dei soccorsi esterni
- misure per assistenza persone con ridotte capacità motorie.

Il piano deve svilupparsi in conformità al punto 8.2 del richiamato allegato VIII del D.M. 10 marzo 1998.

## **B2**    COMPENSI

Il compenso per le prestazioni di ingegneria antincendio va inteso in aggiunta a quanto dovuto al professionista per qualsiasi altra prestazione.

I compensi delle singole prestazioni considerati in queste linee guida possono essere ricondotti, il più delle volte, al compenso  $C_{\text{prog.VVF}}$  per la richiesta del parere di conformità secondo quanto nel seguito precisato.

Nei compensi si deve fare riferimento a:

- **A** = ISTAT / 110,5 è il coefficiente di aggiornamento (vedasi settima riga del precedente punto A2)
- **D** = 1 se l'attività è prevalentemente civile, ad uso commerciale o terziario; **D** = 0,5 se si tratta di impianto; **D** = 0,8 se si tratta di stabilimento, industria o similari.

### **B2.1**    ELENCAZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

$$\text{Compenso} = 500 \times A + 0,25 \times C_{\text{prog.VVF}} \times D$$

Il compenso non è dovuto se il professionista ha già redatto il progetto per il parere di conformità poiché tale progetto deve essere completo anche dell'elencazione delle opere di adeguamento antincendio .

### **B2.2**    ASSISTENZA ANTINCENDIO ALLA DIREZIONE LAVORI

$$\text{Compenso} = 1.000 \times A + 1,6 \times C_{\text{prog.VVF}} \times D$$

Se l'incarico viene affidato allo stesso professionista che ha provveduto alla redazione della documentazione e relazione per l'ottenimento del parere positivo sulla conformità e nell'ipotesi che non siano intervenute modifiche o variazioni rispetto alle situazioni accertate e riportate nelle documentazioni, il compenso complessivo di cui sopra potrà ridursi del 15%.

Se l'incarico viene conferito al professionista che svolge già la Direzione Lavori, il compenso viene ridotto nella misura del 50% di quanto sopra esposto.

### **B2.3**    PROGETTAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ELEMENTI PORTANTI E SEPARANTI

Il compenso viene diversificato a seconda della metodologia di calcolo utilizzata (analitica o tabellare/sperimentale)

#### Valutazione analitica:

Il compenso prevede una quota fissa pari a € = 200 × A ed una quota a percentuale.

B2.3.1 La quota percentuale, denominata  $C_{\text{classe Ig}}$ , viene determinata secondo la legge tariffaria vigente per la classe I g sull'importo (corrispondente al valore economico stimato) di ogni elemento. Si ricorda che secondo la legge tariffaria vigente sopra richiamata il compenso  $C_{\text{classe Ig}}$  viene

ottenuto moltiplicando l'importo di ogni elemento per la percentuale della Tabella A corrispondente nella colonna I g all'importo, ulteriormente moltiplicato per il coefficiente 0,55 (tiene conto delle prestazioni parziali da a) ad f) della Tabella B). Il compenso di ogni elemento ( $C_{\text{classe Ig}})_n$  deve essere assunto non inferiore a € 100 x A e conteggiando un aumento del compenso per ogni elemento pari al 10% per le caratteristiche E e di altro 10% per la caratteristica I.

(All'atto della stesura della presente la legge tariffaria vigente è la n. 143/49)

B2.3.2 Qualora si tratti di una verifica per un elemento già esistente con esaustiva relazione di dimensionamento con calcolo a freddo, il compenso risulta quello precedentemente indicato con la quota a percentuale ridotta al 50%, cioè  $C_{\text{classe Ig}} \times 0,5$ .

B2.3.3 In casi di assenza di una relazione valutativa esaustiva del dimensionamento a freddo il compenso, valutato come in B2.3.1 sopra, va incrementato del 50 % per la parte della quota percentuale, cioè  $C_{\text{classe Ig}} \times 1,5$ .

Per la valutazione analitica di resistenza al fuoco pertanto e con le precisazione di cui sopra chiamando con  $\alpha_i$  il generico coefficiente moltiplicativo pari a 1 (valido per B2.3.1), 0,5 (valido per B2.3.2) o 1,5 (valido per B2.3.3) il compenso diviene:

$$\text{Compenso} = 200 \times A + (C_{\text{classe Ig}})_1 \times \alpha_1 + (C_{\text{classe Ig}})_2 \times \alpha_2 + \dots + (C_{\text{classe Ig}})_n \times \alpha_n$$

#### Valutazione tabellare o sperimentale (senza estrapolazione analitica)

Per la valutazione tabellare e/o sperimentale:

$$\text{Compenso} = (200 + n^{0,71} \times 100) \times A$$

dove con n si indica il numero dei diversi elementi per i quali è stata eseguita la valutazione.

## **B2.4 VERIFICA DI CORRISPONDENZA IN OPERA DI ELEMENTI PORTANTI E SEPARANTI RESISTENTI AL FUOCO**

Per la verifica di corrispondenza:

$$\text{Compenso} = (200 + n^{0,71} \times 100) \times A$$

dove con n si indica il numero dei diversi elementi per i quali è stata eseguita la verifica di corrispondenza in opera.

## **B2.5 RESPONSABILE RICHIESTA C.P.I.**

Per lo svolgimento delle fasi da B.1.5.1 a B.1.5.3 il compenso viene valutato in:

$$\text{Compenso} = 500 \times A + 0,35 \times C_{\text{prog. VVF}} \times D.$$

La prestazione del professionista dovrà essere remunerata con il compenso sopra indicato anche qualora non gli venissero prodotte, dopo sollecito scritto, in tempo ragionevolmente utile (massimo 4 mesi) le dichiarazioni e certificazioni necessarie come indicate al punto B.1.5.2

Per l'estensione anche alle fasi B.1.5.4 e B.1.5.5, il compenso complessivo viene valutato in:

$$\text{Compenso} = 1.000 \times A + 0,7 \times C_{\text{prog.VVF}} \times D.$$

Qualora lo stesso professionista fosse stato anche incaricato del compito di "Coordinatore di sicurezza antincendio" per lo stesso progetto antincendio al compenso per le prestazioni di cui al punto B1.2 si sommano quelle del presente punto ridotte del 20%.

Qualora lo stesso professionista avesse anche elaborato la prestazione per il parere di conformità per lo stesso progetto antincendio al compenso per le prestazioni di cui al punto B1.2 si sommano quelle del presente punto ridotte del 30%.

## **B2.6 VALUTAZIONE RISCHI DI INCENDIO**

$$\text{Compenso} = (800 + n \times 100 + pp \times 4) \times A.$$

dove con **n** si rappresenta il numero di attività (D.M. 16.2.1982) presenti  
e con **pp** si indica il numero massimo delle persone presenti

## **B2.7 ELABORATI VIE DI FUGA**

$$\text{Compenso} = (500 + g \times 100) \times A.$$

dove per **g** si intende il numero di elaborati grafici diversi prodotti.

(Il compenso tiene conto della prestazione tecnica partendo dal supporto informatico di rilievo della situazione dei luoghi fornita al professionista; qualora tale supporto non fosse disponibile dovrà essere valutato a discrezione l'onere relativo).

## **B2.8 REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA**

$$\text{Compenso} = (500 + pp) \times A + 0,1 \times C_{\text{prog.VVF}}$$

dove con **pp** si indica il numero massimo delle persone presenti.

Qualora si tratti di attività non soggetta al controllo dei VVF si calcolerà ugualmente il valore di  $C_{\text{prog.VVF}}$  rifacendosi ad attività similari soggette.

## C) RICHIESTA RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Premesso che:

- l'art. 4 del D.P.R. n. 37 del 12.01.1998 (G.U. n. 57 del 10.03.1998) prescrive che:
  - "Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, gli interessati presentano al comando (*Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco*), in tempo utile e comunque prima della scadenza del certificato, apposita domanda conforme alle previsioni contenute nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5 (*Decreto del Ministero dell'Interno 04.05.1998*), corredata da una dichiarazione del responsabile dell'attività, attestante che non è mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso, e da una perizia giurata, comprovante l'efficienza dei dispositivi, nonché dei sistemi e degli impianti antincendio. Omissis ... "
- l'art. 4 comma 2 del D.M. 04.05.1998 in merito all'art. 4 del precitato D.P.R. n. 37/1998 fornisce le seguenti indicazioni applicative:
  - "Alla domanda (*di rinnovo del certificato di prevenzione incendi*) sono allegati ... omissis ... perizia giurata attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista abilitato e iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818. ... omissis ..."
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 36 dell' 11.12.1985 riporta al punto 15 il seguente parere del C.C.T.S.:
  - "omissis ... i controlli di cui al punto B (controlli della esistenza di dispositivi, sistemi ed impianti, non inseriti nell'ordinario ciclo funzionale dell'attività e finalizzati alla protezione attiva antincendio) debbono formare oggetti di accertamenti in loco eseguiti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ovvero di perizia giurata,

le presenti linee guida individuano le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire al fine del rinnovo del certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 37/1998 e decreti ad esso collegati, relativamente a quelle attività soggette a norma del D.M. 16.02.1982 e successive modifiche e/o integrazioni al controllo da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco e quantificano i relativi compensi.

### C1 INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'individuazione delle singole prestazioni è schematizzata come segue.

- C1.1 Acquisizione da parte del professionista, presso il Committente di:
- certificato di prevenzione incendi vigente e che si intende rinnovare;
  - copia conforme, redatta e sottoscritta dal titolare della attività, della richiesta di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi (mod. PIN5) che attesti, a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 37/1998, la non mutata situazione della propria attività (mod. PIN6) rispetto alla data di rilascio del C.P.I., nonché l'esistenza ed efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti, espressamente finalizzati alla prevenzione incendi

C1.2 Esecuzione di visite ricognitive, nel numero ritenuto necessario, con prove, controlli e quanto ritenuto opportuno per potersi ragionevolmente formare la convinzione della efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti oggetto della perizia e che vengono espressamente menzionati nel C.P.I. in fase di rinnovo. Si richiama che i dispositivi, sistemi ed impianti oggetto della perizia sono quelli così definiti all'art. 4 del D.M. 04.05.1998 e ripresi dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 05.05.1998.

Si precisa che nella fase di accertamento dell'efficienza il professionista può richiedere ed acquisire, a suo giudizio, eventuali prove e controlli da altri effettuati.

C1.3 Redazione su carta legale di perizia tecnica (compilazione di mod. PIN 7) da giurarsi e poi inoltrare al locale Comando dei Vigili del Fuoco.

Nel caso in cui il professionista non ritenga in efficienza gli impianti di cui trattasi, è tenuto a redigere e fornire al Committente relazione dettagliata delle manchevolezze o anomalie riscontrate. Il Committente potrà provvedere alle sistemazioni richieste e richiedere nuovamente al professionista l'esecuzione della verifica.

## **C2 COMPENSI**


Compenso =  $(400 + \sum_i p_i) \times A$

dove  $p_i$  è il compenso relativo al singolo impianto  $i$ esimo controllato: tale valore è dato dalla formula:  $p_i = 3 \times S^{0,71}$

con  $S$  parametro d'estensione assunto pari alla superficie in  $m^2$  effettivamente protetta dall'impianto  $i$ esimo.

Nel caso la medesima area  $S$  abbia più impianti di tipo diverso, il compenso " $p_i$ " andrà determinato per ogni impianto.

Qualora l'esito dei controlli non risultasse tale da consentire al professionista la redazione di perizia positiva, il compenso al professionista è dovuto per l'intero e se allo stesso, dopo l'esecuzione delle opere di sistemazione, fosse richiesta ulteriore controllo e redazione di perizia giurata il nuovo compenso sarà ridotto nella misura del 50 %.



**TARIFFA PROFESSIONALE PER GLI  
ADEMPIMENTI EX LEGGE 10/91 (9 GENNAIO 1991)**

"Delibera dell'Ordine degli Ingegneri di Bergamo n. 5 del 13 ottobre 1997"

## **TARIFFA PROFESSIONALE PER GLI ADEMPIMENTI EX LEGGE 10/91 (9 GENNAIO 1991)**

### **INTRODUZIONE:**

Con l'introduzione della legge 10/91 del 9 gennaio 1991, "Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e del D.P.R. n.° 412 del 26 agosto 1993, nell'ambito della progettazione degli impianti tecnologici di riscaldamento e condizionamento ed in particolar modo per la redazione del progetto termotecnico (\*), sono state introdotte nuove procedure e nuovi oneri per i tecnici incaricati della redazione dei calcoli di progetto e della progettazione degli impianti.

La Legge 10/91 ed il suo D.P.R., in attesa dell'emanazione dei Decreti di attuazione richiamati dall'art. 4 comma 1 e 2, a completamento delle previste procedure, comportano l'abrogazione della precedente legge 373/76 e del relativo criterio di calcolo, basato sulla verifica e limitazione delle dispersioni termiche dell'involucro edilizio, mentre rimane provvisoriamente in vigore il D.P.R. 1052/77 e tutta la Normativa precedente, per quanto non in contrasto con la Circolare n. 231/F del 13 dicembre 1993 intitolata:

**"art. 28 della Legge 10/1991 Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento del consumo di energia negli edifici. Indicazioni interpretative e di chiarimento."**

Per inquadrare gli adempimenti professionali richiesti per la progettazione impiantistica e la tempistica della presentazione delle documentazioni tecniche, si elencano di seguito alcune indicazioni:

### **a) Richiesta di concessione edilizia e/o ristrutturazione**

Presentazione al Comune di competenza (salvo verifica caso per caso), della relazione secondo il modello "A - B - C" identificante il tipo di intervento studiato, come da art. 28, al comune di competenza.

A titolo di esempio per il modello "A" la relazione deve comprendere:

- a) Piante, prospetti e sezioni del fabbricato in oggetto.
- b) Schemi funzionali della distribuzione e della produzione relativi all'impianto di riscaldamento e della produzione dell'acqua calda sanitaria.
- c) Tabelle con le caratteristiche termiche ed igrometriche dei componenti opachi.
- d) Caratteristiche termiche dei componenti finestrati.
- e) Schemi indicanti i principi della contabilizzazione del calore (impianti centralizzati).
- f) Informazioni generali.
- g) Parametri climatici della località.
- h) Dati relativi all'impianto termico.
- i) Calcolo del "Cd" di progetto secondo le norme UNI 7357.
- j) Calcolo del "Cd" limite.
- k) Calcolo delle potenze dei locali secondo le UNI 7357.

(\*) art. 28 "Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento del consumo di energia negli edifici. Indicazioni interpretative e di chiarimento"

- l) Calcolo di Ht, Hv, Hg, Ha, Hu.
- m) Calcolo delle perdite di calore, apporti solari, apporti interni mensili.
- n) Calcolo dell'energia utile mensile e della stagionale secondo le norme UNI 10344.
- o) Calcolo dei rendimenti di emissione, regolazione, distribuzione, e produzione.
- p) Calcolo della energia primaria mensile e stagionale secondo le UNI 10348
- q) Calcolo del FEN
- r) Calcolo del FEN Limite

## **b) Prima dell'apertura del cantiere**

Presentazione al Comune di competenza (salvo verifica caso per caso), della progettazione esecutiva degli impianti termici e di produzione del calore, allegando piante di distribuzione quotate con la definizione esecutiva dei corpi scaldanti, schemi esecutivi delle centrali o dei produttori di calore, ecc.

### Ciò premesso

- 0.1 Il compenso per gli adempimenti relativi alla legge 10/91 viene calcolato "a discrezione", come previsto dall'art. 2 lett. d) della legge 02.03.49 n. 143 (Tariffa degli onorari per le Prestazioni Professionali dell'Ingegnere e dell'Architetto) e successive modifiche ed integrazioni.
- 0.2 Il criterio qui indicato costituisce un riferimento per il Professionista e per il Committente, sia pubblico, sia privato.
- 0.3 Esso costituisce un riferimento omogeneo anche per la liquidazione delle parcelle.
- 0.4 Pur conservando il carattere indicativo e discrezionale, il presente criterio consente di definire il valore minimo del compenso.
- 0.5 Il presente criterio non tiene conto di:
  - 0.5.1 metodologia di calcolo adottata;
  - 0.5.2 metodologia di compilazione delle relazioni;
  - 0.5.3 verifica della possibilità di impiego delle fonti rinnovabili; vedasi in proposito i punti 0.4 e 3.1.

## **1. OGGETTO**

Gli adempimenti oggetto del presente criterio di definizione sono definiti nell'Allegato A al Decreto 13 dicembre 1993 (G.U. n. 297 del 20 dicembre 1993).

Lo stesso si applica a quegli adempimenti che, senza essere elencati nell'allegato A di cui sopra, sono ad essi riconducibili per similitudine.

## **2. DEFINIZIONI**

### **2.1 Volume**

Il volume da porre a base del calcolo è quello oggetto della relazione ex Legge 10/91, così come definito dalle norme UNI.

### **2.2 Locale**

Per locale s'intende ogni volume parziale, delimitato dalle partizioni interne, che concorre a formare il volume di cui al punto 2.1.

### **2.3 Impianto**

Per impianto s'intende ciascun apparato atto a modificare il clima di tutto o di parte del volume di cui al punto 2.1; il tutto come definito dalle norme UNI.

## **3. VARIABILITA'**

Ferma restando la unitarietà del compenso, esso può essere aumentato:

- 3.1 fino ad un massimo del 60% per tener conto delle spese ed oneri sostenuti dal professionista;
- 3.2 fino ad un massimo del 25% se l'incarico non viene esteso alla progettazione degli impianti;
- 3.3 a discrezione il rilievo dello stato di fatto se trattasi di ristrutturazione e modifica dell'impianto.
- 3.4 Per uno studio delle soluzioni stratigrafiche delle strutture (nel caso non venissero fornite dal cliente), sarà ammessa una maggiorazione variabile dal 10 al 50% dell'importo del compenso da considerarsi comprensivo delle spese ed oneri.
- 3.5 Per compensi risultanti dal calcolo inferiore a € 774,69, sarà applicato il compenso minimo a discrezione di € 774,69.

## **4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE**

Gli elaborati saranno forniti in tre esemplari firmati dal Professionista, oltre ad un eventuale supporto magnetico. I relativi oneri sono compresi in 3.1.

## **5. AGGIORNAMENTO**

Il compenso calcolato in base al presente criterio sarà aggiornato in conformità alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati del mese in cui viene affidato l'incarico, rispetto all'ottobre 1997.

## 6. ESCLUSIONI

Il presente criterio non si applica al caso della mera sostituzione del generatore.  
In questa eventualità, il compenso sarà calcolato a discrezione e/o rapportato alle potenzialità del generatore con il seguente schema:

- potenzialità al focolare da 0 - 116.300 watt	€ 413,17
- da 116.300 a 581.400 watt	lit. 877,98
- da 581.400 a 1.162.800 watt	lit. 1291,14
- superiore a 1.162.800 watt, aumento percentuale del 15% ogni 581.400 watt.	

Tale importo potrà essere aumentato:

- a.- spese (vedi punto 3.1)
- b.- incarico parziale (nel caso di incarico per sola relazione art. 28 vedi punto 3.2)
- c.- per rilievi (vedi punto 3.3)

## 7. STRUTTURA DELLA FORMULA DEL COMPENSO

$$C_t = (C_v + C_l + C_i) \times K_d$$

ove

- $C_t$  compenso globale in Euro
- $C_v$  compenso correlato al volume V
- $C_l$  compenso correlato al numero dei locali L
- $C_i$  compenso correlato al numero di impianti I
- $K_d$  coefficiente di difficoltà, comprensivo di costi ispettivi e di reperimento dati in genere, fissato discrezionalmente dall'incarico, il cui valore non può comunque essere ne' inferiore all'unità, ne' superiore a 1.6

### 7.1 COMPENSO CORRELATO AL VOLUME, $C_v$ (Euro)

#### 7.1.1

Per V (volume) non superiore a 300 m<sup>3</sup>, il compenso correlato al volume resta fisso e pari a

$$C_v = 77,46$$

### 7.1.2

Per V (volume) compreso tra 301 e 30.000 m<sup>3</sup>, il compenso correlato al volume si calcola con:

$$C_v = K_v(V) \times V$$

ove

K<sub>v</sub>(V) rappresenta il compenso unitario (Euro/m<sup>3</sup>), funzione del volume V (m<sup>3</sup>), ed è fornito dalla formula:

$$K_v(V) = 167 + 334 \left[ \frac{(30000 - V)}{29700} \right]^2 \quad \text{x } 301 < V < 300000\text{m}^3$$

### 7.1.3

Per V superiore a 30.000 m<sup>3</sup>, K<sub>v</sub>(V) resta fisso e pari a 167, per cui il compenso correlato al volume diventa:

$$C_v = 167 \times V$$

## 7.2 COMPENSO CORRELATO AL NUMERO DEI LOCALI, C<sub>l</sub> (Euro)

$$C_l = K_l(L) \times L$$

ove

L numero dei locali

K<sub>l</sub>(L) rappresenta il compenso unitario (Euro/locale), funzione del numero dei locali L, ed è fornito dalla formula:

$$K_l(L) = \frac{50000}{(L^{0,15})}$$

## 7.3 COMPENSO CORRELATO AL NUMERO DEGLI IMPIANTI, C<sub>i</sub> (Euro)

$$C_i = K_i(I) \times I$$

ove

I numero degli impianti

K<sub>i</sub>(I) rappresenta il compenso unitario (Euro/impianto), funzione del numero degli impianti I, ed è fornito dalla formula:

$$K_i(I) = \frac{100.000}{(I^{0,15})}$$

## **TARIFFA D.LGS. 494/96**

"Delibera dell'Ordine degli Ingegneri di Bergamo n. 1 del 24 marzo 1998"

## TARIFFA D.LGS. 494/96

### 1A - RESPONSABILE DEI LAVORI.

Il D.Lgs. 494/96 prevede che il Committente possa nominare il Responsabile dei lavori, figura così definita solo per le attività previste nel D.Lgs. 494/96 e precisamente con gli obblighi e competenze di cui all'art. 3 commi 1°, 2° e 3° lettere a), b), c) e d), comma 4° nonché con gli obblighi di cui all'art. 6.

L'attività del Responsabile dei lavori affidata come incarico specifico al progettista e/o direttore dei lavori da parte del Committente va valutata:

- per gli ingegneri e gli architetti applicando il secondo comma dell'art. 21 della tariffa vigente all'onorario per le prestazioni relative al progetto e/o alla direzione dei lavori così come individuate ai sensi dell'art. 14 tabella A e alle voci praticate desunte dalla tabella B nella misura dal 3% al 6% secondo la formula che si riporta a seguire;
- per i periti industriali applicando ai sensi dell'art. 19, la tabella A e le voci della tabella B per le prestazioni relative al progetto e/o alla direzione dei lavori nella misura dal 3% al 6% secondo la formula che si riporta a seguire;

$$O = I \times A \times p \times m$$

**O** = onorario della prestazione di responsabile dei lavori;

**I** = importo dei lavori (articolo della tariffa della categoria di appartenenza):

per ingegneri e architetti art. 15 della tariffa;

per periti industriali art. 20 della tariffa;

**A** = aliquota afferente la tabella A per la classe e categoria dell'opera (articolo della tariffa della categoria di appartenenza):

per ingegneri e architetti art. 14 della tariffa;

per periti industriali art. 22 della tariffa;

**p** = somma delle prestazioni individuate in funzione dell'incarico assegnato dal Committente secondo le voci praticate dalla tabella B;

**m** = percentuale variabile dal 3% al 6% applicata sulle voci della tabella B.

I criteri di determinazione di variabilità del coefficiente m sono legati agli obblighi e competenze affidate dal Committente al professionista e precisamente: la valutazione minima è per gli obblighi e competenze di cui all'art. 3 commi 1°, 2° e 3° lettera a), b), c) e d) nonché comma 4° dell'art. 6; la valutazione massima è per l'esecuzione anche degli obblighi e competenze previste dall'art. 3 comma 3° lettera c).

L'importo minimo della prestazione professionale per l'attività di Responsabile dei lavori è comunque prevista in € 516,46.

Per le attività di Coordinatore della sicurezza giova qui riportare le seguenti considerazioni che tengono conto delle due percentuali applicative indicate per i valori R1 ed S1 richiamate nelle formule:

- non esistono ancora consolidate esperienze da cui trarre validi elementi per stabilire dei precisi compensi;

- gli impegni del Coordinatore per l'esecuzione dell'opera sono notevoli per responsabilità e per tempo impiegato e tali impegni diventano pressanti soprattutto per le opere di modesta entità realizzate da piccole e medie imprese e/o da ditte artigiane e per le quali è determinante l'attività di coordinamento delle lavorazioni con riferimento ai rischi che esse comportano;
- va anche considerata l'opportunità di una assicurazione contro i rischi derivanti dalle prestazioni fornite;
- le prestazioni devono essere considerate aggiuntive rispetto al normale quadro prestazionale se le stesse sono svolte dal medesimo professionista incaricato della progettazione e/o della direzione dei lavori.

## **1B - COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE**

Ciò premesso, la formula per il calcolo dell'onorario minimo spettante al coordinatore per la progettazione risulta essere:

$$Op = I \times A \times R \times R1$$

**Op** = onorario per le prestazioni del coordinatore della progettazione;

**I** = importo dei lavori (articolo della tariffa della categoria di appartenenza):

per ingegneri e architetti art. 15 della tariffa;

per periti industriali art. 20 della tariffa;

**A** = aliquota percentuale della tabella A per la classe e categoria dell'opera;

**R** =

- *per gli ingegneri e architetti* somma della voce c) corrispondente al progetto esecutivo e della voce f) capitolati e contratti desunte dalla tabella B con riferimento alla classe e categoria di appartenenza dell'opera, calcolate eventualmente fino al doppio con l'applicazione del terzo capovero dell'art. 21;

- *per i periti industriali* somma della voce c) corrispondente al progetto esecutivo e della voce f) capitolati e contratti desunte dalla tabella B con riferimento alla classe e categoria di appartenenza dell'opera, calcolate eventualmente fino al doppio quando si tratti di lavori di trasformazione di fabbricati o di impianti richiedenti maggiori prestazioni per la valutazione dei lavori;

**R1** = percentuale minima variabile dal 20% al 50 % applicata sulla somma delle voci c) ed f) della tabella B da motivare caso per caso in relazione a quanto sotto indicato.

I criteri di determinazione di variabilità del coefficiente R1, tenendo anche nel giusto conto le considerazioni di ordine generale già note, potranno essere:

- redazione o no del piano di coordinamento e/o di quello generale di sicurezza (artt. 12 e 13);
- complessità o meno del fascicolo previsto dalla lettera b) dell'art. 4;
- ripetitività dei contenuti degli elaborati curati dal coordinatore;
- tipo e novità o no delle lavorazioni impiegate;
- organizzazione del cantiere, sua ubicazione e difficoltà degli accessi;
- semplicità o complessità dei lavori previsti e loro durata;
- presenza o no di lavori di manutenzione; numero delle imprese e loro consistenza, numero degli artigiani ipotizzato per eseguire i lavori.

L'importo minimo delle prestazioni viene comunque indicato in € 774,69.

## 1C - COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE

La formula per il calcolo dell'onorario minimo spettante al coordinatore per l'esecuzione dei lavori risulta essere:

$$O_c = I \times A \times S \times S_1$$

**O<sub>c</sub>** = onorario per le prestazioni del coordinatore per l'esecuzione dell'opera;

**I** = importo dei lavori;

**A** = aliquota percentuale individuata nella tabella A per la classe e categoria dell'opera;

**S** =

- *per ingegneri e architetti* somma della voce *g)* corrispondente alla direzione dei lavori e della voce *i)* assistenza al collaudo desunte dalla tabella B della tariffa corrispondente alla categoria di appartenenza con riferimento alla classe e categoria dell'opera, calcolate eventualmente fino al doppio con l'applicazione del terzo capoverso dell'art. 21.
- *per i periti industriali* somma della voce *g)* corrispondente alla direzione dei lavori e della voce *i)* assistenza al collaudo desunte dalla tabella B della tariffa corrispondente alla categoria di appartenenza con riferimento alla classe e categoria dell'opera, calcolate eventualmente fino al doppio quando si tratti di lavori di trasformazione di fabbricati o di impianti richiedenti maggiori prestazioni di assistenza ai lavori;

**S<sub>1</sub>** = percentuale variabile dal 30% al 60% applicata alla somma delle voci *g)* ed *i)* della tabella, da motivare caso per caso secondo le seguenti considerazioni.

I criteri di determinazione di variabilità del coefficiente S<sub>1</sub>, oltre a tenere conto delle considerazioni di ordine generale già note, potranno essere:

- organizzazione del cantiere e presenza contemporanea in esso di più imprese e/o artigiani;
- mezzi d'opera e consistenza delle imprese e/o artigiani impegnati nei lavori;
- durata dei lavori;
- impegni di presenze del coordinatore in cantiere per la tipologia degli interventi;
- adeguamento dei piani della sicurezza e del fascicolo dell'opera già elaborati in sede di progettazione.

L'importo minimo della prestazione è comunque indicato in € 1032,91.

Sono poi nei casi sotto richiamati da considerare, in aggiunta agli onorari come sopra calcolati, eventuali altri compensi da prevedere quando il cantiere è servito da imprese di media e modesta entità e/o da artigiani (lavoratori autonomi). In tal caso esiste obiettivamente un impegno maggiore del Coordinatore. Tale impegno va valutato con una ulteriore maggiorazione prevista dall'articolo della tariffa della categoria di appartenenza:

- *per ingegneri e architetti* 2° comma dell'art. 17 della tariffa;
- *per periti industriali* art. 21 della tariffa;

## 2. SPESE

Sugli onorari così come espressi ai punti 1A, 1B e 1C andranno poi applicate le spese in forma percentuale secondo l'articolo della tariffa della categoria di appartenenza:

- *per ingegneri e architetti* articolo 13
- *per periti industriali* art. 18

nella misura del tutto indicativa dal 30% al 60% o in forma analitica:

- *per ingegneri e architetti* articoli 4 e 6
- *per periti industriali* art. 3 D.M. 30.10.69


## 3. NOTE

Le valutazioni di cui sopra sono applicabili sia che i professionisti incaricati per la sicurezza coincidano con i professionisti incaricati della progettazione e della direzione dei lavori, sia che le prestazioni vengano svolte da professionisti diversi dal progettista e direttore dei lavori.

Le prestazioni di cui sopra fanno riferimento alle classi e categorie di cui all'articolo della tariffa della categoria di appartenenza (per ingegneri e architetti art. 14 - per periti industriali art. 19) avvertendo che, se un lavoro professionale interessa più di una categoria, gli onorari spettanti al professionista vanno commisurati separatamente sugli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.

Le prestazioni di cui sopra sono da considerarsi autonome e quindi non soggette alla maggiorazione di cui agli articoli della tariffa di ogni categoria di appartenenza (per ingegneri e architetti articoli 10, 16 e 18 - per periti industriali articoli 22 e 23) salvo nel caso dello svolgimento di incarico parziale per ogni singolo settore.

Il presente Consiglio si riserva, alla luce dei decreti applicativi e del coordinamento nei riguardi dei lavori pubblici attraverso l'art. 31 della legge 109/1994 e successive modifiche, variazioni, adeguamenti e modificazioni desunte dall'esperienza e dalla pratica.



## **DECRETO MINISTERIALE 3 SETTEMBRE 1997**

"Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacanza per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti"

***Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacanza per le prestazioni i professionali***

IL MINISTRO DI GRAZIA E DI GIUSTIZIA  
di concerto con  
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, in base al quale le tariffe per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti sono stabiliti mediante decreto del Ministero di grazia e giustizia di concerto con il ministero dei lavori pubblici, su proposta dei Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta l'opportunità di adeguare i compensi a vacanza previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti, approvati con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233;

Viste le proposte avanzate da Consigli nazionali degli ingegneri nelle sedute del 12 ottobre 1992 e del 20 gennaio e del 18 febbraio 1994, nonché quelle del Consiglio nazionale degli architetti nelle sedute del 15 ottobre 1992, del 22 dicembre 1993 e del 7 aprile 1994;

Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997;

Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997;

Vista la comunicazione dal Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997);

**ADOTTA**

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I compensi a vacanza previsti dall'articolo 4 della legge 2 marzo 1949, n. 143, come

modificati, da ultimo, con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233, sono fissati in ragione di L. 110.000 (€ 56,81) per ogni ora o frazione di ora per il professionista incaricato, di L. 73.500 (€ 37,96) per ogni aiuto iscritto all'albo e di L. 55.000 (€ 28,40) per ogni altro aiuto di concetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

- Il D.M. 11 giugno 1987, n. 233, così recita:

<<I compensi a percentuale previsti dalla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, adeguati con decreti ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965, 18 novembre 1971, 13 aprile 1976 e 29 giugno 1981, sono ulteriormente aumentati del 20 per cento ad eccezione dei compensi per opere di importo superiore a cinque miliardi che rimangono fissati nella misura prevista dal decreto ministeriale 29 giugno 1981.

I compensi a vacanza sono fissati nella misura, per ogni ora, di L. 18.000 per il professionista incaricato, di L. 13.500 per l'aiuto iscritto all'albo e di L. 9.500 per aiuto di concetto>>

## **DECRETO MINISTERIALE 30 MAGGIO 2002**

"Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale"

*MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DECRETO 30 maggio 2002 (G.U. n.182 del 05.08.2002)*

***Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.***

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
di concerto con  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in base al quale ogni triennio può essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o a vacanza spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352, con il quale e' stata adeguata la misura dei predetti onorari in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi dal dicembre 1984 al dicembre 1987;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1997, con il quale e' stata adeguata la misura degli onorari a variazione in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi da agosto 1988 ad agosto 1994;

Rilevato che non si e' proceduto all'adeguamento degli onorari fissi e variabili al termine del triennio agosto 1988-agosto 1991, né in quelli successivi, così come non si e' proceduto all'adeguamento degli onorari commisurati al tempo al termine del triennio agosto 1994-agosto 1997, né in quello successivo;

Considerato che la misura degli onorari predetti non appare più adeguata;

Ritenuta pertanto l'opportunità' di procedere all'adeguamento degli onorari sopra indicati rispettivamente per il periodo agosto 1988-agosto 1999 e agosto 1994 - agosto 1999;

Rilevato che l'ISTAT, con nota del 23 maggio 2001, ha comunicato che l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il periodo agosto 1988-agosto

1999 e' pari a 57,9%, e per il periodo agosto 1994-agosto 1999 e' pari a 14,9%;

Ritenuto che nelle sopraindicate rispettive misure debba essere effettuato l'adeguamento, per il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, si può provvedere con decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacanza e di euro 8,15 per ciascuna delle vacanze successive.

2. Gli importi indicati nelle tabelle approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, sono rideterminati come da tabelle allegate al presente decreto.

3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 1360, nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.2.1., spese di giustizia, del centro di responsabilità "Affari di giustizia", dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2002 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo la normativa vigente.

Allegato

TABELLE CONTENENTI LA MISURA DEGLI ONORARI FISSI E DI QUELLI VARIABILI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319.

Art. 1.

Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della

controversia; se non e' possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacanze.

#### Art. 2.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 5.164,57, dal 4,6896% al 9,3951%;

da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,7580% al 7,5160%;

da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%;

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,3527% al 4,6896%;

da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;

da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,4737% allo 0,9474%.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

#### Art. 3.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

#### Art. 4.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

A. Sul totale delle attività:

fino a euro 51.645,69, dallo 0,3790% allo 0,7579%;

da 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1405% allo 0,2811%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;

da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%;

da euro 516.456,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0235% allo 0,0471%;

da euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 2.582.284,50, dallo 0,0093% allo 0,0188%.

B. Sul totale dei ricavi lordi:

fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;

da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%;

da euro 516.546,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0188% allo 0,0376%;

da euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro 5.164.568,99, dallo 0,0093% allo 0,0188%.

I suddetti onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

#### Art. 5.

Salvo quanto previsto nell'articolo precedente per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 970,42.

#### Art. 6.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:

fino a euro 3.098,74, dal 4,6896% al 9,3951%;

da euro 3.098,75 e fino a euro 5.164,57, dal 3,7580% al 7,5160%;

da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,2843% al 6,5686%;

da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%;

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dall'1,8790% al 3,7580%;

da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,4053% al 2,8106%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,7042% all'1,4085%;

da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata:

fino a euro 3.098,74, dal 3,2843% al 6,5686%;

da euro 3.098,75 e fino a euro 5.164,57, dal 2,8106% al 5,6370%;

da euro 5.164,58 e fino a euro 15.493,71, dall'1,4053% al 2,8106%;

da euro 15.493,72 e fino a euro 30.987,41, dallo 0,7042% all'1,4085%;

da euro 30.987,42 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,4737% allo 0,9474%;

da euro 51.645,70 fino e non oltre euro 103.291,38, dallo 0,2353% allo 0,4705%.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

#### Art. 7.

Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali, di prestiti, di nude proprietà e usufrutti, di ammortamenti finanziari, di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 484,95.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve matematiche individuali e valori di riscatto di anzianità pregressa ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 193,67 a euro 582,05.

#### Art. 8.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell'anno cui si riferisce la valutazione:

fino a euro 103.291,38 dallo 0,6632%, all'1,3106%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,3790% allo 0,7579%;

da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,2842% allo 0,5684%;

da euro 516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dallo 0,0379% allo 0,0758%;

da euro 5.164.569 fino e non oltre euro 25.822.844,95, dallo 0,0093% allo 0,0188%.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 103.291,38, dal 0,3284% al 0,6569%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dal 0,1405% al 0,2811%;

da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dal 0,0474% al 0,0947%;

da euro 516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dal 0,0141% a 0,0281%;

da euro 5.164.569 fino e non oltre euro 51.645.689,91, dal 0,00235% al 0,0047%.

Qualora l'analisi di cui al comma precedente riguardi più di un bilancio, il compenso complessivo e' costituito dalla somma dell'onorario relativo al bilancio più recente e da quello spettante per ciascun bilancio precedente ridotto alla metà.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

#### Art. 9.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di pittura, scultura e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 484,95.

Quando l'indagine ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo e' ridotto da un terzo a due terzi.

#### Art. 10.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 582,05.

#### Art. 11.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 5.164,57, dal 6,5686% al 13,1531%;

da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 4,6896% al 9,3951%;

da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 3,7580% al 7,5160%;

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,8106% al 5,6370%;

da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;

da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

#### Art. 12.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.

Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.

#### Art. 13.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

fino a euro 5.164,57, dall'1,0264% al 2,0685%;

da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%;

da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,8369% all'1,6895%;

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,5684%

all'1,1211%;

da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,3790% allo 0,7579%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,2842% allo 0,5684%;

da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%.

Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla metà; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso e' ridotto di due terzi.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

#### Art. 14.

Per la perizia o la consulenza in materia di cave e miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

fino a euro 5.164,57, dall'1,4053% al 2,8106%;

da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%;

da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dallo 0,4737% allo 0,9474%;

da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,2842% allo 0,5684%;

da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dallo 0,1879% allo 0,3758%;

da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;

da euro 58.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

#### Art. 15.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto alla metà. In materia di valutazione di danni l'onorario come innanzi determinato e' ulteriormente ridotto alla metà.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 96,58.

#### Art. 16.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.

#### Art. 17.

Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 258,23, dal 7,5160% al 15,0321%;

da euro 258,24 e fino a euro 516,46, dal 5,6370% all'11,2741%;

da euro 516,47 e fino a euro 2.582,28, dal 3,7580% al 7,5160%;

da euro 2.582,29 e fino a euro 25.822,84, dall'1,4053% al 2,8106%;

da euro 25.822,85 fino e non oltre euro 51.645,69, dallo 0,9316% all'1,8790%.

E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 38,73.

Il valore e' determinato in base all'entità' del danno cagionato alla cosa. Nel caso di più cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entità. Per la perizia nella materia di cui al primo comma l'onorario e' commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico ed e' determinato in base alle vacanze.

#### Art. 18.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di armi, di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 per il primo reperto.

Se il reperto e' costituito da un'arma in esso sono compresi i proiettili e i bossoli.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di balistica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86 per il primo reperto.

Quando l'indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo e' ridotto da un terzo a due terzi.

#### Art. 19.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 241,70 ad un massimo di euro 4.852,11.

#### Art. 20.

Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a

verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

- visita medico-legale euro 19,11;
- ispezione esterna di cadavere euro 19,11;
- autopsia euro 67,66;
- autopsia su cadavere esumato euro 96,58.

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario:

per visite medico-legali da euro 48,03 a euro 145,12;

per accertamenti su cadavere da euro 116,20 a euro 387,86.

#### Art. 21.

Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 290,77.

#### Art. 22.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l'esame alcoolumetrico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 14,46 a campione.

#### Art. 23.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto la ricerca del tasso percentuale carbossiemoglobinemico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 28,92 a campione.

#### Art. 24.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86.

#### Art. 25.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 28,92 a euro 290,77.

Qualora i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, e' ridotto alla metà.

#### Art. 26.

Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti diagnostici su animali, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

- visita clinica euro 19,11;
- esame necroscopico euro 67,66.

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito o al consulente tecnico, per le medesime operazioni, un onorario:

- per visita clinica da euro 48,03 a euro 145,12;
- per esame necroscopico da euro 96,58 a euro

290,77.

Nel caso di malattie infettive, epidemiche o endemiche, che abbiano interessato più capi facenti parte di un gregge o di una mandria o di un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi sono raddoppiati.

#### Art. 27.

Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da euro 67,66 a euro 193,67 a campione per la ricerca quantitativa.

Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 67,66 a euro 193,67 per l'analisi qualitativa di ciascuna sostanza da euro 48,03 a euro 145,12 per l'analisi quantitativa.

Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo e' ridotto alla metà.

#### Art. 28.

Per la perizia o la consulenza tecnica chimica-tossicologica avente ad oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa generale incognita delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche non volatili nonché di agenti patogeni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12.

Per la perizia o la consulenza ecotossicologica volta ad accertare le alterazioni e le impurità di qualsiasi sostanza o ad identificare gli agenti patogeni infettanti, infestanti e inquinanti, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 407,48.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 484,95.

#### Art. 29.

Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti.